



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 aprile 2021
(OR. en)

5198/21
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2020/0381 (NLE)

UK 6

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

PARTE TERZA

COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 522

Obiettivo

1. La presente parte disciplina la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie tra gli Stati membri e le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
2. La presente parte si applica soltanto alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale che intercorre esclusivamente tra il Regno Unito, da un lato, e l'Unione e gli Stati membri, dall'altro. Non si applica a situazioni verificatesi tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né alle attività di autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale quando agiscono in questo ambito.

ARTICOLO 523

Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti:

- a) "paese terzo": un paese diverso da uno Stato membro o dal Regno Unito;
- b) "categorie particolari di dati personali": dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- c) "dati genetici": tutti i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un individuo che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o salute, ottenuti in particolare dall'analisi di un suo campione biologico;
- d) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

- e) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- f) "violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati;
- g) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- h) "comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie": il comitato così denominato di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 524

Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali

1. La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e sull'importanza che attribuiscono all'attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione.
2. Nulla della presente parte modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, per l'Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

ARTICOLO 525

Protezione dei dati personali

1. La cooperazione di cui alla presente parte si basa sull'impegno che le parti onorano da lunga data di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.

2. Per riflettere detto elevato livello di protezione, le parti provvedono a che i dati personali trattati a norma della presente parte siano oggetto di garanzie effettive nei rispettivi sistemi di protezione dei dati, segnatamente che:

- a) i dati personali siano trattati in modo lecito e corretto, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, esattezza e limitazione della conservazione;
- b) il trattamento di categorie particolari di dati personali sia autorizzato soltanto nella misura necessaria e sia soggetto a garanzie adeguate in funzione dei rischi specifici a quelli inerenti;
- c) sia garantito un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento mettendo in atto le misure tecniche e organizzative del caso, specie per il trattamento di categorie particolari di dati personali;
- d) agli interessati siano conferiti diritti azionabili di accesso, rettifica e cancellazione, fatte salve eventuali limitazioni previste per legge che costituiscono una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico;
- e) in caso di violazione di dati personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche ne sia data notifica all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo; che, quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ne sia data notifica anche agli interessati, fatte salve eventuali limitazioni previste per legge che costituiscono una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico;

- f) i trasferimenti successivi verso un paese terzo siano consentiti soltanto a condizioni e stanti garanzie adeguate al trasferimento, in modo da assicurare che il livello di protezione non sia pregiudicato;
- g) a garantire il controllo del rispetto delle garanzie di protezione dei dati e l'applicazione di dette garanzie siano autorità indipendenti; e
- h) agli interessati siano riconosciuti diritti azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale in caso di violazione delle garanzie di protezione dei dati.

3. Il Regno Unito, da un lato, e l'Unione anche per conto dei suoi Stati membri, dall'altro, notificano al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le autorità di controllo incaricate di sorvegliare che siano attuate le norme sulla protezione dei dati applicabili alla cooperazione di cui alla presente parte, e di garantirne il rispetto. Le autorità di controllo cooperano per garantire l'osservanza della presente parte.

4. Le disposizioni di protezione dei dati di cui alla presente parte si applicano al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

5. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di eventuali disposizioni particolari della presente parte relative al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 526

Ambito di cooperazione quando uno Stato membro non partecipa più a misure analoghe del diritto dell'Unione

1. Il presente articolo si applica se uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni della presente parte, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni.
2. Il Regno Unito può notificare per iscritto all'Unione che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni della presente parte nei confronti di detto Stato membro.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 ha effetto alla data ivi specificata, che non può essere anteriore alla data in cui lo Stato membro cessa di partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione, ovvero di godere dei diritti in forza delle medesime di cui al paragrafo 1.
4. Se il Regno Unito notifica a norma del presente articolo che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni della presente parte, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte e interessata dalla cessazione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma delle pertinenti disposizioni della presente parte prima che cessino di applicarsi, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la cessazione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

5. L'Unione notifica per iscritto al Regno Unito, per via diplomatica, la data alla quale lo Stato membro riprende a partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi, ovvero a godere di diritti in forza di quelle disposizioni. L'applicazione delle pertinenti disposizioni della presente parte è ripristinata a quella data o, se la notifica è successiva, il primo giorno del mese successivo alla data della notifica.

6. Per agevolare l'applicazione del presente articolo, l'Unione comunica al Regno Unito quando uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni della presente parte, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni.

TITOLO II

SCAMBIO DI DATI SU DNA, IMPRONTE DIGITALI E IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI

ARTICOLO 527

Obiettivo

Obiettivo del presente titolo è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e degli Stati membri, dall'altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli.

ARTICOLO 528

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità di contrasto competente": la polizia, i servizi doganali o altra autorità interna che, in forza della legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni. Non è autorità di contrasto competente ai fini del presente titolo il servizio, l'organo o altra unità che si occupa specificamente di questioni connesse alla sicurezza nazionale;
- b) "consultazione" e "raffronto", di cui agli articoli 530, 531, 534 e 539: le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli altri Stati;
- c) "consultazione automatizzata" di cui all'articolo 537: la procedura di accesso on line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli altri Stati;
- d) "parte non codificante del DNA": regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo;

- e) "profilo DNA": il codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;
- f) "dati indicizzati sul DNA": il profilo DNA e numero di riferimento. I dati indicizzati sul DNA contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA e un numero di riferimento. I dati indicizzati sul DNA non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati sul DNA che non sono attribuiti a nessuna persona fisica ("profili DNA non identificati") sono riconoscibili come tali;
- g) "profilo DNA indicizzato": il profilo DNA di una persona identificata;
- h) "profilo DNA non identificato": profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente a una persona non ancora identificata;
- i) "annotazione": contrassegno apposto da uno Stato su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già risultata una concordanza su tale profilo DNA da una consultazione o un raffronto realizzati da un altro Stato;
- j) "dati dattiloscopici": immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (*minutiae* codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata;

- k) "dati indicizzati dattiloscopici": i dati dattiloscopici e numero di riferimento. I dati indicizzati dattiloscopici non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati dattiloscopici indicizzati che non sono attribuiti a nessuna persona fisica ("dati dattiloscopici non identificati") devono essere riconoscibili come tali;
- l) "dati di immatricolazione dei veicoli": l'insieme dei dati di cui all'allegato 39, capo 3;
- m) "caso per caso", di cui all'articolo 530, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 534, paragrafo 1, seconda frase, e all'articolo 537, paragrafo 1: un singolo fascicolo d'indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda;
- n) "attività di laboratorio": qualsiasi misura adottata in un laboratorio nel quadro del reperimento e del recupero di tracce sui reperti come dell'elaborazione, dell'analisi e dell'interpretazione di prove forensi in relazione a profili DNA e dati dattiloscopici al fine di fornire perizie o scambiare prove forensi;
- o) "risultati delle attività di laboratorio": qualsiasi risultato analitico e interpretazione direttamente associata;
- p) "fornitore di servizi forensi": qualsiasi organismo, pubblico o privato, che svolge attività di laboratorio su richiesta delle autorità di contrasto o giudiziarie competenti;
- q) "organismo nazionale di accreditamento": l'unico organismo in uno Stato che svolge attività di accreditamento con autorità derivatagli dallo Stato.

ARTICOLO 529

Creazione di schedari interni di analisi del DNA

1. Gli Stati si impegnano a istituire e gestire schedari interni di analisi del DNA per le indagini penali.
2. Ai fini dell'attuazione del presente titolo, gli Stati garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sul DNA nei rispettivi schedari interni di analisi del DNA di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati dichiarano gli schedari interni di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da 529 a 532 e gli articoli 535, 536 e 539, e dichiarano le condizioni di consultazione automatizzata di cui all'articolo 530, paragrafo 1.

ARTICOLO 530

Consultazione automatizzata dei profili DNA

1. Per le indagini penali gli Stati autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati di cui all'articolo 535 ad accedere ai dati indicizzati sul DNA dei loro schedari di analisi del DNA, con facoltà di svolgervi consultazioni automatizzate tramite il raffronto di profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione interna dello Stato richiedente.

2. Se da una consultazione automatizzata risulta una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e profili DNA registrati nello schedario dello Stato richiesto, lo Stato richiesto invia al punto di contatto nazionale dello Stato richiedente per via automatizzata i dati indicizzati sul DNA per i quali risulta la concordanza. Se non si riscontra nessuna concordanza, ne viene data comunicazione per via automatizzata.

ARTICOLO 531

Raffronto automatizzato dei profili DNA

1. Per le indagini penali gli Stati raffrontano, secondo modalità pratiche concordate tra gli Stati interessati e tramite i rispettivi punti di contatto nazionali, i profili DNA dei loro profili DNA non identificati con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari interni di analisi del DNA. La trasmissione e il raffronto dei profili DNA sono automatizzati. I profili DNA non identificati sono trasmessi a fini di raffronti solo se previsto dalla legislazione interna dello Stato richiedente.

2. Lo Stato che, in esito al raffronto di cui al paragrafo 1, rilevi una concordanza tra profili DNA trasmessi da un altro Stato e profili contenuti nei propri schedari di analisi del DNA comunica senza ritardo al punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro i dati indicizzati sul DNA per i quali risulta la concordanza.

ARTICOLO 532

Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA

Se nell'ambito di indagini o procedimenti penali in corso non è disponibile il profilo DNA di una determinata persona presente nel territorio dello Stato richiesto, questo presta assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione e trasmettendo allo Stato richiedente il profilo DNA ottenuto, se:

- a) lo Stato richiedente specifica lo scopo della richiesta;
- b) lo Stato richiedente presenta un mandato o una dichiarazione di inchiesta rilasciata dall'autorità competente conformemente alla legislazione interna, da cui risulta che le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare sarebbero soddisfatte se la persona in questione si trovasse nel territorio dello Stato richiedente; e
- c) le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare e per la trasmissione del profilo DNA ottenuto sono soddisfatte ai sensi della legislazione dello Stato richiesto.

ARTICOLO 533

Dati dattiloscopici

Ai fini dell'attuazione del presente titolo, gli Stati garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dattiloscopici relativi al contenuto dei sistemi interni automatizzati d'identificazione dattiloscopica istituiti per la prevenzione dei reati e le relative indagini.

ARTICOLO 534

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati, di cui all'articolo 535, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica istituiti a tal fine, con facoltà di svolgervi consultazioni automatizzate tramite il raffronto di dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione interna dello Stato richiedente.
2. A confermare la concordanza tra i dati dattiloscopici e i dati indicizzati conservati dallo Stato richiesto provvede il punto di contatto nazionale dello Stato richiedente in base ai dati indicizzati necessari per l'attribuzione univoca trasmessi in modo automatizzato.

ARTICOLO 535

Punti di contatto nazionali

1. Per la trasmissione di dati di cui agli articoli 530, 531 e 534, gli Stati designano punti di contatto nazionali.
2. Nei confronti degli Stati membri sono considerati punti di contatto nazionali ai fini del presente titolo i punti di contatto nazionali designati per uno scambio di dati analogo.
3. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto interno applicabile.

ARTICOLO 536

Trasmissione di altri dati personali e altre informazioni

Se dalle procedure di cui agli articoli 530, 531 e 534 risulta una concordanza tra profili DNA o dati dattiloscopici, la trasmissione di altri dati personali disponibili e altre informazioni in relazione ai dati indicizzati è disciplinata dalla legislazione interna, comprese le norme di assistenza giudiziaria, dello Stato richiesto, fatto salvo l'articolo 539, paragrafo 1.

ARTICOLO 537

Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato richiedente, nonché allo scopo di mantenere la sicurezza pubblica, gli Stati autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati interni di immatricolazione dei veicoli, con facoltà di svolgervi consultazioni automatizzate caso per caso:

a) dati relativi ai proprietari o agli utenti; e

b) dati relativi ai veicoli.

2. Le consultazioni possono essere svolte a norma del paragrafo 1 solo con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione e nel rispetto della legislazione interna dello Stato richiedente.

3. Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, gli Stati designano un punto di contatto nazionale per le richieste che ricevono da altri Stati. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto interno applicabile.

ARTICOLO 538

Accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

1. Gli Stati provvedono a che un organismo nazionale di accreditamento attesti che i loro fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17025.
2. Ciascuno Stato provvede a che le sue autorità responsabili della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini riconoscano ai risultati ottenuti dai fornitori di servizi forensi accreditati che effettuano attività di laboratorio in un altro Stato la stessa attendibilità dei risultati ottenuti dai fornitori interni di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio accreditati per la norma EN ISO/IEC 17025.
3. Le autorità di contrasto competenti del Regno Unito non effettuano consultazioni né raffronti automatizzati a norma degli articoli 530, 531 e 534 fintanto che il Regno Unito non ha provveduto all'attuazione e all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme interne sulla valutazione giudiziaria delle prove.
5. Il Regno Unito comunica al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie il testo delle disposizioni principali adottate per l'attuazione e applicazione delle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 539

Misure di attuazione

1. Per le finalità contemplate nel presente titolo, gli Stati mettono a disposizione delle autorità di contrasto competenti di altri Stati tutte le categorie di dati a fini di consultazione e raffronto, alle medesime condizioni in cui sono a disposizione delle autorità di contrasto competenti interne a fini di consultazione e raffronto. Per le finalità contemplate nel presente titolo, gli Stati trasmettono alle autorità di contrasto competenti di altri Stati altri dati personali e altre informazioni in relazione ai dati indicizzati di cui all'articolo 536, alle medesime condizioni in cui sarebbero trasmesse alle autorità interne.
2. Ai fini dell'attuazione delle procedure di cui agli articoli 530, 531, 534 e 537, le specifiche tecniche e procedurali figurano nell'allegato 39.
3. Le dichiarazioni formulate dagli Stati membri ai sensi delle decisioni 2008/615/GAI¹ e 2008/616/GAI² del Consiglio si applicano anche nelle loro relazioni con il Regno Unito.

¹ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

² Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

ARTICOLO 540

Valutazione *ex ante*

1. Per accertare se il Regno Unito riunisce le condizioni di cui all'articolo 539 e all'allegato 39, saranno effettuate una visita di valutazione e un'esperienza pilota nella misura imposta dal richiamato allegato e in base a condizioni e modalità concordate con il Regno Unito. In ogni caso sarà effettuata un'esperienza pilota in relazione alla consultazione di dati di cui all'articolo 537.
2. Sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, dell'esperienza pilota di cui al paragrafo 1, l'Unione stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito a norma del presente titolo.
3. In attesa dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla data o alle date stabilite dall'Unione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo ma non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può prorogare tale periodo una sola volta per un massimo di nove mesi.

ARTICOLO 541

Sospensione e disapplicazione

1. L'Unione, ove ritenga necessario modificare il presente titolo in quanto il diritto dell'Unione ha subito o sta per subire una modifica sostanziale nella materia da quello disciplinata, può informarne il Regno Unito al fine di concordare una modifica formale del presente accordo in relazione al presente titolo. Avvenuta la notifica, le parti avviano consultazioni.
2. Se entro nove mesi da questa comunicazione le parti non hanno raggiunto un accordo recante modifica del presente titolo, l'Unione può decidere di sospendere l'applicazione del presente titolo o di sue disposizioni per un periodo massimo di nove mesi. Prima della fine di tale periodo, le parti possono concordare una proroga della sospensione per un ulteriore periodo massimo di nove mesi. Se entro la fine del periodo di sospensione le parti non hanno raggiunto un accordo recante modifica del presente titolo, le disposizioni sospese cessano di applicarsi il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, salvo che l'Unione informi il Regno Unito che non intende più modificare il presente titolo. Nel qual caso si ripristinano le disposizioni sospese del presente titolo.

3. Se una delle disposizioni del presente titolo è sospesa a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano gli sviluppi necessari per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente titolo e interessata dalla sospensione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma del presente titolo prima che cessino provvisoriamente di applicarsi le disposizioni interessate dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

TITOLO III

TRASFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE

ARTICOLO 542

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo enuncia le norme in base alle quali l'autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati del codice di prenotazione per i voli tra l'Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie.
2. Il presente titolo si applica ai vettori aerei che effettuano voli passeggeri tra l'Unione e il Regno Unito.

3. Il presente titolo si applica inoltre ai vettori aerei che sono registrati o che conservano dati nell'Unione e che effettuano voli passeggeri da o verso il Regno Unito.

4. Il presente titolo disciplina anche la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale tra il Regno Unito e l'Unione per quanto riguarda i dati PNR.

ARTICOLO 543

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "vettore aereo": un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri tra il Regno Unito e l'Unione;
- b) "codice di prenotazione" ("PNR"): le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei e di prenotazione interessati per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze utilizzato per la registrazione dei passeggeri sui voli, o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità. In particolare, ai sensi del presente titolo, i dati PNR comprendono gli elementi enunciati nell'allegato 40;

- c) "autorità competente del Regno Unito": l'autorità del Regno Unito competente a ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del presente accordo. Se ha più autorità competenti, il Regno Unito dispone uno sportello unico per i dati dei passeggeri che permetta ai vettori aerei di trasferire i dati PNR a un punto d'accesso unico per la trasmissione dei dati, e designa un punto di contatto unico per ricevere e presentare le domande di cui all'articolo 546;
- d) "unità d'informazione sui passeggeri" ("UIP"): le unità istituite o designate dagli Stati membri, incaricate di ricevere e trattare i dati PNR;
- e) "terrorismo": i reati elencati nell'allegato 45;
- f) "reati gravi": i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto interno del Regno Unito.

ARTICOLO 544

Finalità d'uso dei dati PNR

1. Il Regno Unito provvede a che i dati PNR ricevuti a norma del presente titolo siano trattati esclusivamente a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti del terrorismo o di reati gravi, e al fine di sorvegliare il trattamento dei dati PNR nei termini previsti dal presente accordo.

2. In circostanze eccezionali l'autorità competente del Regno Unito può trattare i dati PNR se necessario per salvaguardare l'interesse vitale di una persona fisica, come in caso di:

- a) rischio di morte o lesione grave; o
- b) rischio grave per la salute pubblica, in particolare ai sensi delle norme internazionalmente riconosciute.

3. L'autorità competente del Regno Unito può trattare i dati PNR anche caso per caso, se a ordinare la divulgazione di dati PNR pertinenti è un giudice o un tribunale amministrativo del Regno Unito in un procedimento direttamente connesso a una delle finalità di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 545

Trasmissione dei dati PNR

1. L'Unione provvede affinché ai vettori aerei non sia impedito trasferire dati PNR all'autorità competente del Regno Unito ai sensi del presente titolo.

2. L'Unione provvede affinché i vettori aerei possano trasferire dati PNR all'autorità competente del Regno Unito tramite agenti autorizzati che agiscono per conto e sotto la responsabilità di un vettore aereo, a norma del presente titolo.

3. Il Regno Unito non richiede a un vettore aereo di trasmettere elementi del PNR che questi non abbia già raccolto o detenuto a fini di prenotazione.
4. Se un dato trasferito da un vettore aereo ai sensi del presente titolo non figura nell'elenco dell'allegato 40, il Regno Unito lo cancella non appena lo riceve.

ARTICOLO 546

Cooperazione giudiziaria e di polizia

1. L'autorità competente del Regno Unito scambia quanto prima con Europol o Eurojust, nei limiti dei rispettivi mandati, o con le UIP degli Stati membri tutte le opportune e pertinenti informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi.
2. L'autorità competente del Regno Unito scambia su richiesta di Europol o Eurojust, nei limiti dei rispettivi mandati, o delle le UIP degli Stati membri i dati PNR, i risultati del trattamento di quei dati o le informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi.
3. Le UIP degli Stati membri scambiano quanto prima con l'autorità competente del Regno Unito tutte le opportune e pertinenti informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi.

4. Le UIP degli Stati membri scambiano su richiesta dell'autorità competente del Regno Unito i dati PNR, i risultati del trattamento di quei dati o le informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi.

5. Le parti provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano scambiate nel rispetto degli accordi e delle modalità in materia di contrasto o di scambio di informazioni tra il Regno Unito e Europol, Eurojust o lo Stato membro interessato. In particolare, ai fini dello scambio di informazioni con Europol ai sensi del presente articolo è usata la linea di comunicazione sicura stabilita per lo scambio di informazioni tramite Europol.

6. L'autorità competente del Regno Unito e le UIP degli Stati membri provvedono a che sia scambiata a norma dei paragrafi da 1 a 4 soltanto la quantità minima di dati PNR necessaria.

ARTICOLO 547

Non discriminazione

Il Regno Unito provvede affinché le salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR si applichino a tutte le persone fisiche su base paritaria senza discriminazione illegittima.

ARTICOLO 548

Uso di categorie particolari di dati personali

A norma del presente titolo è vietato il trattamento di categorie particolari di dati personali. L'autorità competente del Regno Unito cancella i dati PNR a quella trasferiti, che contengano categorie particolari di dati personali.

ARTICOLO 549

Sicurezza e integrità dei dati

1. Il Regno Unito attua misure regolamentari, procedurali o tecniche per proteggere i dati PNR dall'accesso, dal trattamento o dalla perdita accidentali, illeciti o non autorizzati.
2. Il Regno Unito garantisce la verifica della conformità e la protezione, sicurezza, riservatezza e integrità dei dati. A tal fine il Regno Unito:
 - a) applica ai dati PNR procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione;
 - b) limita l'accesso ai dati PNR a funzionari autorizzati;
 - c) conserva i dati PNR in ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso; e

- d) istituisce un meccanismo per garantire che le interrogazioni dei dati PNR siano condotte in conformità dell'articolo 544.
3. Qualora l'accesso ai dati PNR di una persona fisica o la loro comunicazione avvengano senza autorizzazione, il Regno Unito prende misure per informare l'interessato, mitigare il rischio di danno e rimediare alla situazione.
4. L'autorità competente del Regno Unito informa senza indugio il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di qualunque incidente significativo riguardante l'accesso, il trattamento o la perdita accidentali, illeciti o non autorizzati di dati PNR.
5. Il Regno Unito provvede affinché qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, sia soggetta a misure correttive effettive e dissuasive, che possono includere sanzioni.

ARTICOLO 550

Trasparenza e informazione dei passeggeri

1. L'autorità competente del Regno Unito rende disponibile sul suo sito web:
- a) un elenco delle norme che autorizzano la raccolta dei dati PNR;

- b) le finalità della raccolta dei dati PNR;
- c) le modalità di protezione dei dati PNR;
- d) le modalità e i limiti in cui i dati PNR possono essere comunicati;
- e) informazioni sul diritto di accesso, rettifica, annotazione e sulle procedure di ricorso; e
- f) le informazioni di contatto per richieste eventuali.

2. Le parti lavorano con i terzi interessati, tra cui l'industria dell'aviazione e del trasporto aereo, per promuovere la trasparenza, nella fase di prenotazione, della finalità della raccolta, del trattamento e dell'uso dei dati PNR e delle modalità per chiedere l'accesso e la correzione e presentare ricorso. I vettori aerei forniscono ai passeggeri informazioni chiare e pertinenti in relazione al trasferimento di dati PNR a norma del presente titolo, comprendenti gli estremi dell'autorità destinataria, la finalità del trasferimento e il diritto di chiedere a detta autorità l'accesso ai propri dati personali trasferiti e la loro rettifica.

3. Una volta che i dati PNR conservati a norma dell'articolo 552 siano stati usati nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 553 ovvero siano stati divulgati a norma dell'articolo 555 o dell'articolo 556, il Regno Unito ne informa i passeggeri per iscritto, singolarmente e entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui tale comunicazione non è suscettibile di compromettere le indagini condotte dalle autorità pubbliche competenti, nella misura in cui siano disponibili le informazioni di contatto dei passeggeri o ne sia possibile il recupero con sforzi ragionevoli. Nella comunicazione rientrano informazioni sulle modalità con cui la persona fisica interessata può presentare ricorso amministrativo o giudiziario.

ARTICOLO 551

Trattamento automatizzato dei dati PNR

1. L'autorità competente del Regno Unito provvede affinché ogni trattamento automatizzato di dati PNR sia basato su modelli e criteri prestabiliti non discriminatori, specifici e affidabili che le consentano:
 - a) di raggiungere risultati che abbiano come obiettivo gli individui sui quali potrebbe gravare un sospetto ragionevole di partecipazione a terrorismo o a reati gravi; o
 - b) in circostanze eccezionali, di salvaguardare l'interesse vitale di una persona fisica a norma dell'articolo 544, paragrafo 2.

2. L'autorità competente del Regno Unito provvede affinché le banche dati con le quali sono confrontati i dati PNR siano affidabili, aggiornate e limitate alle banche dati che detta autorità usa in relazione alle finalità di cui all'articolo 544.

3. Il Regno Unito non può prendere decisioni che danneggino in modo significativo una persona fisica, soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR.

ARTICOLO 552

Conservazione dei dati PNR

1. Il Regno Unito non conserva dati PNR per più di cinque anni dalla data in cui li riceve.

2. Entro sei mesi dal trasferimento dei dati PNR di cui al paragrafo 1, tutti i dati PNR sono resi anonimi mascherando gli elementi seguenti che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero o altra persona fisica cui si riferiscono i dati PNR:

a) nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di passeggeri che viaggiano insieme figurante nel PNR;

- b) indirizzi, recapiti telefonici e di posta elettronica del passeggero, di chi ha prenotato il volo per il passeggero, delle persone tramite cui è possibile contattare il passeggero aereo e delle persone da informare in caso di emergenza;
- c) tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione nella misura in cui contengono informazioni che potrebbero servire a identificare una persona fisica;
- d) informazioni sui viaggiatori abituali ("Frequent flyer");
- e) altre informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request) nella misura in cui contengono informazioni che potrebbero consentire di identificare una persona fisica; e
- f) i dati API (Advance Passenger Information) raccolti.

3. L'autorità competente del Regno Unito può privare del mascheramento i dati PNR solo se necessario per svolgere indagini ai fini stabiliti dall'articolo 544. Detti dati PNR privati del mascheramento sono accessibili solo a un numero ridotto di funzionari specificamente autorizzati.

4. Nonostante il paragrafo 1, il Regno Unito cancella i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati. Per stabilire tale necessità, il Regno Unito individua elementi oggettivi da cui si possa dedurre che determinati passeggeri costituiscono un rischio in termini di lotta contro il terrorismo e reati gravi.

5. Ai fini del paragrafo 4, dovrebbe considerarsi data di partenza l'ultimo giorno del soggiorno legale massimo nel Regno Unito del passeggero in questione, salvo se è dato conoscere la data di partenza esatta.
6. L'uso dei dati conservati a norma del presente articolo è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 553.
7. Ogni anno un organo amministrativo indipendente nel Regno Unito valuta l'approccio seguito dall'autorità competente del Regno Unito in relazione alla necessità di conservare dati PNR a norma del paragrafo 4.
8. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 4, il Regno Unito può conservare i dati PNR necessari per una specifica azione, revisione, indagine o esecuzione, per un procedimento giudiziario, un'azione penale o per l'applicazione di sanzioni, fino alla loro conclusione.
9. Il Regno Unito cancella i dati PNR al termine del periodo di conservazione.
10. Il paragrafo 11 si applica per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell'Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4.

11. Il Regno Unito può derogare al paragrafo 4 su base temporanea e per un periodo transitorio la cui durata è prevista nel paragrafo 13, in attesa che apporti quanto prima gli adeguamenti tecnici. Durante il periodo transitorio l'autorità competente del Regno Unito impedisce l'uso dei dati PNR da cancellare a norma del paragrafo 4, applicando le garanzie complementari seguenti:

- a) i dati PNR sono accessibili solo a un numero ridotto di funzionari autorizzati e solo per quanto necessario a determinare se detti dati PNR debbano essere cancellati a norma del paragrafo 4;
- b) la richiesta di usare dati PNR è respinta per i dati da cancellare a norma del paragrafo 4 e non è dato ulteriore accesso a quei dati se dalla documentazione di cui alla lettera d) del presente paragrafo risulta che è stata già respinta una precedente richiesta di uso;
- c) è garantita la cancellazione dei dati PNR quanto prima e con il massimo impegno, considerate le circostanze particolari di cui al paragrafo 10; e
- d) quanto segue è documentato conformemente all'articolo 554 e la documentazione è messa a disposizione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 del presente articolo:
 - i) tutte le richieste di uso dei dati PNR;

- ii) data e ora di accesso ai dati PNR con l'intento di stabilire se ne fosse necessaria la cancellazione;
- iii) che la richiesta di usare i dati PNR è stata respinta a motivo del fatto che detti dati dovevano essere cancellati a norma del paragrafo 4, comprese la data e l'ora del rifiuto;
e
- iv) data o ora della cancellazione conformemente alla lettera c) del presente paragrafo.

12. Il Regno Unito trasmette al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente un anno dopo, nell'eventualità che il periodo transitorio sia prorogato di un altro anno:

- a) la relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 del presente articolo, comprensiva del parere dell'autorità di controllo del Regno Unito di cui all'articolo 525, paragrafo 3, sull'effettiva applicazione delle garanzie di cui al paragrafo 11 del presente articolo; e
- b) la valutazione del Regno Unito sul persistere delle circostanze particolari di cui al paragrafo 10 del presente articolo, completa di una descrizione degli sforzi messi in atto per trasformare il sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

13. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo per esaminare la relazione e la valutazione di cui al paragrafo 12. Nell'eventualità che persistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 10, il consiglio di partenariato proroga di un anno il periodo transitorio di cui al paragrafo 11. Il consiglio di partenariato proroga il periodo transitorio di un ulteriore ultimo anno, alle stesse condizioni e seguendo la medesima procedura che per la prima proroga, se i progressi compiuti sono sostanziali, sebbene non sia stato ancora possibile trasformare il sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4.

14. Il Regno Unito, ove ritenga infondato il rifiuto del consiglio di partenariato di accordare una delle due proroghe, può sospendere il presente titolo con un preavviso di un mese.

15. I paragrafi da 10 a 14 cessano di applicarsi al terzo anniversario della data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 553

Condizioni d'uso dei dati PNR

1. L'autorità competente del Regno Unito può usare dati PNR conservati a norma dell'articolo 552 per finalità diverse dai controlli di sicurezza e alle frontiere, compresa la divulgazione a norma dell'articolo 555 e dell'articolo 556, solo qualora emerga da nuove circostanze fondate su motivi oggettivi che i dati PNR di uno o più passeggeri potrebbero contribuire efficacemente al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 544.

2. L'uso dei dati PNR a opera dell'autorità competente del Regno Unito a norma del paragrafo 1 è subordinato a un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un organo amministrativo indipendente nel Regno Unito, su richiesta motivata dell'autorità competente del Regno Unito presentata secondo le norme e procedure interne di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell'azione penale, salvo:
 - a) in casi di urgenza debitamente accertata; o

 - b) se l'obiettivo è verificare l'affidabilità e l'attualità dei modelli e criteri prestabiliti su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati PNR, oppure definire nuovi modelli e criteri per tale trattamento.

ARTICOLO 554

Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR

L'autorità competente del Regno Unito registra e documenta tutti i trattamenti di dati PNR. Essa ricorre a detta registrazione o documentazione esclusivamente per:

- a) autocontrollo e verifica della legittimità del trattamento dei dati;
- b) garantire l'integrità dei dati;
- c) garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e
- d) garantire la sorveglianza.

ARTICOLO 555

Divulgazione all'interno del Regno Unito

1. L'autorità competente del Regno Unito non comunica dati PNR ad altre autorità pubbliche del Regno Unito, salvo se sono rispettate le condizioni seguenti:
 - a) le mansioni svolte dalle autorità pubbliche cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo 544;

- b) i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;
 - c) la comunicazione è necessaria nelle circostanze particolari ai fini stabiliti dall'articolo 544;
 - d) è comunicato solo il numero minimo di dati PNR necessari;
 - e) l'autorità pubblica destinataria offre una protezione equivalente alle salvaguardie descritte nel presente titolo; e
 - f) l'autorità pubblica destinataria non comunica i dati PNR ad altri soggetti, salvo che ciò sia autorizzato dall'autorità competente del Regno Unito alle condizioni previste dal presente paragrafo.
2. Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente titolo si applicano le salvaguardie disposte nel presente articolo.

ARTICOLO 556

Divulgazione all'esterno del Regno Unito

1. Il Regno Unito provvede affinché l'autorità competente del Regno Unito non comunichi dati PNR ad autorità pubbliche in paesi terzi, salvo se ricorrono le condizioni seguenti:
 - a) le mansioni svolte dalle autorità pubbliche cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo 544;
 - b) i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;
 - c) i dati PNR sono comunicati solo se necessario ai fini stabiliti dall'articolo 544;
 - d) è comunicato solo il numero minimo di dati PNR necessari; e
 - e) il paese terzo cui sono comunicati i dati PNR ha concluso un accordo con l'Unione che prescrive un livello di protezione dei dati personali comparabile a quello del presente accordo, oppure è soggetto a una decisione di diritto dell'Unione con la quale la Commissione ha deciso che detto paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del diritto dell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera e), l'autorità competente del Regno Unito può trasferire dati PNR a un paese terzo se:

- a) il capo dell'autorità, ovvero un alto funzionario da quello specificamente incaricato, ne ritiene necessaria la divulgazione per prevenire e indagare una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica o per tutelare gli interessi vitali di una persona fisica; e
- b) il paese terzo garantisce per iscritto, in conformità di un'intesa, di un accordo o altrimenti, che le informazioni saranno protette dalle garanzie applicabili in forza del diritto del Regno Unito al trattamento dei dati PNR ricevuti dall'Unione, comprese le garanzie di cui al presente titolo.

3. Il trasferimento a norma del paragrafo 2 del presente articolo è documentato. La documentazione è messa a disposizione, su richiesta, dell'autorità di controllo di cui all'articolo 525, paragrafo 3, e ricomprende data e ora del trasferimento, informazioni sull'autorità ricevente, motivazione del trasferimento e dati PNR trasferiti.

4. L'autorità competente del Regno Unito, ove comunichi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dati PNR provenienti da uno Stato membro e raccolti a norma del presente titolo, informa quanto prima le autorità di detto Stato membro dell'avvenuta divulgazione. Il Regno Unito provvede a tale informazione nel rispetto degli accordi o delle modalità in materia di contrasto o scambio di informazioni tra il Regno Unito e Europol, Eurojust o quello Stato membro.

5. Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente titolo si applicano le salvaguardie disposte nel presente articolo.

ARTICOLO 557

Metodo di trasferimento

I vettori aerei trasferiscono i dati PNR all'autorità competente del Regno Unito esclusivamente sulla base del "metodo push", metodo che applicano per il trasferimento di tali dati nella banca dati di detta autorità, e secondo le seguenti procedure obbligatorie per vettori aerei in base alle quali:

- a) trasferiscono i dati PNR con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell'autorità competente del Regno Unito o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;
- b) trasferiscono i dati PNR nel formato di messaggistica concordato; e
- c) trasferiscono i dati PNR in modo sicuro usando i protocolli comuni richiesti dall'autorità competente del Regno Unito.

ARTICOLO 558

Frequenza del trasferimento

1. L'autorità competente del Regno Unito richiede ai vettori aerei di trasferire i dati PNR:
 - a) inizialmente massimo 96 ore prima dell'orario di partenza previsto; e
 - b) per un massimo di cinque volte, come specificato dall'autorità medesima.
2. L'autorità competente del Regno Unito consente ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera b), agli aggiornamenti dei dati PNR trasferiti di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo.
3. L'autorità competente del Regno Unito comunica ai vettori aerei le precise fasi del trasferimento.
4. In casi specifici, quando risulta necessario accedere ulteriormente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa alle finalità dell'articolo 544, l'autorità competente del Regno Unito può richiedere ai vettori aerei di trasmettere i dati PNR prima di un trasferimento previsto, tra due trasferimenti o successivamente. Nell'esercizio di questa facoltà discrezionale, l'autorità competente del Regno Unito agisce in modo giudizioso e proporzionato e usa il metodo di trasferimento descritto all'articolo 557.

ARTICOLO 559

Cooperazione

L'autorità competente del Regno Unito e i punti di contatto nazionali degli Stati membri cooperano per garantire la coerenza dei rispettivi regimi di trattamento dei dati PNR in modo da rafforzare ulteriormente la sicurezza delle persone nel Regno Unito, nell'Unione e negli altri paesi.

ARTICOLO 560

Inderogabilità

Il presente titolo non va inteso nel senso che deroga agli obblighi vigenti tra il Regno Unito e gli Stati membri o i paesi terzi di chiedere o dare assistenza nel quadro di uno strumento di assistenza reciproca.

ARTICOLO 561

Consultazione e verifica

1. Le parti si informano reciprocamente in merito a ogni misura di cui è prevista l'adozione e che può avere ripercussioni sul presente titolo.

2. Nel procedere alla verifica congiunta del presente titolo di cui all'articolo 691, paragrafo 1, le parti prestano particolare attenzione alla necessità e alla proporzionalità del trattamento e della conservazione di dati PNR per ciascuna delle finalità di cui all'articolo 544. Detta verifica congiunta comprende anche un'analisi di come l'autorità competente del Regno Unito ha provveduto a che i modelli e i criteri prestabiliti e le banche dati di cui all'articolo 551 siano affidabili, pertinenti e attuali, tenendo conto dei dati statistici.

ARTICOLO 562

Sospensione della cooperazione prevista dal presente titolo

1. La parte che non ritenga più opportuno proseguire l'applicazione del presente titolo può notificare all'altra parte l'intenzione di sospendere detta applicazione. Avvenuta la notifica, le parti avviano consultazioni.
2. Se entro sei mesi da questa notifica le parti non hanno raggiunto una risoluzione, ciascuna parte può decidere di sospendere l'applicazione del presente titolo per un periodo massimo di sei mesi. Prima della fine di tale periodo, le parti possono concordare una proroga della sospensione per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Se entro la fine del periodo di sospensione le parti non hanno raggiunto una risoluzione riguardo al presente titolo, il presente titolo cessa di applicarsi il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, salvo che la parte notificante informi l'altra parte che intende ritirare la notifica. Nel qual caso si ripristina il presente titolo.

3. Se il presente titolo è sospeso a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano gli sviluppi necessari per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente titolo e interessata dalla sospensione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma del presente titolo prima che cessino provvisoriamente di applicarsi le disposizioni interessate dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

TITOLO IV

COOPERAZIONE PER LE INFORMAZIONI OPERATIVE

ARTICOLO 563

Cooperazione per le informazioni operative

1. L'obiettivo del presente titolo è consentire alle autorità competenti del Regno Unito e degli Stati membri, alle condizioni previste dal loro diritto interno e nei limiti delle loro competenze nonché nella misura in cui ciò non sia disposto in altri titoli della presente parte, di prestarsi reciproca assistenza fornendo le informazioni pertinenti a fini di:

a) prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati;

- b) esecuzione di sanzioni penali;
- c) salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse; e
- d) prevenzione e lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2. Ai fini del presente titolo, per "autorità competente" si intende la polizia, i servizi doganali o altra autorità interna che, in forza del diritto interno, è competente a intraprendere attività ai fini di cui al paragrafo 1.

3. Le informazioni, comprese quelle sulle persone ricercate e scomparse e sugli oggetti, possono essere richieste da un'autorità competente del Regno Unito o di uno Stato membro o essere fornite spontaneamente a un'autorità competente del Regno Unito o di uno Stato membro. Le informazioni possono essere fornite in risposta a una richiesta o spontaneamente, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le fornisce e nei limiti delle competenze di quest'ultima.

4. Le informazioni possono essere richieste e fornite nella misura in cui le condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le richiede o le fornisce non dispongano che la richiesta o la fornitura di informazioni debba essere effettuata o inoltrata dalle autorità giudiziarie.

5. In caso di urgenza l'autorità competente che fornisce le informazioni risponde a una richiesta, o fornisce informazioni spontaneamente, quanto prima.

6. L'autorità competente dello Stato richiedente può, conformemente al diritto interno applicabile, all'atto della presentazione della richiesta o successivamente, chiedere il consenso dello Stato che fornisce le informazioni affinché le informazioni possano essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria. Lo Stato che fornisce le informazioni può, alle condizioni di cui al titolo VIII e a quelle previste dal diritto interno applicabile, acconsentire a che le informazioni siano utilizzate a fini probatori dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Analogamente, qualora le informazioni siano fornite spontaneamente, lo Stato che le fornisce può acconsentire a che le stesse siano utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato ricevente. Se il consenso non è prestato ai sensi del presente paragrafo, le informazioni ricevute non possono essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria.

7. L'autorità competente che fornisce le informazioni può, ai sensi del diritto interno applicabile, imporre condizioni per l'uso delle informazioni fornite.

8. L'autorità competente può fornire, ai sensi del presente titolo, qualsiasi tipo di informazione in suo possesso, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile e nei limiti delle sue competenze. Le informazioni provenienti da altre fonti possono essere fornite solo se il trasferimento successivo di tali informazioni è consentito nel quadro in cui sono state ottenute dall'autorità competente che le fornisce.

9. Le informazioni possono essere fornite ai sensi del presente titolo attraverso qualsiasi canale di comunicazione appropriato, compresa la linea di comunicazione sicura ai fini della fornitura di informazioni tramite Europol.

10. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione o la conclusione di accordi bilaterali tra il Regno Unito e gli Stati membri, purché che gli Stati membri agiscano nel rispetto del diritto dell'Unione. Lascia inoltre impregiudicati gli altri poteri di cui dispongono le autorità competenti del Regno Unito o degli Stati membri ai sensi del diritto interno o internazionale applicabile per fornire assistenza attraverso lo scambio di informazioni ai fini di cui al paragrafo 1.

TITOLO V

COOPERAZIONE CON EUROPOL

ARTICOLO 564

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è stabilire relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri e del Regno Unito e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate all'articolo 566.

ARTICOLO 565

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "Europol": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, istituita a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento Europol");
- b) "autorità competente": per l'Unione, Europol e, per il Regno Unito, un'autorità di contrasto interna preposta alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto interno.

ARTICOLO 566

Forme di criminalità

1. La cooperazione istituita a norma del presente titolo riguarda le forme di criminalità di competenza di Europol, elencate nell'allegato 41, compresi i reati connessi.

¹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme di criminalità.

3. In caso di modifica dell'elenco delle forme di criminalità per le quali Europol è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'allegato 41 a decorrere dalla data in cui prende effetto la modifica della competenza di Europol.

ARTICOLO 567

Ambito di applicazione della cooperazione

Oltre allo scambio di dati personali alle condizioni stabilite nel presente titolo e conformemente ai compiti di Europol definiti nel regolamento Europol, la cooperazione può comprendere in particolare:

- a) lo scambio di informazioni quali conoscenze specialistiche;
- b) rapporti generali sulla situazione;
- c) risultati di analisi strategiche;

- d) informazioni sulle procedure di indagine penale;
- e) informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità;
- f) la partecipazione ad attività di formazione; e
- g) la prestazione di consulenza e sostegno in singole indagini penali nonché la cooperazione operativa.

ARTICOLO 568

Punto di contatto nazionale e ufficiali di collegamento

1. Il Regno Unito designa un punto di contatto nazionale che funge da punto di contatto centrale tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.
2. Lo scambio di informazioni tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito ha luogo tra Europol e il punto di contatto nazionale di cui al paragrafo 1. Ciò non preclude tuttavia lo scambio diretto di informazioni tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito, se ritenuto opportuno sia da Europol sia dalle autorità competenti in questione.

3. Il punto di contatto nazionale è anche il punto di contatto centrale per quanto riguarda l'esame, la rettifica e la cancellazione di dati personali.
4. Al fine di agevolare la cooperazione stabilita a norma del presente titolo, il Regno Unito distacca presso Europol uno o più ufficiali di collegamento. Europol può distaccare uno o più ufficiali di collegamento nel Regno Unito.
5. Il Regno Unito provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento abbiano un accesso rapido e, ove tecnicamente possibile, diretto alle pertinenti banche dati interne del Regno Unito necessarie per svolgere i loro compiti.
6. Il numero di ufficiali di collegamento, i dettagli dei loro compiti, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da accordi di lavoro di cui all'articolo 577 conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.
7. Gli ufficiali di collegamento del Regno Unito e i rappresentanti delle autorità competenti del Regno Unito possono essere invitati alle riunioni operative. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri e quelli di paesi terzi, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, il personale Europol e altre parti interessate possono partecipare alle riunioni organizzate dagli ufficiali di collegamento o dalle autorità competenti del Regno Unito.

ARTICOLO 569

Scambi di informazioni

1. Gli scambi di informazioni tra le autorità competenti sono conformi agli obiettivi e alle disposizioni del presente titolo. I dati personali sono trattati unicamente per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2.
2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati personali sono trasferiti. Per i trasferimenti a Europol, la o le finalità di tale trasferimento sono specificate in linea con le finalità specifiche del trattamento stabilite nel regolamento Europol. Se l'autorità competente che ha operato il trasferimento non lo ha fatto, l'autorità competente ricevente, d'intesa con la predetta autorità, tratta i dati personali al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento. Le autorità competenti possono trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per la quale i dati sono stati forniti solo previa autorizzazione dell'autorità competente che ha operato il trasferimento.
3. Le autorità competenti che ricevono i dati personali garantiscono che i dati saranno trattati ai soli fini per cui sono stati trasferiti. I dati sono cancellati non appena non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati trasferiti.

4. Europol e le autorità competenti del Regno Unito stabiliscono senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei dati personali, se e in quale misura tali dati personali siano necessari per la finalità per la quale sono stati trasferiti e ne informano l'autorità che ha operato il trasferimento.

ARTICOLO 570

Limitazioni di accesso e di ulteriore uso dei dati personali trasferiti

1. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati trasferiti, l'autorità competente che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità competente ricevente.
2. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 1.

3. Ciascuna parte garantisce che le informazioni trasferite a norma del presente titolo sono state raccolte, conservate e trasferite conformemente al rispettivo quadro giuridico. Ciascuna parte garantisce, per quanto possibile, che tali informazioni non sono state ottenute in violazione dei diritti umani. Tali informazioni non possono essere trasferite se, per quanto ragionevolmente prevedibile, potrebbero essere utilizzate per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele o disumano.

ARTICOLO 571

Diverse categorie di interessati

1. È vietato il trasferimento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto salvo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere un reato.
2. Il Regno Unito ed Europol provvedono ciascuno affinché il trattamento di dati personali di cui al paragrafo 1 sia soggetto a garanzie supplementari, tra cui limitazioni di accesso, misure di sicurezza supplementari e limitazioni ai trasferimenti successivi.

ARTICOLO 572

Agevolazione del flusso di dati personali tra il Regno Unito e Europol

Al fine di conseguire reciproci vantaggi operativi, le parti si adoperano per cooperare in futuro affinché gli scambi di dati tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito possano avvenire il più rapidamente possibile, e per considerare di integrare eventuali nuovi processi e sviluppi tecnici che potrebbero contribuire a tale obiettivo, tenendo conto nel contempo del fatto che il Regno Unito non è uno Stato membro.

ARTICOLO 573

Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni

1. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'affidabilità della fonte dell'informazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
 - b) l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

c) l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

d) l'affidabilità della fonte non può essere valutata.

2. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'esattezza dell'informazione sulla base dei seguenti criteri:

a) l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;

b) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;

c) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate;

d) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata.

3. Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, l'autorità competente ricevente giunge alla conclusione che la valutazione delle informazioni o della fonte fornita dall'autorità competente trasferente a norma dei paragrafi 1 e 2 deve essere rettificata, ne informa tale autorità competente e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo l'autorità ricevente competente non può modificare la valutazione delle informazioni ricevute o della loro fonte.

4. Se riceve informazioni non corredate di una valutazione, l'autorità competente cerca, per quanto possibile e se possibile di concerto con l'autorità competente che ha operato il trasferimento, di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso.

5. Se non è possibile effettuare una valutazione attendibile, le informazioni sono valutate conformemente al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera d).

ARTICOLO 574

Sicurezza dello scambio di informazioni

1. Le misure tecniche e organizzative messe in atto per garantire la sicurezza dello scambio di informazioni a norma del presente titolo sono stabilite in accordi amministrativi di cui all'articolo 577 conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

2. Le parti convengono di istituire, attuare e gestire una linea di comunicazione sicura per lo scambio di informazioni tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

3. I termini e le condizioni d'uso della linea di comunicazione sicura sono disciplinati da intese amministrative di cui all'articolo 576 concluse tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

ARTICOLO 575

Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Europol né le autorità competenti del Regno Unito possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.
2. Se Europol o le autorità competenti del Regno Unito sono tenute a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità competente o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità competente, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 da Europol o dalle autorità competenti del Regno Unito è rimborsato dall'altra autorità competente, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente titolo.
3. Europol e le autorità competenti del Regno Unito non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 576

Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente titolo, sono disciplinati da accordi di lavoro e intese amministrative di cui all'articolo 577 conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

ARTICOLO 577

Accordi di lavoro e intese amministrative

1. I dettagli della cooperazione tra il Regno Unito e Europol, ove appropriato, per integrare e attuare le disposizioni del presente titolo sono oggetto di accordi di lavoro di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento Europol e di intese amministrative di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Europol conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

2. Fatte salve le disposizioni del presente titolo e rispecchiando nel contempo lo status del Regno Unito di Stato non membro, Europol e le autorità competenti del Regno Unito, previa decisione del consiglio di amministrazione di Europol, includono in accordi di lavoro o intese amministrative, a seconda del caso, disposizioni che integrano o attuano il presente titolo e che consentono in particolare:

- a) le consultazioni tra Europol e uno o più rappresentanti del punto di contatto nazionale del Regno Unito su questioni politiche e di interesse comune al fine di conseguire i loro obiettivi e coordinare le rispettive attività e di promuovere la cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito;
- b) la partecipazione di uno o più rappresentanti del Regno Unito, in qualità di osservatori, a riunioni specifiche dei capi delle unità nazionali Europol, conformemente alle norme procedurali di tali riunioni;
- c) l'associazione di uno o più rappresentanti del Regno Unito a progetti di analisi operativa, conformemente alle norme stabilite dai pertinenti organi di *governance* di Europol;
- d) la specificazione dei compiti degli ufficiali di collegamento, dei loro diritti e obblighi e dei relativi costi; o
- e) la cooperazione tra le autorità competenti del Regno Unito ed Europol in caso di violazioni della vita privata o della sicurezza.

3. Il contenuto degli accordi di lavoro o delle intese amministrative può essere stabilito insieme in un unico documento.

ARTICOLO 578

Notificazione dell'attuazione

1. Il Regno Unito ed Europol rendono ciascuno accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali trasferiti a norma del presente titolo, compresi i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, e provvedono ciascuno affinché una copia di tale documento sia fornita all'altra parte.

2. Qualora non esistano già, il Regno Unito ed Europol adottano norme che specificano il modo in cui sarà garantito nella pratica il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali. Il Regno Unito e Europol inviano ciascuno una copia di tali norme all'altra parte e alle rispettive autorità di controllo.

ARTICOLO 579

Poteri di Europol

Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da creare l'obbligo in capo a Europol di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito al di là delle competenze di Europol fissate dal pertinente diritto dell'Unione.

TITOLO VI

COOPERAZIONE CON EUROJUST

ARTICOLO 580

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è stabilire una cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nella lotta contro le forme gravi criminalità di cui all'articolo 582.

ARTICOLO 581

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "Eurojust": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento Eurojust");

¹ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

- b) "autorità competente": per l'Unione, Eurojust, rappresentata dal collegio o da un membro nazionale, e, per il Regno Unito, un'autorità interna competente ai sensi del diritto interno in materia di indagine e azione penale;
- c) "collegio": il collegio di Eurojust, di cui al regolamento Eurojust;
- d) "membro nazionale": il membro nazionale distaccato presso Eurojust da ciascuno Stato membro, di cui al regolamento Eurojust;
- e) "assistente": una persona che può assistere un membro nazionale e l'aggiunto del membro nazionale, o il pubblico ministero di collegamento, di cui al regolamento Eurojust e all'articolo 585, paragrafo 3, rispettivamente;
- f) "pubblico ministero di collegamento": un pubblico ministero distaccato dal Regno Unito presso Eurojust e soggetto al diritto interno del Regno Unito per quanto riguarda lo status di pubblico ministero;
- g) "magistrato di collegamento": un magistrato distaccato da Eurojust nel Regno Unito conformemente all'articolo 586;
- h) "corrispondente interno in materia di terrorismo": il punto di contatto designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 584, responsabile del trattamento della corrispondenza in materia di terrorismo.

ARTICOLO 582

Forme di criminalità

1. La cooperazione istituita a norma del presente titolo riguarda le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, elencate nell'allegato 42, compresi i reati connessi.
2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme gravi di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme gravi di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme gravi di criminalità.
3. In caso di modifica dell'elenco delle forme gravi di criminalità per le quali Eurojust è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'allegato 42 a decorrere dalla data in cui prende effetto la modifica della competenza di Eurojust.

ARTICOLO 583

Ambito di applicazione della cooperazione

Le parti provvedono affinché Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito cooperino nei settori di attività di cui agli articoli 2 e 54 del regolamento Eurojust e al presente titolo.

ARTICOLO 584

Punti di contatto per Eurojust

1. Il Regno Unito istituisce o nomina almeno un punto di contatto per Eurojust all'interno delle proprie autorità competenti.
2. Il Regno Unito designa uno dei suoi punti di contatto quale corrispondente interno del Regno Unito in materia di terrorismo.

ARTICOLO 585

Pubblico ministero di collegamento

1. Al fine di agevolare la cooperazione istituita a norma del presente titolo, il Regno Unito distacca presso Eurojust un pubblico ministero di collegamento.
2. Il mandato e la durata del distacco sono stabiliti dal Regno Unito.
3. Il pubblico ministero di collegamento può essere assistito da un massimo di cinque assistenti, in funzione del volume della cooperazione. Se necessario, gli assistenti possono sostituire il pubblico ministero di collegamento o agire a nome del pubblico ministero di collegamento.
4. Il Regno Unito informa Eurojust della natura e della portata dei poteri giudiziari di cui godono il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento nel Regno Unito per svolgere i loro compiti conformemente al presente titolo. Il Regno Unito conferisce al pubblico ministero di collegamento e agli assistenti del pubblico ministero di collegamento la competenza ad agire in relazione alle autorità giudiziarie straniere.
5. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento hanno accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale interno o in qualsiasi altro registro del Regno Unito conformemente a quanto previsto dal diritto interno nel caso di un pubblico ministero o di una persona con pari prerogative.

6. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento possono contattare direttamente le autorità competenti del Regno Unito.

7. Il numero di assistenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, i dettagli dei compiti del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 594 concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito.

8. I documenti di lavoro del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento sono custoditi in modo inviolabile da Eurojust.

ARTICOLO 586

Magistrato di collegamento

1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con il Regno Unito nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno, Eurojust può distaccare un magistrato di collegamento presso il Regno Unito conformemente all'articolo 53 del regolamento Eurojust.

2. I dettagli dei compiti del magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e obblighi del magistrato di collegamento e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 594 concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito.

ARTICOLO 587

Riunioni operative e strategiche

1. Il pubblico ministero di collegamento, gli assistenti del pubblico ministero di collegamento e i rappresentanti di altre autorità competenti del Regno Unito, compreso il punto di contatto per Eurojust, possono partecipare alle riunioni per quanto riguarda le questioni strategiche, su invito del presidente di Eurojust, e alle riunioni per quanto riguarda le questioni operative con l'approvazione dei membri nazionali interessati.
2. I membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, il direttore amministrativo di Eurojust e il personale di Eurojust possono partecipare alle riunioni organizzate dal pubblico ministero di collegamento, dagli assistenti del pubblico ministero di collegamento o da altre autorità competenti del Regno Unito, compreso il punto di contatto per Eurojust.

ARTICOLO 588

Scambio di dati non personali

Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito possono scambiare dati non personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti per la cooperazione nel quadro del presente titolo e fatta salva qualsiasi limitazione a norma dell'articolo 593.

ARTICOLO 589

Scambio di dati personali

1. I dati personali richiesti e ricevuti dalle autorità competenti a norma del presente titolo sono da esse trattati unicamente per gli obiettivi di cui all'articolo 580, per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fatte salve le limitazioni di accesso o di ulteriore uso di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento indica chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati sono trasferiti.
3. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati forniti, l'autorità che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità ricevente.
4. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 3.

ARTICOLO 590

Canali di trasmissione

1. Le informazioni sono scambiate:
 - a) tra il pubblico ministero di collegamento o gli assistenti del pubblico ministero di collegamento o, in mancanza di nomina o di disponibilità, il punto di contatto del Regno Unito per Eurojust e i membri nazionali interessati o il collegio;
 - b) se Eurojust ha distaccato un magistrato di collegamento nel Regno Unito, tra il magistrato di collegamento e qualsiasi autorità competente del Regno Unito; in tal caso, il pubblico ministero di collegamento è informato di tali scambi di informazioni; o
 - c) direttamente tra un'autorità competente del Regno Unito e i membri nazionali interessati o il collegio; In tal caso, il pubblico ministero di collegamento e, se del caso, il magistrato di collegamento sono informati di tali scambi di informazioni.
2. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito possono convenire di utilizzare altri canali per lo scambio di informazioni in casi particolari.
3. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito provvedono ciascuno affinché i rispettivi rappresentanti siano autorizzati a scambiare informazioni al livello appropriato in conformità, rispettivamente, della legislazione del Regno Unito e del regolamento Eurojust, e siano adeguatamente controllati.

ARTICOLO 591

Trasferimenti successivi

Le autorità competenti del Regno Unito e Eurojust si astengono dal comunicare le informazioni ricevute dall'altra parte a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale senza il consenso di Eurojust o dell'autorità competente del Regno Unito che le ha fornite e senza garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 592

Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Eurojust né le autorità competenti del Regno Unito possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.

2. Se una delle autorità competenti è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 dall'autorità competente è rimborsato dall'altra autorità, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente titolo.

3. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 593

Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente titolo, sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 594 concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito.

ARTICOLO 594

Accordo di lavoro

Le modalità di cooperazione tra le parti necessarie per l'attuazione del presente titolo sono oggetto di un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento Eurojust.

ARTICOLO 595

Poteri di Eurojust

Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da creare un obbligo in capo a Eurojust di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito al di là delle competenze di Eurojust fissate dal pertinente diritto dell'Unione.

TITOLO VII

CONSEGNA

ARTICOLO 596

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d'arresto conformemente ai termini del presente titolo.

ARTICOLO 597

Principio di proporzionalità

La cooperazione mediante il mandato d'arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare.

ARTICOLO 598

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "mandato d'arresto": una decisione giudiziaria emessa da uno Stato in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà;
- b) "autorità giudiziaria": un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero. Un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;
- c) "autorità giudiziaria dell'esecuzione": l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che, in base al diritto interno di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato d'arresto;
- d) "autorità giudiziaria emittente": l'autorità giudiziaria dello Stato emittente che, in base al diritto interno di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto.

ARTICOLO 599

Ambito di applicazione

1. Il mandato d'arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, la consegna è subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.

3. Fatti salvi l'articolo 600, l'articolo 601, paragrafo 1, lettere da b) a h), e gli articoli 602, 603 e 604, uno Stato non può rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto emesso per il seguente comportamento laddove tale comportamento sia punibile con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi:

- a) il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, di uno o più reati in materia di terrorismo, di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977, o di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, o omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro, presa di ostaggi o stupro, anche se l'interessato non partecipa all'esecuzione effettiva del o dei reati in questione; tale contributo deve essere intenzionale e realizzato con la consapevolezza che la partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali del gruppo; o
- b) terrorismo quale definito nell'allegato 45.

4. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 2 non si applicherà, purché il reato su cui si basa il mandato sia:

- a) uno dei reati elencati al paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato emittente, e

b) punibile nello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.

5. I reati di cui al paragrafo 4 sono:

- partecipazione a un'organizzazione criminale;
- terrorismo quale definito nell'allegato 45;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione, comprese le tangenti;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione;
- riciclaggio di proventi da reato;
- falsificazione e contraffazione di monete;

- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario;
- lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- rapina organizzata o a mano armata;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket ed estorsioni;

- contraffazione e pirateria di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- stupro;
- incendio doloso;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale; e
- sabotaggio.

ARTICOLO 600

Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto

L'esecuzione del mandato d'arresto è rifiutata:

- a) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;
- b) se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna; o
- c) se la persona oggetto del mandato d'arresto non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto in base alla legge dello Stato di esecuzione.

ARTICOLO 601

Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto

1. L'esecuzione del mandato d'arresto può essere rifiutata:
 - a) se, in uno dei casi di cui all'articolo 599, paragrafo 2, il fatto che è alla base del mandato d'arresto non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato emittente;
 - b) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto è in corso un'azione nello Stato di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto;
 - c) se le autorità giudiziarie dello Stato dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;
 - d) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato in virtù del proprio diritto penale;

- e) se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge del paese di condanna;
- f) se il mandato d'arresto è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata dimora nello Stato di esecuzione, ne è cittadino o vi risiede, e tale Stato si impegna a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato di esecuzione, quest'ultimo può rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto solo dopo che la persona ricercata ha acconsentito al trasferimento della pena o della misura di sicurezza;
- g) se il mandato d'arresto riguarda reati:
 - i) che dalla legge dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; o
 - ii) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato emittente, se la legge dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

h) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

i) se il mandato d'arresto è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata non è comparsa personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato emittente:

i) a tempo debito:

A) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente della data e del luogo del processo fissato;

e

B) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii) essendo al corrente della data e del luogo del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

A) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

B) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

iv) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

A) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

B) sarà informato del termine entro cui l'interessato deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto pertinente.

2. Qualora il mandato d'arresto sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e l'interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione. La richiesta dell'interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto. La sentenza è trasmessa all'interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.

3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto interno dello Stato emittente, a intervalli regolari o su richiesta dell'interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l'appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.

ARTICOLO 602

Eccezione relativa ai reati politici

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che il reato può essere considerato dallo Stato di esecuzione come un reato politico o fatto connesso con un reato politico o ancora un reato determinato da motivi politici.

2. Tuttavia il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il paragrafo 1 si applicherà solo in relazione:

a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo;

- b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, se tali reati di cospirazione o associazione per delinquere corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 599, paragrafo 3, del presente accordo; e
 - c) terrorismo quale definito nell'allegato 45 del presente accordo.
3. Qualora un mandato d'arresto sia stato emesso da uno Stato che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2 o da uno Stato a nome del quale è stata effettuata tale notifica, lo Stato di esecuzione del mandato d'arresto può applicare la reciprocità.

ARTICOLO 603

Eccezione relativa alla cittadinanza

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la persona ricercata è cittadino dello Stato di esecuzione.

2. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che i loro cittadini non saranno consegnati o che la consegna dei loro cittadini sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche. La notifica si basa su motivi connessi ai principi fondamentali o alle prassi dell'ordinamento giuridico interno del Regno Unito o dello Stato a nome del quale è stata effettuata la notifica. In tal caso l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, o il Regno Unito, a seconda del caso, può notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica dell'altra parte, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione dello Stato membro o del Regno Unito, a seconda del caso, possono rifiutare di consegnare i propri cittadini a tale Stato o che tale consegna è autorizzata solo a determinate condizioni specifiche.

3. Nel caso in cui uno Stato abbia rifiutato di eseguire un mandato d'arresto sulla base del fatto che, nel caso del Regno Unito, ha effettuato una notifica o, nel caso di uno Stato membro, l'Unione ha effettuato una notifica a suo nome, conformemente al paragrafo 2, tale Stato valuta la possibilità di avviare un procedimento nei confronti del proprio cittadino che sia commisurato all'oggetto del mandato d'arresto, tenuto conto del parere dello Stato di emissione. Nel caso in cui un'autorità giudiziaria decida di non avviare tale procedimento, la vittima del reato su cui si basa il mandato d'arresto deve poter ricevere informazioni sulla decisione conformemente al diritto interno applicabile.

4. Qualora le autorità competenti di uno Stato avviino un procedimento nei confronti del proprio cittadino conformemente al paragrafo 3, tale Stato provvede affinché le sue autorità competenti possano prendere le misure appropriate per assistere le vittime e i testimoni nel caso in cui costoro risiedano in un altro Stato, in particolare per quanto riguarda le modalità di svolgimento del procedimento.

ARTICOLO 604

Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari

L'esecuzione del mandato d'arresto da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie:

- a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è punibile nello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, lo Stato di esecuzione può subordinare l'esecuzione del mandato alla condizione che lo Stato emittente dia una garanzia, considerata sufficiente dallo Stato di esecuzione, che esso procederà a una revisione della pena o della misura inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure incoraggerà l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita;

- b) se la persona oggetto del mandato d'arresto ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato di esecuzione, la sua consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato di esecuzione, la garanzia che la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena è subordinata alla condizione che la persona ricercata, dopo essere stata ascoltata, acconsenta a essere rinviata nello Stato di esecuzione;
- c) se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d'arresto.

ARTICOLO 605

Ricorso all'autorità centrale

1. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno comunicare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie rispettivamente la propria autorità centrale, nel caso del Regno Unito, e, nel caso dell'Unione, l'autorità centrale di ciascuno Stato che ha designato tale autorità o, se l'ordinamento giuridico dello Stato interessato lo prevede, più di un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti.

2. All'atto della notifica al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di cui al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno indicare che, per effetto dell'organizzazione del sistema giudiziario interno degli Stati interessati, l'autorità centrale o le autorità centrali sono responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei mandati d'arresto, nonché di tutta la corrispondenza ufficiale relativa alla trasmissione e alla ricezione amministrativa dei mandati d'arresto. Tale indicazione è vincolante per tutte le autorità dello Stato emittente.

ARTICOLO 606

Contenuto e forma del mandato d'arresto

1. Il mandato d'arresto contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dall'allegato 43:
 - a) identità e cittadinanza del ricercato;
 - b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
 - c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 599;

- d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 599;
- e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
- f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; e
- g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che sarà accettata una traduzione in una o più lingue ufficiali di uno Stato.

ARTICOLO 607

Trasmissione di un mandato d'arresto

Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

ARTICOLO 608

Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto

1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.
2. L'autorità giudiziaria emittente può chiedere all'Organizzazione internazionale della polizia criminale ("Interpol") di trasmettere il mandato d'arresto.
3. L'autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di verificare l'autenticità del mandato d'arresto.

4. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati.

5. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.

ARTICOLO 609

Diritti del ricercato

1. Se il ricercato è arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità del proprio diritto interno, del mandato d'arresto e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna allo Stato emittente.

2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto che non parla o non comprende la lingua del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto ha il diritto di essere assistito da un interprete e di ricevere una traduzione scritta nella propria lingua materna o in qualsiasi altra lingua che tale persona parla o comprende, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione.

3. Il ricercato ha il diritto di essere assistito da un difensore in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione al momento dell'arresto.
4. Il ricercato è informato del suo diritto di nominare un difensore nello Stato di emissione allo scopo di assistere il difensore nello Stato di esecuzione durante il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i termini di cui all'articolo 621.
5. Il ricercato arrestato ha il diritto di informare del mandato d'arresto le autorità consolari del suo Stato di cittadinanza o, se è apolide, le autorità consolari del suo Stato di residenza abituale senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità, se lo desidera.

ARTICOLO 610

Mantenimento in custodia

Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato adotti le misure ritenute necessarie a evitare che il ricercato si dia alla fuga.

ARTICOLO 611

Consenso alla consegna

1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 625, paragrafo 2, devono essere raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione.
2. Ciascuno Stato adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore.
3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato di esecuzione.

4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità delle norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 621 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che desiderano avvalersi di tale possibilità, indicando le modalità in base alle quali è possibile revocare il consenso e qualsiasi loro successiva modifica.

ARTICOLO 612

Audizione del ricercato

Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 611, l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione.

ARTICOLO 613

Decisione sulla consegna

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dal presente titolo, in particolare il principio di proporzionalità di cui all'articolo 597.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all'articolo 597, agli articoli da 600 a 602, e agli articoli 604 e 606 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 615.

3. L'autorità giudiziaria emittente può in qualsiasi momento trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

ARTICOLO 614

Decisione in caso di concorso di richieste

1. Se due o più Stati hanno emesso un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati d'arresto debba essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze, soprattutto della gravità relativa del reato e del luogo in cui questo è avvenuto, delle date rispettive di emissione dei mandati d'arresto o dei mandati d'arresto europei e del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà, nonché degli obblighi giuridici degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, i principi di libera circolazione e di non discriminazione in base alla nazionalità.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione di uno Stato membro può richiedere una consulenza all'Eurojust per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.
3. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto e una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato d'arresto o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

ARTICOLO 615

Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto

1. Un mandato d'arresto deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.
2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso.
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.
4. In casi particolari, se il mandato d'arresto non può essere eseguito entro i termini di cui al paragrafo 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto deve essere motivato.

ARTICOLO 616

Situazione in attesa della decisione

1. Se il mandato d'arresto è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione:
 - a) accetta che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 617; o
 - b) accetta il trasferimento temporaneo del ricercato.
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.

ARTICOLO 617

Audizione della persona in attesa della decisione

1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria. A tal fine, la persona ricercata è assistita da un difensore nominato conformemente alla legge dello Stato emittente.

2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 618

Privilegi e immunità

1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato di esecuzione, i termini di cui all'articolo 615 cominciano a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.

2. Lo Stato di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.

3. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato, paese terzo o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.

ARTICOLO 619

Conflitto di obblighi internazionali

1. Il presente accordo non pregiudica gli obblighi dello Stato di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da un paese terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso del paese terzo dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato emittente. I termini di cui all'articolo 615 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui le norme in materia di specialità cessano di essere applicate.

2. In attesa della decisione del paese terzo da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato di esecuzione si accerta che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

ARTICOLO 620

Notifica della decisione

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto.

ARTICOLO 621

Termini per la consegna

1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.
2. Il ricercato è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto.
3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, per esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5. Se allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 continua a trovarsi in stato di custodia, il ricercato è rilasciato. Non appena risulta che una persona debba essere rilasciata a norma del presente paragrafo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano e concordano le modalità di consegna della persona.

ARTICOLO 622

Consegna rinviata o condizionale

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto nel territorio dello Stato di esecuzione.

2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato emittente.

ARTICOLO 623

Transito

1. Ciascuno Stato consente il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:

- a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto;
- b) l'esistenza di un mandato d'arresto;
- c) la natura e la qualificazione giuridica del reato; e
- d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo.

2. Lo Stato a nome del quale è stata effettuata una notifica a norma dell'articolo 603, paragrafo 2, secondo cui i suoi cittadini non saranno consegnati o la consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche, può rifiutare il transito dei suoi cittadini attraverso il suo territorio alle stesse condizioni o sottoporlo alle stesse condizioni.

3. Gli Stati designano un'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale a esse relativa.
4. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 3 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato di transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura.
5. Il presente articolo non si applica se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato emittente fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 3 le informazioni di cui al paragrafo 1.
6. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato, il presente articolo si applica *mutatis mutandis*. In particolare, i riferimenti a un "mandato d'arresto" sono intesi come riferimenti a una "richiesta di estradizione".

ARTICOLO 624

Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione

1. Lo Stato emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 605 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto.

ARTICOLO 625

Eventuali azioni penali per altri reati

1. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, nei rapporti con altri Stati a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica nei casi seguenti:
- a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
 - b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
 - c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
 - d) la persona potrebbe essere soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, in particolare una pena pecuniaria o una misura sostitutiva della pena pecuniaria, anche se la pena o misura può restringere la sua libertà personale;
 - e) la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 611;
 - f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia deve essere raccolta dalla competente autorità giudiziaria dello Stato emittente e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest'ultimo. Essa deve essere redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e

g) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dà il suo assenso in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

4. La richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 606, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 606, paragrafo 2. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente titolo. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 600 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 601, o all'articolo 602, paragrafo 2, e all'articolo 603, paragrafo 2. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all'articolo 604, lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

ARTICOLO 626

Consegna o estradizione successiva

1. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, nei rapporti con altri Stati membri a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona a uno Stato, diverso dallo Stato di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2. Una persona consegnata allo Stato emittente a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato di esecuzione a uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:
- a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
 - b) il ricercato consente a essere consegnato a uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo. Il consenso deve essere raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato emittente e verbalizzato in conformità del diritto interno di quest'ultimo. Esso deve essere redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e
 - c) il ricercato non è soggetto alla regola della specialità, conformemente all'articolo 625, paragrafo 3, lettera a), e), f) o g).
3. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna a un altro Stato secondo le seguenti regole:
- a) la richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione conformemente all'articolo 607, corredata delle informazioni di cui all'articolo 606, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 606, paragrafo 2;

- b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente accordo;
 - c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; e
 - d) l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 600 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 601, all'articolo 602, paragrafo 2, e all'articolo 603, paragrafo 2.
4. Per le situazioni di cui all'articolo 604, lo Stato emittente fornisce le garanzie ivi previste.
5. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto non è estradata verso un paese terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché del diritto interno del medesimo.

ARTICOLO 627

Consegna di beni

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità del diritto interno e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:
- a) possono essere necessari come prova; o

b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.

2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione a un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato emittente a condizione che siano successivamente restituiti.

4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale.

ARTICOLO 628

Spese

1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato di esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto sono a carico di detto Stato.

2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato emittente.

ARTICOLO 629

Relazioni con gli altri strumenti giuridici

1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati e paesi terzi, le disposizioni contenute nel presente titolo sostituiscono, a partire dalla data della entrata in vigore del presente accordo, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra il Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro:

- a) la convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e i relativi protocolli addizionali; e
- b) la convenzione europea per la repressione del terrorismo, per quanto riguarda l'extradizione.

2. Laddove le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati ovvero a territori per i quali uno Stato si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica il presente titolo, tali convenzioni continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati.

ARTICOLO 630

Riesame delle notifiche

Nell'effettuare il riesame congiunto del presente titolo conformemente all'articolo 691, paragrafo 1, le parti valutano altresì la necessità di mantenere le notifiche effettuate a norma dell'articolo 599, paragrafo 4, dell'articolo 602, paragrafo 2, e dell'articolo 603, paragrafo 2. Le notifiche di cui all'articolo 603, paragrafo 2, non rinnovate scadono cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Le notifiche di cui all'articolo 603, paragrafo 2, possono essere rinnovate o nuovamente effettuate solo nei tre mesi precedenti il quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni, purché in quel momento siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 603, paragrafo 2.

ARTICOLO 631

Mandati d'arresto in corso in caso di disapplicazione

In deroga agli articoli 526, 692 e 693, le disposizioni del presente titolo si applicano ai mandati d'arresto qualora la persona ricercata sia stata arrestata prima della disapplicazione del presente titolo ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto, indipendentemente dalla decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia o essere rimessa in libertà provvisoria.

ARTICOLO 632

Applicazione ai mandati d'arresto europei esistenti

Il presente titolo si applica ai mandati d'arresto europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio¹, da uno Stato prima della fine del periodo di transizione qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato prima della fine del periodo di transizione.

TITOLO VIII

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 633

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente titolo è integrare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro:
 - a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, in prosieguo denominata "convenzione europea di assistenza giudiziaria";

¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

- b) del protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978; e
- c) del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001.

2. Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni del titolo IX, che prevalgono sul presente titolo.

ARTICOLO 634

Definizione di autorità competente

Ai fini del presente titolo, per "autorità competente" si intende qualsiasi autorità competente a inviare o ricevere richieste di assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, e quale definita dagli Stati nelle rispettive dichiarazioni indirizzate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Rientrano nella nozione di "autorità competente" anche gli organismi dell'Unione notificati a norma dell'articolo 690, lettera d); per quanto riguarda tali organismi dell'Unione, le disposizioni del presente titolo si applicano di conseguenza.

ARTICOLO 635

Modulo per le richieste di assistenza giudiziaria

1. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si impegna a creare un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria, adottando un allegato del presente accordo.
2. Qualora il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie abbia preso una decisione conformemente al paragrafo 1, le richieste di assistenza giudiziaria sono presentate utilizzando il modulo standard.
3. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, ove necessario, modificare il modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 636

Condizioni per presentare una richiesta di assistenza giudiziaria

1. L'autorità competente dello Stato richiedente può presentare una richiesta di assistenza giudiziaria solo dopo aver accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

b) l'atto o gli atti di indagine indicati nella richiesta avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2. Se l'autorità competente dello Stato richiesto ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, lo Stato richiesto può consultare lo Stato richiedente. Dopo la consultazione, l'autorità competente dello Stato richiedente può decidere di ritirare la richiesta di assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 637

Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine

1. Laddove possibile, l'autorità competente dello Stato richiesto valuta il ricorso a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora:

a) l'atto d'indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato richiesto; o

b) l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia disponibile in un caso interno analogo.

2. Fatti salvi i motivi di rifiuto previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli nonché dall'articolo 639, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai seguenti atti d'indagine, che sono sempre disponibili in base al diritto dello Stato richiesto:

- a) l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità competente dello Stato richiesto può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale;
- b) l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta a indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato richiesto;
- c) atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato richiesto; e
- d) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.

3. L'autorità competente dello Stato richiesto può inoltre ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora l'atto d'indagine da essa scelto assicuri lo stesso risultato dell'atto indicato nella richiesta con mezzi meno intrusivi.

4. Qualora decida di ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 o 3, l'autorità competente dello Stato richiesto ne informa preventivamente l'autorità competente dello Stato richiedente, la quale può decidere di ritirare o integrare la richiesta.

5. Qualora l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato richiesto o non sia disponibile in un caso interno analogo e non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto informa l'autorità competente dello Stato richiedente che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.

ARTICOLO 638

Obbligo d'informazione

L'autorità competente dello Stato richiesto informa l'autorità competente dello Stato richiedente con qualsiasi mezzo disponibile e senza indebito ritardo se:

- a) è impossibile dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria a motivo del fatto che la richiesta è incompleta o manifestamente inesatta; o

- b) durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria l'autorità competente dello Stato richiesto ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione della richiesta, per consentire all'autorità competente dello Stato richiedente di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico.

ARTICOLO 639

Ne bis in idem

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, oltre che per i motivi di rifiuto previsti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nei relativi protocolli, in base al fatto che la persona in relazione alla quale è richiesta l'assistenza e che è oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti, compresi procedimenti giudiziari, nello Stato richiedente è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un altro Stato, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna.

ARTICOLO 640

Termini

1. Lo Stato richiesto decide sull'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria quanto prima e comunque entro 45 giorni dal suo ricevimento e ne informa lo Stato richiedente.
2. La richiesta di assistenza giudiziaria è eseguita quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dalla consultazione di cui all'articolo 636, paragrafo 2.
3. Qualora nella richiesta di assistenza giudiziaria sia indicato che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli di cui al paragrafo 1 o 2, o che un atto di assistenza giudiziaria deve essere compiuto in una data specifica, lo Stato richiesto tiene in massima considerazione tale esigenza.

4. Qualora la richiesta di assistenza giudiziaria sia presentata per l'adozione di un provvedimento provvisorio a norma dell'articolo 24 del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, l'autorità competente dello Stato richiesto decide sul provvedimento provvisorio e comunica la propria decisione all'autorità competente dello Stato richiedente non appena possibile dopo il ricevimento della richiesta. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato richiesto dà, per quanto possibile, all'autorità competente dello Stato richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento.

5. Qualora, in un caso specifico, il termine di cui al paragrafo 1 o 2 o il termine o la data specifica di cui al paragrafo 3 non possa essere rispettato o la decisione di adottare provvedimenti provvisori a norma del paragrafo 4 sia ritardata, l'autorità competente dello Stato richiesto ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato richiedente con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità competente dello Stato richiedente sul momento appropriato per dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria.

6. I termini di cui al presente articolo non si applicano se la richiesta di assistenza giudiziaria è presentata in relazione a qualunque dei seguenti reati e infrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente:

- a) eccesso di velocità, se non ha causato lesioni o la morte di un'altra persona e se l'eccesso di velocità non è significativo;
- b) mancato uso della cintura di sicurezza;

- c) mancato arresto al semaforo rosso o altro segnale di arresto obbligatorio;
- d) mancato uso del casco protettivo; o
- e) circolazione su una corsia vietata (quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per i trasporti pubblici o una corsia chiusa per lavori stradali).

7. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie riesamina periodicamente il funzionamento del paragrafo 6. Esso si impegna a fissare i termini per le richieste cui si applica il paragrafo 6 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenuto conto del volume delle richieste. Può inoltre decidere che il paragrafo 6 cessi di applicarsi.

ARTICOLO 641

Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria

1. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, se la trasmissione diretta è prevista dalle rispettive disposizioni, le richieste di assistenza giudiziaria possono anche essere trasmesse direttamente dai pubblici ministeri del Regno Unito alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, nei casi di urgenza le richieste di assistenza giudiziaria e le informazioni spontanee possono essere trasmesse tramite Europol o Eurojust, conformemente alle disposizioni dei rispettivi titoli del presente accordo.

ARTICOLO 642

Squadre investigative comuni

Se le autorità competenti degli Stati istituiscono una squadra investigativa comune, i rapporti tra gli Stati membri all'interno della squadra investigativa comune sono disciplinati dal diritto dell'Unione, nonostante la base giuridica indicata nell'accordo volto alla costituzione della squadra investigativa comune.

TITOLO IX

SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

ARTICOLO 643

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente titolo è consentire lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro.
2. Nelle relazioni tra il Regno Unito e gli Stati membri le disposizioni del presente titolo mirano a:
 - a) integrare l'articolo 13 e l'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e dei relativi protocolli addizionali del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001; e
 - b) sostituire l'articolo 22, paragrafo 1, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, quale integrato dall'articolo 4 del protocollo addizionale del 17 marzo 1978.
3. Gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull'articolo 13 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e sull'articolo 4 del suo protocollo addizionale del 17 marzo 1978.

ARTICOLO 644

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "condanna": la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato di condanna;
- b) "procedimento penale": la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale e l'esecuzione della condanna;
- c) "casellario giudiziale": il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.

ARTICOLO 645

Autorità centrali

Ciascuno Stato designa una o più autorità centrali competenti per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del presente titolo e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

ARTICOLO 646

Notifiche

1. Ciascuno Stato adotta le misure necessarie per garantire che tutte le condanne comminate nell'ambito del proprio territorio siano corredate di informazioni, ove fornite al casellario giudiziale, sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato.
2. L'autorità centrale di ciascuno Stato provvede a comunicare alle autorità centrali degli altri Stati tutte le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati, nonché eventuali successive modifiche o soppressioni di informazioni contenute nel casellario giudiziale, quali iscritte nel casellario giudiziale. Le autorità centrali degli Stati si comunicano tali informazioni almeno una volta al mese.
3. Se l'autorità centrale di uno Stato viene a conoscenza del fatto che la persona condannata ha la cittadinanza di due o più altri Stati, trasmette tale informazione a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è stata condannata.

ARTICOLO 647

Conservazione delle condanne

1. L'autorità centrale di ciascuno Stato conserva tutte le informazioni notificate a norma dell'articolo 646.
2. L'autorità centrale di ciascuno Stato provvede affinché, in caso di notifica di una successiva modifica o soppressione ai sensi dell'articolo 646, paragrafo 2, sia apportata un'identica modifica o soppressione alle informazioni conservate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'autorità centrale di ciascuno Stato provvede affinché nella risposta alla richiesta effettuata a norma dell'articolo 648 siano riportate soltanto informazioni aggiornate a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

ARTICOLO 648

Richieste di informazioni

1. Se a livello nazionale si richiedono informazioni al casellario giudiziale di uno Stato ai fini di un procedimento penale contro una persona o per fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato può, conformemente al diritto interno, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale.

2. Se una persona chiede informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato diverso dallo Stato di cittadinanza, detta autorità centrale rivolge all'autorità centrale dello Stato di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.

ARTICOLO 649

Risposte alle richieste

1. Le risposte alle richieste di informazioni sono trasmesse dall'autorità centrale dello Stato richiesto all'autorità centrale dello Stato richiedente quanto prima e comunque entro venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

2. L'autorità centrale di ciascuno Stato risponde alle richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale conformemente al proprio diritto interno.

3. In deroga al paragrafo 2, quando rispondono a richieste presentate a fini di assunzione per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, gli Stati includono informazioni sull'esistenza di condanne penali per reati relativi all'abuso o allo sfruttamento sessuale di minori, alla pedopornografia o all'adescamento di minori per scopi sessuali, compresi l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso alla commissione di tali reati o il tentativo di commetterli, nonché informazioni sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

ARTICOLO 650

Canale di comunicazione

Lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati avviene per via elettronica conformemente alle specifiche tecniche e procedurali di cui all'allegato 44.

ARTICOLO 651

Condizioni per l'uso dei dati personali

1. Ciascuno Stato può utilizzare i dati personali ricevuti in risposta a una propria richiesta a norma dell'articolo 649 ai soli fini per cui sono stati richiesti.

2. Se le informazioni sono state richieste per fini diversi da un procedimento penale, i dati personali ricevuti ai sensi dell'articolo 649 possono essere utilizzati dallo Stato richiedente conformemente al suo diritto interno solo entro i limiti specificati dallo Stato richiesto nel modulo di cui all'allegato 44, capo 2.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dati personali forniti da uno Stato in risposta a una richiesta ai sensi dell'articolo 649 possono essere usati dallo Stato richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

4. Ciascuno Stato provvede affinché le proprie autorità centrali non comunichino i dati personali notificati a norma dell'articolo 646 alle autorità di paesi terzi, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i dati personali sono comunicati solo caso per caso;
- b) i dati personali sono comunicati alle autorità le cui funzioni sono direttamente connesse ai fini per i quali i dati personali sono comunicati a norma della lettera c) del presente paragrafo;
- c) i dati personali sono comunicati solo se necessario:
 - i) ai fini di un procedimento penale;
 - ii) per fini diversi da un procedimento penale; o
 - iii) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;

- d) i dati personali possono essere usati dal paese terzo richiedente ai soli fini per cui le informazioni sono state richieste ed entro i limiti specificati dallo Stato che ha notificato i dati personali a norma dell'articolo 646; e
 - e) i dati personali sono comunicati solo se l'autorità centrale, dopo aver valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali al paese terzo, conclude che esistono garanzie adeguate della loro protezione.
2. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato ai sensi del presente titolo e originari di tale Stato.

TITOLO X

ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

ARTICOLO 652

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è sostenere e rafforzare l'azione dell'Unione e del Regno Unito volta a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 653

Misure per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

1. Le parti convengono di sostenere gli sforzi internazionali tesi a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le parti riconoscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo.
2. Le parti si scambiano informazioni pertinenti, ove opportuno, conformemente ai rispettivi quadri giuridici.
3. Ciascuna delle parti mantiene un regime globale per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e riesamina periodicamente la necessità di rafforzarlo, tenendo conto dei principi e degli obiettivi delle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria".

ARTICOLO 654

Trasparenza della titolarità effettiva per le società e altri soggetti giuridici

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "titolare effettivo": la persona fisica che, riguardo a una società, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte:
 - i) esercita o ha il diritto di esercitare in ultima istanza il controllo sulla gestione della società;
 - ii) in ultima istanza possiede o controlla direttamente o indirettamente più del 25 % di diritti di voto o azioni o altra partecipazione nella società, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di definire una percentuale inferiore; o
 - iii) altrimenti controlla o ha il diritto di controllare la società.

Per quanto riguarda i soggetti giuridici quali le fondazioni, gli Anstalt e le società a responsabilità limitata, ciascuna parte ha il diritto di stabilire criteri analoghi per l'identificazione del titolare effettivo o, se lo desidera, di applicare la definizione di cui all'articolo 655, paragrafo 1, lettera a), tenuto conto della forma e dell'assetto di tali soggetti.

Per quanto riguarda gli altri soggetti giuridici non menzionati sopra, ciascuna parte tiene conto delle diverse forme e dei diversi assetti di tali soggetti, dei livelli di riciclaggio e dei rischi di finanziamento del terrorismo a essi associati al fine di stabilire i livelli appropriati di trasparenza della titolarità effettiva;

- b) "informazioni di base sul titolare effettivo": il nome del titolare effettivo, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza, nonché la natura e l'entità dell'interesse detenuto o del controllo esercitato sul soggetto dal titolare effettivo;
- c) "autorità competenti":
 - i) le autorità pubbliche, comprese le unità di informazione finanziaria, cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
 - ii) le autorità pubbliche che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;
 - iii) le autorità pubbliche che hanno responsabilità di controllo o di vigilanza per garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Questa definizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di individuare ulteriori autorità competenti che possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi.

2. Ciascuna parte provvede affinché i soggetti giuridici presenti nel proprio territorio mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sui titolari effettivi. Ciascuna parte mette in atto meccanismi per garantire che le proprie autorità competenti abbiano accesso tempestivo a tali informazioni.
3. Ciascuna parte istituisce o mantiene un registro centrale contenente informazioni adeguate, aggiornate e attuali sui titolari effettivi. Nel caso dell'Unione, i registri centrali sono istituiti a livello degli Stati membri. Tale obbligo non si applica ai soggetti giuridici ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato che sono sottoposti a obblighi di comunicazione per quanto riguarda un livello adeguato di trasparenza. Qualora non sia identificato alcun titolare effettivo riguardo a un soggetto, il registro contiene informazioni alternative, come una dichiarazione del fatto che non è stato identificato alcun titolare effettivo o informazioni sulla persona fisica o sulle persone fisiche che occupano la posizione dirigenziale di alto livello nel soggetto giuridico.
4. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni custodite nel proprio registro o registri centrali siano rese disponibili alle proprie autorità competenti tempestivamente e senza restrizioni.
5. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni di base sui titolari effettivi siano rese disponibili al pubblico. Possono essere previste eccezioni limitate alla disponibilità pubblica delle informazioni di cui al presente paragrafo qualora l'accesso del pubblico esponga il titolare effettivo a rischi sproporzionati, quali rischi di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace.
6. Ciascuna parte provvede affinché siano previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che non ottemperi alle prescrizioni che le incombono in relazione alle questioni di cui al presente articolo.

7. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti siano in grado di fornire prontamente, efficacemente e gratuitamente alle autorità competenti dell'altra parte le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. A tal fine, le parti esaminano le modalità per garantire uno scambio sicuro delle informazioni.

ARTICOLO 655

Trasparenza della titolarità effettiva per gli istituti giuridici

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "titolare effettivo": il costituente, il guardiano (se esiste), i "trustee", il beneficiario o la classe di beneficiari, qualsiasi persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini a un trust espresso e qualsiasi altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo effettivo su un trust o un istituto giuridico affine;
 - b) "autorità competenti":
 - i) le autorità pubbliche, comprese le unità di informazione finanziaria, cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
 - ii) le autorità pubbliche che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;

- iii) le autorità pubbliche che hanno responsabilità di controllo o di vigilanza per garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Questa definizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di individuare ulteriori autorità competenti che possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi.

2. Ciascuna parte provvede affinché i "trustee" di trust espressi mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sui titolari effettivi. Tali misure si applicano anche agli altri istituti giuridici identificati da ciascuna parte come aventi un assetto o funzioni affini ai trust.
3. Ciascuna parte mette in atto meccanismi per garantire che le proprie autorità competenti abbiano accesso tempestivo a informazioni adeguate, accurate e attuali sui titolari effettivi di trust espressi e di altri istituti giuridici aventi un assetto o funzioni affini al trust nel proprio territorio.
4. Se le informazioni sulla titolarità effettiva di trust o istituti giuridici affini sono conservate in un registro centrale, lo Stato interessato provvede affinché esse siano adeguate, accurate e attuali e le autorità competenti possano accedervi tempestivamente e senza restrizioni. Le parti si adoperano per esaminare le modalità per garantire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini a persone fisiche o organizzazioni in grado di dimostrare un legittimo interesse per tali informazioni.
5. Ciascuna parte provvede affinché siano previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che non ottemperi alle prescrizioni che le incombono in relazione alle questioni di cui al presente articolo.

6. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti siano in grado di fornire prontamente, efficacemente e gratuitamente alle autorità competenti dell'altra parte le informazioni di cui al paragrafo 3. A tal fine, le parti esaminano le modalità per garantire uno scambio sicuro delle informazioni.

TITOLO XI

CONGELAMENTO E CONFISCA

ARTICOLO 656

Obiettivo e principi della cooperazione

1. L'obiettivo del presente titolo è consentire che il Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, cooperino nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti volti al congelamento di beni in vista della loro successiva confisca, nonché ai fini delle indagini e dei procedimenti volti alla confisca di beni nel quadro di un procedimento in materia penale. Ciò non preclude la cooperazione a norma dell'articolo 665, paragrafi 5 e 6. Il presente titolo prevede inoltre la cooperazione con gli organi dell'Unione da essa designati ai fini del presente titolo.

2. Ciascuno Stato ottempera, alle condizioni previste dal presente titolo, alle richieste provenienti da un altro Stato:

- a) di confisca di beni specifici, nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi;
- b) di assistenza nelle indagini e di provvedimenti provvisori ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a).

3. L'assistenza nelle indagini e i provvedimenti provvisori di cui al paragrafo 2, lettera b), sono eseguiti come consentito dal diritto interno dello Stato richiesto e in conformità dello stesso. Qualora la richiesta relativa a una di tali misure specifichi le formalità o le procedure necessarie ai sensi del diritto interno dello Stato richiedente, anche se estranee allo Stato richiesto, quest'ultimo ottempera alla richiesta nella misura in cui l'azione richiesta non sia contraria ai principi fondamentali del suo diritto interno.

4. Lo Stato richiesto provvede affinché le richieste provenienti da un altro Stato dirette a identificare, rintracciare, congelare o sequestrare i proventi e i beni strumentali ricevano la stessa priorità di quelle presentate nel quadro delle procedure nazionali.

5. Quando chiede la confisca, l'assistenza nelle indagini o provvedimenti provvisori ai fini della confisca, lo Stato richiedente garantisce il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

6. Le disposizioni del presente titolo si applicano in luogo dei capi "cooperazione internazionale" della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 ("convenzione del 2005"), e della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 ("convenzione del 1990"). L'articolo 657 del presente accordo sostituisce le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 1 della convenzione del 2005 e all'articolo 1 della convenzione del 1990. Le disposizioni del presente titolo non incidono sugli obblighi degli Stati derivanti dalle altre disposizioni della convenzione del 2005 e della convenzione del 1990.

ARTICOLO 657

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "confisca": sanzione o misura imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a uno o più reati, che provoca la privazione definitiva di un bene;

- b) "congelamento" o "sequestro": il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene, o l'assunzione temporanea della custodia o del controllo di un bene sulla base di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente;
- c) "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato a essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- d) "autorità giudiziaria": un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero; un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;
- e) "provento": qualsiasi vantaggio economico derivante o ottenuto, direttamente o indirettamente, da un reato, o un importo di denaro equivalente a tale vantaggio economico; può consistere in qualsiasi bene definito nel presente articolo;
- f) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo lo Stato richiedente è:
 - i) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;

- ii) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale;
- iii) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca previste dal diritto dello Stato richiedente in seguito a un procedimento per un reato, comprese la confisca nei confronti di terzi, la confisca estesa e la confisca in assenza di una condanna definitiva.

ARTICOLO 658

Obbligo di prestare assistenza

Gli Stati, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione o del movimento, della natura, dello status giuridico o del valore dei suddetti beni strumentali, proventi o altri beni.

ARTICOLO 659

Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza

1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, lo Stato richiesto adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta a una richiesta trasmessa da un altro Stato, se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel suo territorio e, in caso affermativo, a fornire i particolari dei conti identificati. Tali particolari comprendono segnatamente il nome del titolare del conto cliente e il numero IBAN e, nel caso delle cassette di sicurezza, il nome del locatario o un numero di identificazione unico.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.
3. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 680, lo Stato richiedente, nella richiesta:
 - a) indica perché ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine penale sul reato;
 - b) indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato richiesto e precisa, nella più ampia misura possibile, quali banche e conti possano essere implicati; e
 - c) inserisce qualsiasi informazione aggiuntiva disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

ARTICOLO 660

Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie

1. Su domanda di un altro Stato, lo Stato richiesto fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.
3. Oltre requisiti di cui all'articolo 680, lo Stato richiedente indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato.
4. Lo Stato richiesto può subordinare l'esecuzione della richiesta alle stesse condizioni che applica per le richieste di perquisizione e sequestro.

5. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

ARTICOLO 661

Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie

1. Lo Stato richiesto provvede affinché, su richiesta di un altro Stato, sia in grado di esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati nella richiesta e di comunicare i risultati del controllo allo Stato richiedente.
2. Oltre requisiti di cui all'articolo 680, lo Stato richiedente indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato.
3. La decisione di esercitare un controllo è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti dello Stato richiesto, conformemente al proprio diritto interno.
4. Le modalità pratiche del controllo sono concordate dalle autorità competenti dello Stato richiedente e di quello richiesto.

5. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

ARTICOLO 662

Trasmissione spontanea di informazioni

Fatte salve le proprie indagini o i propri procedimenti, uno Stato può, senza previa richiesta, trasmettere a un altro Stato informazioni su beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca, qualora ritenga che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato ricevente ad avviare o svolgere indagini o procedimenti o possa condurre a una richiesta da parte di tale Stato ai sensi del presente titolo.

ARTICOLO 663

Obbligo di adottare provvedimenti provvisori

1. Su richiesta di un altro Stato che ha avviato un'indagine o un procedimento penale o un'indagine o un procedimento a fini di confisca, lo Stato richiesto adotta i provvedimenti provvisori necessari, quali il congelamento o il sequestro, per impedire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero soddisfare tale richiesta.

2. Lo Stato che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 665 adotta, su richiesta, i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti di qualsiasi bene che forma oggetto della richiesta o che potrebbe soddisfare la richiesta.
3. Qualora sia pervenuta una richiesta a norma del presente articolo, lo Stato richiesto adotta tutti i provvedimenti necessari per darvi seguito senza indugio e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi, e trasmette conferma allo Stato richiedente senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
4. Qualora lo Stato richiedente abbia indicato che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, lo Stato richiesto adotta tutti i provvedimenti necessari per dare seguito alla richiesta entro 96 ore dal suo ricevimento, e trasmette conferma allo Stato richiedente senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
5. Se non è in grado di rispettare i termini di cui al paragrafo 4, lo Stato richiesto ne informa immediatamente lo Stato richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente.
6. La scadenza dei termini di cui al paragrafo 4 non estingue gli obblighi imposti allo Stato richiesto dal presente articolo.

ARTICOLO 664

Esecuzione dei provvedimenti provvisori

1. Dopo l'esecuzione dei provvedimenti provvisori richiesti a norma dell'articolo 663, paragrafo 1, lo Stato richiedente fornisce spontaneamente e quanto prima allo Stato richiesto tutte le informazioni che possono mettere in discussione o modificare la portata di tali provvedimenti. Lo Stato richiedente fornisce inoltre senza ritardo tutte le informazioni complementari richieste dallo Stato richiesto necessarie per dare attuazione e seguito ai provvedimenti provvisori.
2. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma dell'articolo 663, lo Stato richiesto dà, per quanto possibile, allo Stato richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento.

ARTICOLO 665

Obbligo di confisca

1. Lo Stato che ha ricevuto una richiesta di confisca di beni situati nel suo territorio:
 - a) esegue il provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale dello Stato richiedente in relazione a tali beni; o

- b) presenta la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se questo è concesso, lo esegue.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati sono competenti, ogniqualvolta necessario, ad avviare un procedimento di confisca a norma del loro diritto interno.
3. Il paragrafo 1 si applica anche alla confisca consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni nei cui confronti può essere eseguita la confisca si trovano nello Stato richiesto. In tal caso, nell'eseguire la confisca a norma del paragrafo 1, lo Stato richiesto, se il pagamento non è versato, realizza il credito su qualsiasi bene disponibile a tal fine.
4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto possono convenire che lo Stato richiesto possa eseguire la confisca sotto forma di obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del bene.
5. Uno Stato coopera nella misura più ampia possibile ai sensi del proprio diritto interno con uno Stato che chiede l'esecuzione di provvedimenti equivalenti alla confisca di beni, qualora la richiesta non sia stata emessa nell'ambito di un procedimento penale, nella misura in cui tali provvedimenti siano stati disposti da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente in relazione a un reato, purché sia stato accertato che i beni costituiscono proventi o:
- a) altri beni in cui i proventi sono stati trasformati o convertiti;

b) beni acquisiti da fonte legittima, se i proventi sono stati confusi, in tutto o in parte, con tali beni, fino al valore stimato dei proventi confusi; o

c) introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi, da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o da beni con i quali i proventi da reato sono stati confusi, fino al valore stimato dei proventi confusi, nello stesso modo e nella stessa misura dei proventi.

6. I provvedimenti di cui al paragrafo 5 comprendono misure che consentono il sequestro, il trattenimento e la privazione della proprietà di beni e averi mediante ricorso agli organi giurisdizionali civili.

7. Lo Stato richiesto adotta la decisione sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Lo Stato richiesto trasmette conferma allo Stato richiedente senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 672, lo Stato richiesto prende le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza indugio e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un caso interno analogo.

8. Se non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 7, lo Stato richiesto ne informa immediatamente lo Stato richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente.

9. La scadenza del termine di cui al paragrafo 7 non estingue gli obblighi imposti allo Stato richiesto dal presente articolo.

ARTICOLO 666

Esecuzione della confisca

1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca a norma dell'articolo 665 sono disciplinate dal diritto interno dello Stato richiesto.
2. Lo Stato richiesto è vincolato all'accertamento dei fatti nella misura in cui questi siano esposti in una condanna o in una decisione giudiziaria emessa da un organo giurisdizionale dello Stato richiedente o nella misura in cui tale condanna o decisione giudiziaria sia basata implicitamente su di essi.
3. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, l'autorità competente dello Stato richiesto converte l'importo nella valuta di tale Stato al tasso di cambio applicabile al momento in cui è adottata la decisione di eseguire la confisca.

ARTICOLO 667

Beni confiscati

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, lo Stato richiesto procede alla disposizione dei beni confiscati a norma degli articoli 665 e 666 conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.

2. Quando agisce su richiesta di un altro Stato a norma dell'articolo 665, lo Stato richiesto accorda priorità, nella misura consentita dal suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, alla restituzione dei beni confiscati allo Stato richiedente affinché questo possa risarcire le vittime di reato o restituire i beni ai loro legittimi proprietari.

3. Quando agisce su richiesta di un altro Stato a norma dell'articolo 665, e tenuto conto del diritto della vittima alla restituzione o al risarcimento dei beni a norma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato richiesto procede alla disposizione delle somme ottenute a seguito dell'esecuzione di un provvedimento di confisca nel modo seguente:

- a) se l'importo è pari o inferiore a 10 000 EUR esso spetta allo Stato richiesto; o
- b) se l'importo è superiore a 10 000 EUR lo Stato richiesto trasferisce il 50 % dell'importo recuperato allo Stato richiedente.

4. In deroga al paragrafo 3, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto possono, caso per caso, prestare particolare attenzione alla conclusione di altri accordi o intese in materia di disposizione dei beni che ritengano opportuni.

ARTICOLO 668

Diritto all'esecuzione e importo massimo della confisca

1. Una richiesta di confisca presentata a norma dell'articolo 665 non pregiudica il diritto dello Stato richiedente di eseguire esso stesso il provvedimento di confisca.
2. Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro indicato nel provvedimento di confisca. Se uno Stato ritiene che ciò possa verificarsi, gli Stati interessati avviano consultazioni per evitare tale effetto.

ARTICOLO 669

Pene detentive in caso di inadempienza

Lo Stato richiesto non impone pene detentive in caso di inadempienza né altre misure restrittive della libertà personale a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 665 senza il consenso dello Stato richiedente.

ARTICOLO 670

Motivi di rifiuto

1. La cooperazione a norma del presente titolo può essere rifiutata se:
 - a) lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta sia contraria al principio del "*ne bis in idem*"; o
 - b) il reato cui si riferisce la richiesta non costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato richiesto se commesso all'interno della sua giurisdizione; tuttavia, tale motivo di rifiuto si applica alla cooperazione a norma degli articoli da 658 a 662 solo nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva.

2. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicherà, purché il reato all'origine della richiesta sia:
 - a) uno dei reati elencati all'articolo 599, paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente, e
 - b) punibile dallo Stato richiedente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.

3. La cooperazione a norma degli articoli da 658 a 662, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli 663 e 664 può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti non possano essere adottati a norma del diritto interno dello Stato richiesto a fini di indagini o procedimenti in un caso interno analogo.

4. Qualora il diritto interno dello Stato richiesto lo richieda, la cooperazione a norma degli articoli da 658 a 662, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli 663 e 664 può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi non siano consentiti dal diritto interno dello Stato richiedente o, per quanto riguarda le autorità competenti dello Stato richiedente, qualora la richiesta non sia autorizzata da un'autorità giudiziaria che agisca in relazione ai reati.

5. La cooperazione a norma degli articoli da 665 a 669 può essere rifiutata anche qualora:

- a) il diritto interno dello Stato richiesto non preveda la confisca per il tipo di reato cui si riferisce la richiesta;
- b) fatto salvo l'obbligo a norma dell'articolo 665, paragrafo 3, sia contraria ai principi del diritto interno dello Stato richiesto relativi ai limiti della confisca in relazione al rapporto tra un reato e:
 - i) un vantaggio economico qualificabile come provento; o
 - ii) beni qualificabili come beni strumentali;

- c) a norma del diritto interno dello Stato richiesto la confisca non possa più essere imposta o eseguita a causa del decorso del tempo;
 - d) fatto salvo l'articolo 665, paragrafi 5 e 6, la richiesta non riguardi una precedente condanna, o una decisione di natura giudiziaria o una dichiarazione in tale decisione che un reato o più reati sono stati commessi, sulla cui base è stata disposta o chiesta la confisca;
 - e) la confisca non sia esecutiva nello Stato richiedente o sia ancora soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari; o
 - f) la richiesta riguardi un provvedimento di confisca derivante da una decisione pronunciata in contumacia della persona contro la quale il provvedimento è stato emesso e, secondo lo Stato richiesto, il procedimento condotto dallo Stato richiedente che ha portato a tale decisione non abbia rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti come dovuti a chiunque sia accusato di un reato.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera f), una decisione non si considera pronunciata in contumacia se:
- a) è stata confermata o pronunciata dopo l'opposizione dell'interessato; o
 - b) è stata pronunciata in appello, a condizione che il ricorso sia stato presentato dall'interessato.

7. Nel valutare, ai fini del paragrafo 5, lettera f), se siano stati rispettati i diritti minimi della difesa, lo Stato richiesto tiene conto del fatto che l'interessato abbia deliberatamente tentato di sottrarsi alla giustizia o, pur avendo avuto la possibilità di impugnare la decisione resa in contumacia, abbia scelto di non farlo. Lo stesso vale nel caso in cui l'interessato, debitamente citato a comparire, abbia scelto di non farlo e di non chiedere un rinvio dell'udienza.

8. Gli Stati non possono invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente titolo. Se il suo diritto interno lo prevede, lo Stato richiesto può richiedere che le richieste di cooperazione che comportano la rivelazione di segreti bancari siano autorizzate da un'autorità giudiziaria che agisce in relazione a un reato.

9. Lo Stato richiesto non può invocare:

- a) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte delle autorità dello Stato richiedente sia una persona giuridica, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo;
- b) il fatto che la persona fisica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia deceduta o il fatto che la persona giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia stata successivamente sciolta, come impedimento a prestare assistenza a norma dell'articolo 665, paragrafo 1, lettera a); o

- c) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte delle autorità dello Stato richiedente sia indicata nella richiesta come autore sia del reato base sia del reato di riciclaggio, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo.

ARTICOLO 671

Consultazione e informazione

Se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca comporti un rischio effettivo per la protezione e dei diritti fondamentali, lo Stato richiesto, prima di decidere sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, consulta lo Stato richiedente e può chiedere che sia fornita qualsiasi informazione necessaria.

ARTICOLO 672

Rinvio

Lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudichino indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.

ARTICOLO 673

Accoglimento parziale o condizionato della richiesta

Prima di rifiutare o rinviare la cooperazione di cui al presente titolo, lo Stato richiesto valuta, se del caso dopo aver consultato lo Stato richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da esso ritenute necessarie.

ARTICOLO 674

Notifica di atti

1. Gli Stati si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notifica o comunicazione di atti giudiziari alle persone colpite da provvedimenti provvisori e di confisca.
2. Nulla del presente articolo dovrà interpretarsi nel senso di ostacolare:
 - a) la possibilità di trasmettere atti giudiziari per posta direttamente alle persone all'estero; e

- b) la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre autorità competenti dello Stato d'origine di procedere alla notifica o comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite le autorità consolari di tale Stato o tramite le autorità giudiziarie, compresi gli ufficiali giudiziari e i funzionari, o altre autorità competenti dello Stato di destinazione.
3. In caso di notifica o comunicazione di atti giudiziari a persone all'estero colpite da provvedimenti provvisori o di confisca emessi nello Stato d'invio, tale Stato indica i mezzi di impugnazione di cui, secondo il proprio diritto interno, le persone interessate possono avvalersi.

ARTICOLO 675

Riconoscimento di decisioni straniere

1. Nel trattare una richiesta di cooperazione a norma degli articoli da 663 a 669, lo Stato richiesto riconosce qualsiasi decisione presa da un'autorità giudiziaria nello Stato richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati da terzi.
2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:
 - a) i terzi non hanno avuto un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti;
 - b) la decisione è incompatibile con un'altra decisione già presa nello Stato richiesto sulla stessa materia;

- c) è incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto; o
- d) la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni sulla competenza esclusiva previste dal diritto interno dello Stato richiesto.

ARTICOLO 676

Autorità

1. Ciascuno Stato designa un'autorità centrale competente a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente titolo, a rispondervi e a eseguirle o a trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.
2. L'Unione può designare un proprio organo che, in aggiunta alle autorità competenti degli Stati membri, può formulare e, se del caso, eseguire le richieste a norma del presente titolo. Qualsiasi siffatta richiesta deve essere trattata, ai fini del presente titolo, come una richiesta di uno Stato membro. L'Unione può inoltre designare tale proprio organo quale autorità centrale competente al fine di trasmettere le richieste da esso formulate ai sensi del presente titolo o a rispondere a quelle a esso rivolte ai sensi del presente titolo.

ARTICOLO 677

Comunicazione diretta

1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra loro.
2. In caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto. In tal caso, una copia dell'atto è trasmessa contemporaneamente all'autorità centrale dello Stato richiesto tramite l'autorità centrale dello Stato richiedente.
3. Qualora una richiesta sia presentata a norma del paragrafo 2 e l'autorità non sia competente a darvi seguito, essa la rinvia all'autorità nazionale competente e ne informa direttamente lo Stato richiedente.
4. Le richieste o le comunicazioni di cui agli articoli da 658 a 662, che non comportano un'azione coercitiva, possono essere trasmesse direttamente dalle autorità competenti dello Stato richiedente alle autorità competenti dello Stato richiesto.
5. I progetti di richieste o di comunicazioni di cui al presente titolo possono essere trasmessi direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto prima della richiesta formale, al fine di garantire che la richiesta formale possa essere trattata in modo efficiente al momento del ricevimento e contenga informazioni e documenti giustificativi sufficienti a soddisfare i requisiti della legge dello Stato richiesto.

ARTICOLO 678

Forma della richiesta e lingue

1. Tutte le richieste formulate a norma del presente titolo sono presentate per iscritto. Possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, a condizione che lo Stato richiedente sia pronto, su richiesta, a produrre in qualsiasi momento una registrazione scritta di tale comunicazione e l'originale.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono presentate in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato richiesto o per suo conto conformemente al paragrafo 3.
3. Sia il Regno Unito che l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono comunicare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le lingue che, oltre alle lingue ufficiali dello Stato in questione, possono essere usate per la presentazione delle richieste di cui al presente titolo.
4. Le richieste di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 663 sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 46.
5. Le richieste di confisca a norma dell'articolo 665 sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 46.

6. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, se necessario, modificare i moduli di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che richiedono la traduzione di qualsiasi documento giustificativo in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua indicata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di richieste a norma dell'articolo 663, paragrafo 4, la traduzione dei documenti giustificativi può essere fornita allo Stato richiesto entro 48 ore dalla trasmissione della richiesta, fatti salvi i termini di cui all'articolo 663, paragrafo 4.

ARTICOLO 679

Legalizzazione

I documenti trasmessi in applicazione del presente titolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

ARTICOLO 680

Contenuto della richiesta

1. Qualsiasi richiesta di cooperazione a norma del presente titolo specifica:
 - a) l'autorità che presenta la richiesta e l'autorità che conduce le indagini o il procedimento;
 - b) l'oggetto e i motivi della richiesta;
 - c) la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luogo e circostanze del reato) delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica;
 - d) nella misura in cui la cooperazione comporta un'azione coercitiva:
 - i) il testo delle disposizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e
 - ii) l'indicazione che il provvedimento richiesto o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi potrebbe essere adottato nel territorio dello Stato richiedente in base al suo diritto interno;

- e) ove necessario e per quanto possibile:
 - i) informazioni sulla persona o sulle persone interessate, compresi nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo in cui si trovano e, nel caso di una persona giuridica, sede; e
 - ii) i beni in relazione ai quali si chiede la cooperazione, la loro ubicazione, il loro legame con la persona o le persone interessate, qualsiasi collegamento con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili su altre persone e diritti sui beni; e
- f) qualsiasi procedura particolare che lo Stato richiedente desideri sia seguita.

2. La richiesta di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 663 in relazione al sequestro di beni che potrebbero formare oggetto di un provvedimento di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, indica anche l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i beni in questione.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi richiesta presentata a norma dell'articolo 665 contiene:

- a) nel caso dell'articolo 665, paragrafo 1, lettera a):
 - i) una copia autentica del provvedimento di confisca emesso dall'organo giurisdizionale dello Stato richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se non sono indicati nel provvedimento stesso;

- ii) una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato richiedente attestante che il provvedimento di confisca è esecutivo e non soggetto a mezzi di impugnazione ordinari;
 - iii) l'indicazione della misura in cui è richiesta l'esecuzione del provvedimento; e
 - iv) informazioni sulla necessità di adottare eventuali provvedimenti provvisori;
- b) nel caso dell'articolo 665, paragrafo 1, lettera b), un'esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato richiedente, tale da consentire allo Stato richiesto di domandare il provvedimento secondo il suo diritto interno;
- c) se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.

ARTICOLO 681

Richieste insufficienti

1. Se una richiesta non è conforme alle disposizioni del presente titolo o se le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire allo Stato richiesto di dare seguito alla richiesta, quest'ultimo può chiedere allo Stato richiedente di modificare la richiesta o di integrarla con ulteriori informazioni.
2. Lo Stato richiesto può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.

3. In attesa del ricevimento delle modifiche o informazioni richieste in relazione a una richiesta presentata a norma dell'articolo 665, lo Stato richiesto può adottare una delle misure di cui agli articoli da 658 a 664.

ARTICOLO 682

Pluralità di richieste

1. Qualora lo Stato richiesto riceva più di una richiesta a norma dell'articolo 663 o 665 con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di richieste non impedisce a tale Stato di dare seguito alle richieste che comportano l'adozione di provvedimenti provvisori.
2. In caso di pluralità di richieste a norma dell'articolo 665, lo Stato richiesto considera l'opportunità di consultare gli Stati richiedenti.

ARTICOLO 683

Obbligo di motivazione

Lo Stato richiesto motiva ogni decisione di rifiutare, rinviare o subordinare a condizioni qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo.

ARTICOLO 684

Informazioni

1. Lo Stato richiesto informa immediatamente lo Stato richiedente:
 - a) dell'azione avviata sulla base di una richiesta presentata a norma del presente titolo;
 - b) del risultato finale dell'azione compiuta sulla base di una richiesta a norma del presente titolo;
 - c) della decisione di rifiutare, rinviare o subordinare, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo;
 - d) di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento dell'azione richiesta o che verosimilmente lo ritardi in modo sostanziale; e
 - e) nel caso di provvedimenti provvisori adottati a seguito di una richiesta a norma degli articoli da 658 a 663, delle disposizioni del suo diritto interno che porterebbero automaticamente alla revoca del provvedimento provvisorio.

2. Lo Stato richiedente informa immediatamente lo Stato richiesto:
 - a) di qualsiasi riesame, decisione o qualsiasi altro fatto in base al quale il provvedimento di confisca cessa di essere in tutto o in parte esecutivo; e

- b) di qualsiasi sviluppo, di fatto o di diritto, a seguito del quale un'azione a norma del presente titolo non sia più giustificata.
3. Qualora uno Stato, sulla base dello stesso provvedimento di confisca, richieda la confisca in più di uno Stato, esso ne informa tutti gli Stati interessati dall'esecuzione del provvedimento.

ARTICOLO 685

Limitazione d'uso

1. Lo Stato richiesto può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo previo consenso, utilizzate o trasmesse dalle autorità dello Stato richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.
2. Senza il previo consenso dello Stato richiesto, le informazioni o le prove da esso fornite a norma del presente titolo non sono utilizzate o trasmesse dalle autorità dello Stato richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

3. I dati personali trasmessi sulla base del presente titolo possono essere utilizzati dallo Stato al quale sono stati trasferiti:
- a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente titolo;
 - b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);
 - c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica; o
 - d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato che trasmette i dati, salvo che lo Stato interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata.
4. Il presente articolo si applica anche ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione del presente titolo.
5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti dal Regno Unito o da uno Stato membro ai sensi del presente titolo e originari di tale Stato.

ARTICOLO 686

Riservatezza

1. Lo Stato richiedente può esigere che lo Stato richiesto mantenga riservati i fatti e il merito della richiesta, a eccezione di quanto necessario all'esecuzione della richiesta. Se lo Stato richiesto non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione allo Stato richiedente.
2. Lo Stato richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate le prove e le informazioni fornite dallo Stato richiesto, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti indicati nella richiesta.
3. Fatte salve le disposizioni del suo diritto interno, lo Stato che ha ricevuto informazioni spontanee a norma dell'articolo 662 ottempera a qualsiasi obbligo di riservatezza posto dallo Stato che ha fornito le informazioni. Se lo Stato ricevente non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione allo Stato trasmittente.

ARTICOLO 687

Costi

Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato richiesto. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si consultano per concordare le condizioni di esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.

ARTICOLO 688

Risarcimento dei danni

1. Qualora una persona promuova un'azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente titolo, gli Stati interessati prendono in considerazione la possibilità di consultarsi, ove opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle eventuali somme da versare a titolo di risarcimento.
2. Lo Stato che sia stato chiamato in causa per danni provvede a informarne l'altro Stato se quest'ultimo può avere interesse nella causa stessa.

ARTICOLO 689

Mezzi di impugnazione

1. Ciascuno Stato garantisce che le persone colpite dai provvedimenti di cui agli articoli da 663 a 666 dispongano di mezzi di impugnazione efficaci per tutelare i propri diritti.
2. I motivi di merito dei provvedimenti richiesti a norma degli articoli da 663 a 666 non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto.

TITOLO XII

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 690

Notifiche

1. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione e il Regno Unito effettuano le eventuali notifiche di cui all'articolo 602, paragrafo 2, all'articolo 603, paragrafo 2, e all'articolo 611, paragrafo 4, e, per quanto possibile, indicano se tali notifiche non debbano essere effettuate.

Nella misura in cui una notifica o un'indicazione non sia stata effettuata in relazione a uno Stato, al momento indicato al primo comma, le notifiche possono essere effettuate in relazione a tale Stato non appena possibile e al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Durante tale periodo transitorio qualsiasi Stato in relazione al quale non è stata effettuata alcuna notificazione di cui all'articolo 602, paragrafo 2, all'articolo 603, paragrafo 2, o all'articolo 611, paragrafo 4, e che non è stato oggetto di un'indicazione che tale notifica non debba essere effettuata, può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo come se tale notifica fosse stata effettuata in relazione a tale Stato. Nel caso dell'articolo 603, paragrafo 2, uno Stato può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo solo nella misura in cui ciò sia compatibile con i criteri per effettuare una notifica.

2. Le notifiche di cui all'articolo 599, paragrafo 4, all'articolo 605, paragrafo 1, all'articolo 606, paragrafo 2, all'articolo 625, paragrafo 1, all'articolo 626, paragrafo 1, all'articolo 659, paragrafo 4, all'articolo 660, paragrafo 5, all'articolo 661, paragrafo 5, all'articolo 670, paragrafo 2, e all'articolo 678, paragrafi 3 e 7, possono essere effettuate in qualsiasi momento.

3. Le notifiche di cui all'articolo 605, paragrafo 1, all'articolo 606, paragrafo 2, e all'articolo 678, paragrafi 3 e 7, possono essere modificate in qualsiasi momento.

4. Le notifiche di cui all'articolo 602, paragrafo 2, all'articolo 603, paragrafo 2, all'articolo 605, paragrafo 1, all'articolo 611, paragrafo 4, all'articolo 659, paragrafo 4, all'articolo 660, paragrafo 5, e all'articolo 661, paragrafo 5, possono essere ritirate in qualsiasi momento.

5. L'Unione pubblica le informazioni relative alle notifiche del Regno Unito di cui all'articolo 605, paragrafo 1, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, il Regno Unito comunica all'Unione l'identità delle seguenti autorità:
- a) l'autorità competente a ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del titolo III;
 - b) l'autorità considerata autorità di contrasto competente ai fini del titolo V e una breve descrizione delle sue competenze;
 - c) il punto di contatto nazionale designato a norma dell'articolo 568, paragrafo 1;
 - d) l'autorità considerata autorità competente ai fini del titolo VI e una breve descrizione delle sue competenze;
 - e) il punto di contatto designato a norma dell'articolo 584, paragrafo 1;
 - f) il corrispondente interno del Regno Unito in materia di terrorismo designato a norma dell'articolo 584, paragrafo 2;
 - g) l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera c), e l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera d);

- h) l'autorità designata dal Regno Unito a norma dell'articolo 623, paragrafo 3;
- i) l'autorità centrale designata dal Regno Unito a norma dell'articolo 645;
- j) l'autorità centrale designata dal Regno Unito a norma dell'articolo 676, paragrafo 1.

L'Unione pubblica le informazioni relative alle autorità di cui al primo comma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione, a proprio nome o a nome dei suoi Stati membri a seconda del caso, comunica al Regno Unito l'identità delle seguenti autorità:

- a) le unità d'informazione sui passeggeri istituite o designate da ciascuno Stato membro ai fini di ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del titolo III;
- b) l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera c), e l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera d);
- c) l'autorità designata per ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 623, paragrafo 3;
- d) l'organo dell'Unione di cui all'articolo 634;

- e) l'autorità centrale designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 645;
 - f) l'autorità centrale designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 676, paragrafo 1;
 - g) l'eventuale organo dell'Unione designato a norma dell'articolo 676, paragrafo 2, prima frase, indicando se esso è altresì designato quale autorità centrale ai sensi dell'ultima frase del medesimo paragrafo.
8. Le notifiche effettuate a norma del paragrafo 6 o 7 possono essere modificate in qualsiasi momento. Tali modifiche sono notificate al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.
9. Il Regno Unito e l'Unione possono notificare più di un'autorità in relazione al paragrafo 6, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j), e al paragrafo 7, rispettivamente, e limitare tali notifiche unicamente a fini particolari.
10. Nell'effettuare le notifiche di cui al presente articolo, l'Unione indica a quale dei suoi Stati membri si applica la notifica o se effettua la notifica a proprio nome.

ARTICOLO 691

Riesame e valutazione

1. La presente parte è riesaminata congiuntamente in conformità dell'articolo 776 o su richiesta di una delle parti, se concordato di comune accordo.
2. Le parti decidono in anticipo le modalità del riesame e si comunicano la composizione dei rispettivi gruppi di riesame. I gruppi di riesame comprendono persone con competenze adeguate nelle questioni da riesaminare. Fatta salva la normativa applicabile, tutti i partecipanti al riesame rispettano la riservatezza delle discussioni e hanno le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini del riesame, il Regno Unito e l'Unione adottano disposizioni per consentire un accesso adeguato alla documentazione, ai sistemi e al personale pertinenti.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il riesame riguarda in particolare l'attuazione pratica, l'interpretazione e lo sviluppo della presente parte.

ARTICOLO 692

Denuncia

1. Fatto salvo l'articolo 779, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la presente parte mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso la presente parte cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.
2. Tuttavia, se denunciata per effetto della denuncia da parte del Regno Unito o di uno Stato membro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o dei relativi protocolli 1, 6 o 13, la presente parte cessa di essere in vigore a decorrere dalla data in cui quella denuncia diventa effettiva o, se la denuncia della presente parte è effettuata dopo tale data, dal quindicesimo giorno successivo alla notifica.
3. Se una delle parti notifica la denuncia a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma della presente parte prima che essa cessi di essere in vigore, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la denuncia, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

ARTICOLO 693

Sospensione

1. In caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una parte per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali o il principio dello Stato di diritto, l'altra parte può sospendere la presente parte o alcuni dei suoi titoli mediante notifica scritta per via diplomatica. Tale notifica specifica le carenze gravi e sistemiche su cui si basa la sospensione.
2. In caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una parte per quanto riguarda la protezione dei dati personali, compreso il caso in cui tali carenze abbiano comportato la cessazione dell'applicazione di una pertinente decisione di adeguatezza, l'altra parte può sospendere la presente parte o alcuni dei suoi titoli mediante notifica scritta per via diplomatica. Tale notifica specifica le carenze gravi e sistemiche su cui si basa la sospensione.
3. Ai fini del paragrafo 2, per "pertinente decisione di adeguatezza" si intende:
 - a) in relazione al Regno Unito, una decisione adottata dalla Commissione europea, conformemente all'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o alla disciplina successiva analoga, che attesta un livello di protezione adeguato;

¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- b) in relazione all'Unione, una decisione adottata dal Regno Unito che attesta un livello di protezione adeguato ai fini dei trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza della legge sulla protezione dei dati del 2018¹ o disciplina successiva analoga.
4. In relazione alla sospensione del titolo III o del titolo X, i riferimenti a una "pertinente decisione di adeguatezza" comprendono anche:
- a) in relazione al Regno Unito, una decisione adottata dalla Commissione europea, conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio² (regolamento generale sulla protezione dei dati) o alla disciplina successiva analoga, che attesta un livello di protezione adeguato;
- b) in relazione all'Unione, una decisione adottata dal Regno Unito che attesta un livello di protezione adeguato ai fini dei trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte seconda della legge sulla protezione dei dati del 2018 o disciplina successiva analoga.
5. I titoli interessati dalla sospensione cessano provvisoriamente di applicarsi il primo giorno del terzo mese successivo alla data della notifica di cui al paragrafo 1 o 2, salvo se, al più tardi due settimane prima dello scadere di tale termine, se del caso prorogato conformemente al paragrafo 7, lettera d), la parte che ha notificato la sospensione notifica per iscritto all'altra parte, per via diplomatica, il ritiro della prima notifica o la riduzione dell'ambito di applicazione della sospensione. In quest'ultimo caso cessano provvisoriamente di applicarsi solo i titoli di cui alla seconda notifica.

¹ 2018 capo 12.

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

6. Se una parte notifica la sospensione di uno o più titoli della presente parte a norma del paragrafo 1 o 2, l'altra parte può sospendere tutti i restanti titoli mediante notifica scritta per via diplomatica con preavviso di tre mesi.

7. A seguito della notifica di una sospensione a norma del paragrafo 1 o 2, la questione è immediatamente sottoposta al consiglio di partenariato. Il consiglio di partenariato esamina le possibilità di consentire alla parte che ha notificato la sospensione di differirne l'entrata in vigore, ridurne l'ambito di applicazione o ritirarla. A tal fine, su raccomandazione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, il consiglio di partenariato può:

- a) concordare interpretazioni comuni delle disposizioni della presente parte;
- b) raccomandare alle parti eventuali azioni opportune;
- c) adottare gli opportuni adeguamenti della presente parte necessari per affrontare i motivi alla base della sospensione, con una validità massima di 12 mesi; e
- d) prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 fino a tre mesi.

8. Se una delle parti notifica la sospensione a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte e interessata dalla notifica sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma della presente parte prima che cessino provvisoriamente di applicarsi i titoli interessati dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

9. I titoli sospesi sono ripristinati il primo giorno del mese successivo al giorno in cui la parte che ha notificato la sospensione a norma del paragrafo 1 o 2 ha notificato per iscritto all'altra parte, per via diplomatica, l'intenzione di ripristinare i titoli sospesi. La parte che ha notificato la sospensione a norma del paragrafo 1 o 2 procede in tal senso immediatamente dopo che sono venute meno le carenze gravi e sistemiche dell'altra parte sulle quali si basava la sospensione.

10. A seguito della notifica dell'intenzione di ripristinare i titoli sospesi conformemente al paragrafo 9, i restanti titoli sospesi a norma del paragrafo 6 sono ripristinati contemporaneamente ai titoli sospesi a norma del paragrafo 1 o 2.

ARTICOLO 694

Spese

Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, le parti e gli Stati membri, compresi le istituzioni, gli organi o gli organismi delle parti o degli Stati membri, si fanno carico delle spese da essi sostenute, sopraggiunte nel corso dell'attuazione della presente parte.

TITOLO XIII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 695

Obiettivo

Obiettivo del presente titolo è istituire un meccanismo rapido, efficace ed efficiente per prevenire e risolvere le controversie che possono insorgere tra le parti riguardanti la presente parte, comprese le controversie riguardanti la presente parte quando applicata a situazioni disciplinate da altre disposizioni dell'accordo, per pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata.

ARTICOLO 696

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica alle controversie tra le parti concernenti la presente parte ("disposizioni contemplate").
2. Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni della presente parte, a eccezione degli articoli 526 e 541, dell'articolo 552, paragrafo 14, degli articoli 562, 692, 693 e 700.

ARTICOLO 697

Esclusiva

Per le controversie riguardanti la presente parte, le parti si impegnano a non avvalersi di meccanismi di risoluzione diversi da quello previsto dal presente titolo.

ARTICOLO 698

Consultazioni

1. Quando una parte ("parte attrice") reputi che l'altra parte ("parte convenuta") abbia violato un obbligo a essa incombente in virtù della presente parte, le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.

2. La parte attrice può chiedere l'avvio delle consultazioni per iscritto alla parte convenuta. Nella richiesta scritta la parte attrice ne specifica i motivi, ricomprendendo gli atti o le omissioni che sarebbero all'origine della violazione a carico della parte convenuta, precisando le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.
3. La parte convenuta risponde senza indugio e comunque entro due settimane dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si svolgono in presenza o con qualunque mezzo di comunicazione concordato tra le parti, su base regolare entro tre mesi dalla data in cui è presentata la richiesta.
4. Le consultazioni sono concluse entro tre mesi dalla data in cui è presentata la richiesta, salvo che le parti decidano di proseguirle.
5. La parte attrice può chiedere che le consultazioni si svolgano nel quadro del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie oppure nel quadro del consiglio di partenariato. La prima riunione si tiene entro un mese dalla richiesta di consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può in qualsiasi momento decidere di rinviare la questione al consiglio di partenariato. Il consiglio di partenariato può anche intervenire di propria iniziativa. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie o, a seconda dei casi, il consiglio di partenariato può dirimere la controversia mediante decisione. Tale decisione è considerata soluzione concordata ai sensi dell'articolo 699.

6. La parte attrice può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di consultazioni unilateralmente. In tal caso le consultazioni si concludono immediatamente.

7. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, rimangono riservate.

ARTICOLO 699

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata delle controversie di cui all'articolo 696.
2. La soluzione concordata può essere adottata mediante decisione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie o del consiglio di partenariato. Se la soluzione concordata consiste in un accordo tra le parti su interpretazioni congiunte di disposizioni della presente parte, detta soluzione concordata è adottata mediante decisione del consiglio di partenariato.
3. Ciascuna parte prende i provvedimenti necessari per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato.
4. Entro la data di scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti presi per l'attuazione.

ARTICOLO 700

Sospensione

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 698 non conducono a una soluzione concordata ai sensi dell'articolo 699, la parte attrice, purché non abbia ritirato la richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 698, paragrafo 6, e ove ritenga che la parte convenuta abbia commesso una violazione grave degli obblighi che le incombono ai sensi delle disposizioni contemplate di cui all'articolo 698, paragrafo 2, può sospendere i titoli della presente parte cui si riferisce la violazione grave mediante notifica scritta per via diplomatica. Tale notifica specifica la violazione grave degli obblighi a carico della parte convenuta su cui si basa la sospensione.

2. I titoli interessati dalla sospensione cessano provvisoriamente di applicarsi il primo giorno del terzo mese successivo alla data della notifica di cui al paragrafo 1 o in altra data concordata dalle parti, salvo se, al più tardi due settimane prima dello scadere di tale termine, la parte attrice notifica per iscritto alla parte convenuta, per via diplomatica, il ritiro della prima notifica o la riduzione dell'ambito di applicazione della sospensione. In quest'ultimo caso cessano provvisoriamente di applicarsi solo i titoli di cui alla seconda notifica.

3. Se la parte attrice notifica la sospensione di uno o più titoli della presente parte a norma del paragrafo 1, la parte convenuta può sospendere tutti i restanti titoli mediante notifica scritta per via diplomatica con preavviso di tre mesi.

4. Se è notificata la sospensione a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte e interessata dalla notifica sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma della presente parte prima che cessino provvisoriamente di applicarsi i titoli interessati dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

5. I titoli sospesi sono ripristinati il primo giorno del mese successivo alla data in cui la parte attrice ha notificato per iscritto alla parte convenuta, per via diplomatica, l'intenzione di ripristinare i titoli sospesi. La parte attrice procede in tal senso immediatamente quando ritiene che sia venuta meno la grave violazione degli obblighi su cui si basava la sospensione.

6. A seguito della notifica della parte attrice dell'intenzione di ripristinare i titoli sospesi conformemente al paragrafo 5, i restanti titoli sospesi dalla parte convenuta a norma del paragrafo 3 sono ripristinati contemporaneamente ai titoli sospesi dalla medesima parte convenuta a norma del paragrafo 1.

ARTICOLO 701

Termini

1. Tutti i termini previsti dal presente titolo sono calcolati in settimane o mesi, a seconda dei casi, a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.
2. I termini di cui al presente titolo possono essere modificati previo accordo tra le parti.

PARTE QUARTA

COOPERAZIONE TEMATICA

TITOLO I

SICUREZZA SANITARIA

ARTICOLO 702

Cooperazione in materia di sicurezza sanitaria

1. Ai fini del presente articolo, per "grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero" si intende un rischio per la salute in grado di mettere a repentaglio la vita del soggetto o comunque grave, di origine biologica, chimica, ambientale o di origine ignota, che si diffonde o comporta un rischio significativo di diffondersi oltre i confini di almeno uno Stato membro e del Regno Unito.
2. Le parti si informano a vicenda in caso di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero che colpisca l'altra parte e si adoperano per farlo tempestivamente.

3. In caso di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, l'Unione può concedere al Regno Unito, a seguito di una richiesta scritta di quest'ultimo, un accesso ad hoc al suo sistema di allarme rapido e di reazione ("SARR") in relazione a tale particolare minaccia, al fine di consentire alle autorità competenti delle parti e degli Stati membri di scambiarsi informazioni pertinenti, valutare i rischi per la sanità pubblica e coordinare le misure necessarie per proteggerla. L'Unione si adopera per rispondere tempestivamente alla richiesta scritta del Regno Unito.

Inoltre l'Unione può invitare il Regno Unito a partecipare a un comitato istituito all'interno dell'Unione e composto da rappresentanti degli Stati membri al fine di sostenere lo scambio di informazioni e il coordinamento in riferimento alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero.

Entrambi gli accordi sono su base temporanea e in ogni caso per una durata ritenuta necessaria da una delle parti, previa consultazione con l'altra, in riferimento alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero in questione.

4. Ai fini dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali richieste presentate a norma del paragrafo 3, ciascuna parte designa un punto di contatto e ne dà notifica all'altra parte. I punti di contatto inoltre:

- a) si adoperano per favorire la comprensione tra le parti indipendentemente dal fatto che la minaccia sia una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero;
- b) cercano soluzioni concordate alle questioni tecniche derivanti dall'attuazione del presente titolo.

5. Il Regno Unito osserva tutte le condizioni applicabili per l'utilizzo del SARR e il regolamento interno del comitato di cui al paragrafo 3 per il periodo di accesso concesso in riferimento a una determinata grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. A seguito di chiarimenti tra le parti:

- a) se ritiene che il Regno Unito non abbia osservato le condizioni di cui sopra o il regolamento interno, l'Unione può porre fine all'accesso del Regno Unito al SARR o alla sua partecipazione al comitato, a seconda dei casi, in riferimento a tale minaccia;
- b) se ritiene di non poter accettare le condizioni o il regolamento interno, il Regno Unito può ritirare la sua partecipazione al SARR o al comitato, a seconda dei casi, in riferimento a tale minaccia.

6. Se nell'interesse reciproco, le parti cooperano nei consessi internazionali in materia di prevenzione e individuazione delle minacce acclarate ed emergenti per la sicurezza sanitaria, nonché di preparazione e risposta alle stesse.

7. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'organismo competente del Regno Unito responsabile della sorveglianza, dell'informazione sulle epidemie e della consulenza scientifica sulle malattie infettive cooperano su questioni tecniche e scientifiche di interesse comune per le parti e possono concludere a tal fine un memorandum d'intesa.

TITOLO II

SICUREZZA INFORMATICA

ARTICOLO 703

Dialogo sulle questioni riguardanti il ciber spazio

Le parti si adoperano per instaurare un dialogo regolare al fine di scambiarsi informazioni sugli sviluppi politici pertinenti, anche in materia di sicurezza internazionale, sicurezza delle tecnologie emergenti, *governance* di internet, ciber sicurezza, ciber difesa e ciber criminalità.

ARTICOLO 704

Cooperazione sulle questioni riguardanti il ciber spazio

1. Se nell'interesse reciproco, le parti cooperano sulle questioni riguardanti il ciber spazio condividendo le migliori prassi e attraverso azioni concrete di cooperazione volte a promuovere e proteggere un ciber spazio aperto, libero, stabile, pacifico e sicuro, basato sull'applicazione del diritto internazionale vigente e delle norme per un comportamento responsabile da parte degli Stati e di misure regionali miranti a rafforzare la fiducia.

2. Le parti si adoperano inoltre per cooperare negli organismi e nei consessi internazionali competenti e per rafforzare la ciberresilienza globale e potenziare la capacità dei paesi terzi di combattere efficacemente la cybercriminalità.

ARTICOLO 705

Cooperazione con la squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea

Previa approvazione del comitato direttivo della squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea (CERT-UE), CERT-UE e la competente squadra nazionale di pronto intervento informatico del Regno Unito cooperano su base volontaria, tempestiva e reciproca per scambiare informazioni su strumenti e metodi, quali tecniche, tattiche e procedure, e migliori prassi, nonché sulle minacce e vulnerabilità generali.

ARTICOLO 706

Partecipazione ad attività specifiche del gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva (UE) 2016/1148

1. Al fine di promuovere la cooperazione in materia di cibersecurity, garantendo nel contempo l'autonomia del processo decisionale dell'Unione, le autorità nazionali competenti del Regno Unito possono partecipare, su invito del presidente del gruppo di cooperazione in consultazione con la Commissione, il quale può essere richiesto anche dal Regno Unito, alle seguenti attività del gruppo di cooperazione:

- a) scambio di migliori prassi per la creazione di capacità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) scambio di informazioni riguardo a esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi in relazione ai rischi e agli incidenti;
- d) scambio di informazioni e migliori prassi in materia di sensibilizzazione, programmi di istruzione e formazione; e
- e) scambio di informazioni e migliori prassi in materia di ricerca e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

2. Tutti gli scambi di informazioni, esperienze e migliori prassi tra il gruppo di cooperazione e le autorità nazionali competenti del Regno Unito sono volontari e, se del caso, reciproci.

ARTICOLO 707

Cooperazione con l'agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity (ENISA)

1. Al fine di promuovere la cooperazione in materia di cibersecurity, garantendo nel contempo l'autonomia del processo decisionale dell'Unione, il Regno Unito può partecipare, su invito del consiglio di amministrazione dell'agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity (ENISA), che può essere richiesto anche dal Regno Unito, alle seguenti attività svolte dall'ENISA:

- a) sviluppo delle capacità;
- b) conoscenze e informazioni; e
- c) sensibilizzazione e istruzione.

2. Le condizioni della partecipazione del Regno Unito alle attività dell'ENISA di cui al paragrafo 1, compreso un adeguato contributo finanziario, sono stabilite in accordi di lavoro adottati dal consiglio di amministrazione dell'ENISA previa approvazione della Commissione e concordati con il Regno Unito.

3. Lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi tra l'ENISA e il Regno Unito è volontario e, se del caso, reciproco.

PARTE QUINTA

PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, SANA GESTIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 708

Ambito di applicazione

1. La presente parte si applica alla partecipazione del Regno Unito ai programmi e alle attività dell'Unione e ai relativi servizi, ai quali le parti hanno convenuto che il Regno Unito partecipi.
2. La presente parte non si applica alla partecipazione del Regno Unito ai programmi di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" – o a programmi analoghi aventi lo stesso obiettivo – che avviene sulla base degli atti di base di una o più istituzioni dell'Unione applicabili a tali programmi.

Le condizioni applicabili alla partecipazione ai programmi di cui al primo comma sono specificate nell'atto di base applicabile e nella convenzione di finanziamento conclusa a norma dello stesso. Le parti concordano disposizioni aventi effetto analogo a quelle del capo 2 riguardo alla partecipazione del Regno Unito a tali programmi.

ARTICOLO 709

Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti:

- a) "atto di base":
 - i) atto di una o più istituzioni dell'Unione che istituisce un programma o un'attività e che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio a carico del bilancio dell'Unione, comprese le relative modifiche e compresi i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro, o
 - ii) un atto di una o più istituzioni dell'Unione che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi;
- b) "accordo di finanziamento": accordi riguardanti programmi e attività dell'Unione previsti dal protocollo I sui programmi e le attività cui partecipa il Regno Unito, che eseguono i fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;

- c) "altre regole relative all'attuazione del programma e dell'attività dell'Unione": le regole stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento finanziario") applicabili al bilancio generale dell'Unione, nel programma di lavoro o nelle gare o in altre procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione;
- d) "Unione": l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;
- e) "procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione": una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o entità incaricate dell'esecuzione dei fondi dell'Unione;
- f) "entità del Regno Unito": qualsiasi tipo di entità, sia essa una persona fisica, una persona giuridica o un altro tipo di entità, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente all'atto di base e che risiede o è stabilita nel Regno Unito.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPO 1

PARTECIPAZIONE DEL REGNO UNITO AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELL'UNIONE

SEZIONE 1

CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELL'UNIONE

ARTICOLO 710

Definizione della partecipazione

1. Il Regno Unito partecipa e contribuisce ai programmi e alle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, alla parte dei programmi o delle attività dell'Unione, che sono aperti alla sua partecipazione e che figurano in un protocollo sui programmi e sulle attività dell'Unione ai quali partecipa il Regno Unito ("protocollo I").
2. Il protocollo I è concordato tra le parti. Esso è adottato e può essere modificato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.

3. Il protocollo I:

- a) individua i programmi e le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, la parte dei programmi o delle attività dell'Unione, ai quali partecipa il Regno Unito;
- b) stabilisce la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale il Regno Unito e le entità del Regno Unito possono presentare domanda per un finanziamento dell'Unione o essere incaricati dell'esecuzione dei fondi dell'Unione;
- c) stabilisce condizioni specifiche per la partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui all'articolo 714, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 716 e le condizioni di partecipazione alle strutture create ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture;
- d) ove opportuno, stabilisce l'importo del contributo del Regno Unito a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio e, se del caso, le modalità specifiche di cui all'articolo 717.

ARTICOLO 711

Conformità alle norme del programma

1. Il Regno Unito partecipa ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, elencati nel protocollo I, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo, negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.
2. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) l'ammissibilità delle entità del Regno Unito e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa al Regno Unito, in particolare all'origine, al luogo di attività o alla cittadinanza;
 - b) le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle domande e all'attuazione delle azioni da parte delle entità ammissibili del Regno Unito.
3. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelle applicabili alle entità ammissibili degli Stati membri, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati previsti dalle modalità e dalle condizioni di cui al paragrafo 1. Ciascuna parte può sottoporre all'attenzione del comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione la necessità di esaminare esclusioni debitamente giustificate.

ARTICOLO 712

Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 708 è subordinata alla condizione che il Regno Unito:
 - a) si adoperi, nel quadro della sua legislazione nazionale, per agevolare l'ingresso e il soggiorno delle persone che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari;
 - b) garantisca, nella misura in cui spetti alle autorità del Regno Unito decidere al riguardo, che le condizioni che disciplinano l'accesso, nel Regno Unito, delle persone di cui alla lettera a) ai servizi direttamente collegati all'attuazione dei programmi o delle attività siano identiche a quelle previste per i cittadini del Regno Unito, anche per quanto riguarda eventuali diritti da pagare;
 - c) se la partecipazione comporta lo scambio di informazioni classificate o di informazioni sensibili non classificate oppure l'accesso a tali informazioni, abbia concluso opportuni accordi conformemente all'articolo 777.

2. Per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 708, l'Unione e i suoi Stati membri:
 - a) si adoperano, nel quadro della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, per agevolare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini del Regno Unito che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari;
 - b) garantiscono, nella misura in cui spetti alle autorità dell'Unione e degli Stati membri decidere al riguardo, che le condizioni che disciplinano l'accesso, nell'Unione, dei cittadini del Regno Unito di cui alla lettera a) ai servizi direttamente collegati all'attuazione dei programmi o delle attività siano identiche a quelle previste per i cittadini dell'Unione, anche per quanto riguarda eventuali diritti da pagare.
3. Il protocollo I può stabilire ulteriori condizioni specifiche che rimandano al presente articolo, necessarie per la partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi.
4. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 711.
5. Il presente articolo e l'articolo 718 lasciano altresì impregiudicate eventuali intese tra il Regno Unito e l'Irlanda riguardo alla zona di libero spostamento.

ARTICOLO 713

Partecipazione del Regno Unito alla *governance* dei programmi o delle attività

1. I rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività a cui il Regno Unito non partecipa – ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe a cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri, o esperti designati dagli Stati membri, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi, delle attività o di parti di essi, a cui il Regno Unito partecipa conformemente all'articolo 708 o che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a detti programmi, attività o parti di essi. I rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, non sono presenti al momento della votazione. Il Regno Unito è informato dell'esito della votazione.
2. Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere i cittadini del Regno Unito.

3. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito alle riunioni di cui al paragrafo 1 o ad altre riunioni connesse all'attuazione dei programmi o delle attività è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, in particolare per il diritto di parola, la ricezione di informazioni e documentazione – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività a cui il Regno Unito non partecipa – e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4. Il protocollo I può definire ulteriori modalità per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione del Regno Unito ai consigli di amministrazione e alle strutture create ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel suddetto protocollo.

SEZIONE 2

REGOLE RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELL'UNIONE

ARTICOLO 714

Condizioni finanziarie

1. La partecipazione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito a programmi e attività dell'Unione, o a parti di essi, è subordinata alla condizione che il Regno Unito contribuisca finanziariamente al rispettivo finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione.

2. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:
 - a) una quota di partecipazione, e
 - b) un contributo operativo.
3. Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in una o più rate.
4. Fatto salvo l'articolo 733, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adeguamenti retroattivi, tranne in caso di sospensione a norma dell'articolo 718, paragrafo 7, lettera b), e di cessazione a norma dell'articolo 720, paragrafo 6, lettera c). Dal 2028 il livello della quota di partecipazione può essere adeguato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.
5. Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività, o eccezionalmente parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell'Unione, quali definiti nel protocollo I.

6. Il contributo operativo si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) del Regno Unito a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono quelli più recenti disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui viene effettuato il pagamento annuale quali forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), non appena si applica l'accordo di cui all'articolo 730 e conformemente alle norme di tale accordo. Prima dell'applicazione di detto accordo, il PIL del Regno Unito è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

7. Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5, iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione, o eccezionalmente, parti di essi, a cui il Regno Unito partecipa.

8. Il contributo operativo di un programma, di un'attività o di una parte di essi, per un anno n può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso in uno più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.

Il primo adeguamento è effettuato nell'anno $n + 1$, quando il contributo iniziale è adeguato al rialzo o al ribasso in funzione della differenza tra il contributo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno n alla somma:

- a) dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno n nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e
- b) degli stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti nel protocollo I e che erano disponibili alla fine dell'anno n .

Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno n non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno n , l'Unione calcola un adeguamento del contributo dell'anno n riducendo il contributo del Regno Unito dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno n ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno n finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.

In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti nel protocollo I, il contributo del Regno Unito è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno n all'importo annullato.

Nell'anno n+2 o negli anni successivi, dopo aver proceduto agli adeguamenti di cui al secondo, terzo e quarto comma, il contributo del Regno Unito per l'anno n è ridotto altresì di un importo ottenuto moltiplicando il contributo del Regno Unito per l'anno n per il rapporto tra:

- a) gli impegni giuridici dell'anno n, finanziati a titolo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'anno n e risultanti da procedure di aggiudicazione mediante gara,
 - i) da cui sono stati esclusi il Regno Unito e le entità del Regno Unito; o
 - ii) per cui il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione ha deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 715, che vi è stata una quasi esclusione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito; o
 - iii) il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto durante la sospensione di cui all'articolo 718 o dopo la cessazione di cui all'articolo 720; o
 - iv) per cui la partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito è stata limitata a norma dell'articolo 722, paragrafo 3; e
- b) l'importo totale degli impegni giuridici finanziati a titolo degli stanziamenti di impegno dell'anno n.

Tale importo degli impegni giuridici è calcolato prendendo tutti gli impegni di bilancio effettuati nell'anno n e detraendo i disimpegni effettuati su tali impegni nell'anno n+1.

9. Su richiesta, l'Unione fornisce al Regno Unito le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come appaiono nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alla performance e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione concernenti i programmi e le attività dell'Unione a cui il Regno Unito partecipa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e del Regno Unito e non pregiudicano le informazioni che il Regno Unito ha il diritto di ricevere a norma del capo 2.

10. Tutti i contributi del Regno Unito o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono espressi ed effettuati in euro.

11. Fatti salvi il paragrafo 5 e il paragrafo 8, secondo comma, del presente articolo, le disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo figurano nell'allegato 47. L'allegato 47 può essere modificato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.

ARTICOLO 715

Quasi esclusione dalla procedura di attribuzione di sovvenzioni mediante gara

1. Qualora ritenga che determinate condizioni stabilite in una procedura di attribuzione di sovvenzioni mediante gara equivalgano a una quasi esclusione delle entità del Regno Unito, il Regno Unito ne informa il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione prima del termine per la presentazione delle domande nel quadro della procedura in questione, fornendo una motivazione.

2. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande nel quadro della procedura di aggiudicazione in questione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione esamina la notifica di cui al paragrafo 1 a condizione che il tasso di partecipazione delle entità del Regno Unito alla procedura di aggiudicazione in questione sia inferiore di almeno il 25 % rispetto:
 - a) al tasso medio di partecipazione delle entità del Regno Unito ad analoghe procedure di aggiudicazione mediante gara che non comportano una siffatta condizione e avviate nei tre anni precedenti la notifica o,

 - b) in assenza di analoghe procedure di aggiudicazione mediante gara, al tasso medio di partecipazione delle entità del Regno Unito a tutte le procedure di aggiudicazione mediante gara avviate nell'ambito del programma, o del programma precedente, a seconda dei casi, nei 3 anni precedenti la notifica.

3. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 2, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione decide se vi sia stata una quasi esclusione delle entità del Regno Unito dalla procedura di aggiudicazione in questione, alla luce della motivazione fornita dal Regno Unito a norma del paragrafo 1 e del tasso di partecipazione effettiva alla procedura di aggiudicazione in questione.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il tasso di partecipazione è il rapporto tra il numero di domande presentate dalle entità del Regno Unito e il numero totale di domande presentate nell'ambito della stessa procedura di aggiudicazione.

ARTICOLO 716

Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica

1. Si applica un meccanismo di correzione automatica in relazione ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parte di essi, per i quali l'applicazione di un meccanismo di correzione automatica è prevista dal protocollo I. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività specificati nel protocollo I, che sono attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per l'identificazione delle parti del programma o dell'attività alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel protocollo I.

2. L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività, o parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con il Regno Unito o le entità del Regno Unito finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dal Regno Unito, adeguati a norma dell'articolo 714, paragrafo 8, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo se tale importo è positivo.
3. Gli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che, per ciascuno di due anni consecutivi, superino l'8 % del contributo corrispondente del Regno Unito al programma, adeguato a norma dell'articolo 714, paragrafo 8, sono dovuti dal Regno Unito come contributo supplementare fornito nell'ambito del meccanismo di correzione automatica per ciascuno dei due anni.
4. Le modalità di determinazione degli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, anche nel caso di consorzi, e riguardanti il calcolo della correzione automatica, possono essere stabilite nel protocollo I.

ARTICOLO 717

Finanziamento in relazione a programmi attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio

1. Quando il Regno Unito partecipa a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, attuati mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio, il contributo del Regno Unito a programmi attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio a titolo del bilancio dell'Unione eseguito a norma del titolo X del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione è versato in contanti. L'importo versato in contanti aumenta la garanzia di bilancio dell'Unione o la dotazione finanziaria dello strumento finanziario.

2. Quando il Regno Unito partecipa a un programma di cui al paragrafo 1 del presente articolo attuato dal Gruppo Banca europea per gli investimenti, se quest'ultimo deve compensare perdite non coperte dalla garanzia fornita dal bilancio dell'Unione, il Regno Unito versa al Gruppo Banca europea per gli investimenti una percentuale di tali perdite pari al rapporto tra il prodotto interno lordo a prezzi di mercato del Regno Unito e la somma del prodotto interno lordo a prezzi di mercato degli Stati membri, del Regno Unito e di qualsiasi altro paese terzo partecipante. Il prodotto interno lordo a prezzi di mercato da applicare è quello più recente disponibile al 1° gennaio dell'anno in cui è dovuto il pagamento quale fornito da EUROSTAT, non appena si applica l'accordo di cui all'articolo 730 e conformemente alle norme di tale accordo. Prima dell'applicazione di detto accordo, il PIL del Regno Unito è quello stabilito in base ai dati forniti dall'OCSE.

3. Se del caso, le modalità di attuazione del presente articolo sono ulteriormente specificate nel protocollo I, in particolare per garantire che il Regno Unito riceva la sua quota dei contributi non utilizzati destinati alle garanzie di bilancio e agli strumenti finanziari.

SEZIONE 3

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

ARTICOLO 718

Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito
a un programma dell'Unione

1. L'Unione può sospendere unilateralmente l'applicazione del protocollo I, in relazione a uno o più programmi o attività dell'Unione o, eccezionalmente, a parti di essi, conformemente al presente articolo, se il Regno Unito non versa il proprio contributo finanziario a norma della sezione 2 del presente capo o se il Regno Unito apporta modifiche significative a una delle seguenti condizioni esistenti nel momento in cui la partecipazione del Regno Unito a un programma, a un'attività o, eccezionalmente, a parti di essi, è stata concordata e inclusa nel protocollo I, e se tali modifiche hanno un impatto significativo sulla loro attuazione:
 - a) le condizioni di ingresso e soggiorno nel Regno Unito delle persone che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari sono modificate. Tale disposizione si applica, in particolare, se il Regno Unito apporta alla propria legislazione nazionale relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di tali persone nel Regno Unito una modifica che comporta una discriminazione tra gli Stati membri;

- b) gli oneri finanziari, compresi i diritti, che si applicano alle persone di cui alla lettera a) per lo svolgimento delle attività affidate loro per attuare il programma sono modificati;
- c) le condizioni di cui all'articolo 712, paragrafo 3, sono modificate.

2. L'Unione notifica al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione la sua intenzione di sospendere la partecipazione del Regno Unito al programma o all'attività in questione. L'Unione determina l'ambito di applicazione della sospensione e fornisce una debita giustificazione. A meno che l'Unione non ritiri la notifica, la sospensione ha effetto 45 giorni dopo la data di notifica da parte dell'Unione. La data di decorrenza della sospensione costituisce la data di riferimento della sospensione ai fini del presente articolo.

Prima della notifica e della sospensione, e durante il periodo di sospensione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può esaminare misure opportune per evitare o revocare la sospensione. Qualora il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione trovi un accordo per evitare la sospensione entro il periodo di cui al primo comma, la sospensione non ha effetto.

In ogni caso, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione si riunisce durante il periodo di 45 giorni per discutere della questione.

3. A decorrere dalla data di riferimento della sospensione, il Regno Unito non è considerato un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione, o a parti di essi, oggetto della sospensione e, in particolare, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono più ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 711 e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse a tale data. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

4. La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima della data di riferimento della sospensione. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

5. Il Regno Unito dà notifica all'Unione non appena ritiene che sia stato ripristinato il rispetto delle condizioni di partecipazione e le fornisce ogni prova pertinente a tal fine.

Entro 30 giorni da tale notifica, l'Unione valuta la questione e può, a tal fine, chiedere al Regno Unito di presentare prove supplementari. Il tempo necessario per fornire tali prove supplementari non è preso in considerazione nel periodo complessivo di valutazione.

Qualora constati il ripristino del rispetto delle condizioni di partecipazione, l'Unione notifica senza indugio al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione che la sospensione è revocata. La revoca è effettiva dal giorno successivo alla data della notifica.

Se l'Unione constata che il rispetto delle condizioni di partecipazione non è ripristinato, la sospensione rimane in vigore.

6. Il Regno Unito è considerato nuovamente un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione in questione e, in particolare, il Regno Unito e le entità del Regno Unito sono nuovamente ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 711 e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione nell'ambito di tale programma o attività dell'Unione avviate dopo la data in cui la revoca della sospensione prende effetto, o avviate prima di tale data, e il cui termine per la presentazione delle domande non è scaduto.

7. In caso di sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma, a un'attività, o a parte di essi, il contributo finanziario dovuto dal Regno Unito durante il periodo di sospensione è fissato come segue:

- a) l'Unione ricalcola il contributo operativo secondo la procedura di cui all'articolo 714, paragrafo 8, quinto comma, lettera a), punto iii);
- b) la quota di partecipazione è adeguata in funzione dell'adeguamento del contributo operativo.

ARTICOLO 719

Cessazione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione

1. Se, entro un anno dalla data di riferimento di cui all'articolo 718, paragrafo 2, l'Unione non ha revocato la sospensione a norma dell'articolo 718, l'Unione:

- a) riesamina le condizioni alle quali può offrire al Regno Unito la possibilità di continuare a partecipare ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, in questione, e propone tali condizioni al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione di un anno in vista della modifica del protocollo I. Se entro un ulteriore periodo di 45 giorni il comitato specializzato non ha raggiunto un accordo su tali misure, la cessazione ha effetto a norma della lettera b) del presente paragrafo, o
- b) cessa unilateralmente, conformemente al presente articolo, l'applicazione del protocollo I in relazione ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, in questione, tenendo conto dell'incidenza della modifica di cui all'articolo 718 sull'attuazione del programma, dell'attività o, eccezionalmente, di parti di essi, o sull'importo del contributo non versato.

2. L'Unione notifica al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione la sua intenzione di cessare la partecipazione del Regno Unito a uno o più programmi o attività dell'Unione a norma del paragrafo 1, lettera b). L'Unione determina l'ambito di applicazione della cessazione e fornisce una debita giustificazione. A meno che l'Unione non ritiri la notifica, la cessazione ha effetto 45 giorni dopo la data di notifica da parte dell'Unione. La data di decorrenza della cessazione costituisce la data di riferimento della cessazione ai fini del presente articolo.

3. A decorrere dalla data di riferimento della cessazione, il Regno Unito non è considerato un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione oggetto della cessazione e, in particolare, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono più ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 711 e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse a tale data. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa se sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

4. La cessazione non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima della data di riferimento della sospensione di cui all'articolo 718, paragrafo 2. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

5. In caso di cessazione dell'applicazione del protocollo I, o di parte dello stesso, in relazione ai programmi o alle attività in questione o, eccezionalmente, a parti di essi:
- a) il contributo operativo a copertura delle spese di sostegno connesse agli impegni giuridici già assunti continua a essere dovuto fino alla conclusione di tali impegni giuridici o fino alla fine del quadro finanziario pluriennale nell'ambito del quale l'impegno giuridico è stato finanziato;
 - b) negli anni successivi non è versato alcun contributo a eccezione di quello di cui alla lettera a).

ARTICOLO 720

Cessazione della partecipazione a un programma o a un'attività in caso di modifica sostanziale di programmi dell'Unione

1. Il Regno Unito può unilateralmente cessare la sua partecipazione a un programma o a un'attività dell'Unione di cui al protocollo I, o a parte di essi, se:
- a) l'atto di base di tale programma o attività dell'Unione è modificato in misura tale che le condizioni di partecipazione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito a tale programma o attività dell'Unione sono state modificate in modo sostanziale, in particolare, a seguito di una modifica degli obiettivi del programma o dell'attività e delle azioni corrispondenti, o

- b) l'importo totale degli stanziamenti di impegno di cui all'articolo 714 è aumentato di oltre il 15 % rispetto alla dotazione finanziaria iniziale di tale programma o attività, o di parte di essi, cui partecipa il Regno Unito e il massimale corrispondente del quadro finanziario pluriennale è stato aumentato o l'importo delle entrate esterne di cui all'articolo 714, paragrafo 5, per l'intero periodo di partecipazione è stato aumentato, o
- c) il Regno Unito o le entità del Regno Unito sono esclusi dalla partecipazione a una parte di un programma o di un'attività per motivi debitamente giustificati e tale esclusione riguarda stanziamenti di impegno superiori al 10 % degli stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno n per tale programma.

2. A tal fine, il Regno Unito notifica al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione l'intenzione di cessare l'applicazione del protocollo I in relazione al programma o all'attività dell'Unione in questione entro 60 giorni dalla pubblicazione della modifica o del bilancio annuale adottato o di una sua modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il Regno Unito spiega i motivi per i quali ritiene che la modifica alteri in modo sostanziale le condizioni di partecipazione. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione si riunisce entro un periodo di 45 giorni dal ricevimento della notifica per discutere della questione.

3. A meno che l'Unione non ritiri la notifica, la cessazione ha effetto 45 giorni dopo la data di notifica da parte del Regno Unito. La data di decorrenza della cessazione costituisce la data di riferimento ai fini del presente articolo.

4. A decorrere dalla data di riferimento, il Regno Unito non è considerato un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione oggetto della cessazione e, in particolare, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono più ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 711 e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse a tale data. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa se sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

5. La cessazione non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima della data di riferimento. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

6. In caso di cessazione, a norma del presente articolo, in relazione ai programmi o alle attività in questione:

- a) il contributo operativo a copertura delle spese di sostegno connesse agli impegni giuridici già assunti continua a essere dovuto fino alla conclusione di tali impegni giuridici o fino alla fine del quadro finanziario pluriennale nell'ambito del quale l'impegno giuridico è stato finanziato;
- b) l'Unione ricalcola il contributo operativo dell'anno in cui avviene la cessazione secondo la procedura di cui all'articolo 714, paragrafo 8, quinto comma, lettera a), punto iii). Negli anni successivi non è versato alcun contributo a eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente articolo;
- c) la quota di partecipazione è adeguata in funzione dell'adeguamento del contributo operativo.

SEZIONE 4

RIESAME DELLA PERFORMANCE E DEGLI AUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 721

Riesame della performance

1. In relazione alle parti del programma o dell'attività dell'Unione alle quali si applica il meccanismo di correzione di cui all'articolo 716, si applica una procedura di riesame della performance conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il Regno Unito può chiedere al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione di avviare la procedura di riesame della performance se l'importo calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 716, paragrafo 2, è negativo e tale importo è superiore al 12 % dei contributi corrispondenti del Regno Unito al programma o all'attività adeguati a norma dell'articolo 714, paragrafo 8.
3. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione analizza, entro un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2, i dati pertinenti relativi alla performance e adotta una relazione in cui propone misure adeguate per affrontare le questioni relative alla performance.

Le misure di cui al primo comma sono applicate per un periodo di dodici mesi dopo l'adozione della relazione. In seguito all'applicazione delle misure, i dati sulla performance relativi al periodo in questione sono utilizzati per calcolare la differenza tra gli importi iniziali dovuti a titolo degli impegni giuridici effettivamente assunti con il Regno Unito o le entità del Regno Unito nel corso di tale anno civile e il corrispondente contributo operativo versato dal Regno Unito per lo stesso anno.

Se la differenza di cui al secondo comma è negativa e supera il 16 % del contributo operativo corrispondente, il Regno Unito può:

- a) notificare l'intenzione di cessare la propria partecipazione al programma dell'Unione in questione, o a parte dello stesso, con un preavviso di 45 giorni prima della data prevista per la cessazione, e può cessare la propria partecipazione a norma dell'articolo 720, paragrafi da 3 a 6; o
- b) chiedere al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione di adottare ulteriori misure per ovviare alla performance insufficiente, anche apportando adeguamenti alla partecipazione del Regno Unito al programma dell'Unione in questione e adeguando i futuri contributi finanziari del Regno Unito in relazione a tale programma.

ARTICOLO 722

Riesame degli aumenti finanziari

1. Il Regno Unito può notificare al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione un'obiezione all'importo del suo contributo a un programma o a un'attività dell'Unione nel caso in cui l'importo totale degli stanziamenti di impegno di cui all'articolo 714 sia aumentato di oltre il 5 % rispetto alla dotazione finanziaria iniziale per tale programma o attività dell'Unione e se il massimale corrispondente è stato aumentato o l'importo delle entrate esterne di cui all'articolo 714, paragrafo 5, per l'intero periodo di partecipazione è stato aumentato.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bilancio annuale adottato o di una sua modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La notifica non pregiudica l'obbligo del Regno Unito di versare il proprio contributo né l'applicazione del meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 714, paragrafo 8.

3. Entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione elabora una relazione, propone e decide in merito all'adozione di misure appropriate. Tali misure possono includere la limitazione della partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito a determinati tipi di azioni o procedure di aggiudicazione o, se del caso, una modifica del protocollo I. La limitazione della partecipazione del Regno Unito sarà considerata un'esclusione ai fini del meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 714, paragrafo 8.

4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 720, paragrafo 1, lettera b), il Regno Unito può cessare la sua partecipazione a un programma o a un'attività dell'Unione di cui al protocollo I conformemente all'articolo 720, paragrafi da 2 a 6.

CAPO 2

SANA GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 723

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica in relazione ai programmi, alle attività e ai servizi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione di cui al protocollo I e al protocollo II sull'accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell'ambito di taluni programmi e talune attività cui non partecipa il Regno Unito (protocollo II).

SEZIONE 1

TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI E RISCOSSIONE

ARTICOLO 724

Attività volte a garantire una sana gestione finanziaria

Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità del Regno Unito e dell'Unione di cui al presente capo cooperano strettamente conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio del Regno Unito, gli agenti e gli organi inquirenti dell'Unione agiscono nel rispetto del diritto del Regno Unito.

ARTICOLO 725

Verifiche e audit

1. L'Unione ha il diritto di svolgere, come previsto nei pertinenti accordi o contratti di finanziamento e conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente nel Regno Unito o persona giuridica stabilita nel Regno Unito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito nel Regno Unito e coinvolto nell'esecuzione di un finanziamento dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea in conformità del diritto dell'Unione.
2. Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (in formato elettronico, cartaceo o in entrambi i formati) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere le verifiche e audit di cui al paragrafo 1. Tale accesso comprende il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.
3. Il Regno Unito non impedisce né pone ostacoli al diritto degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 di entrare nel Regno Unito e accedere ai locali delle persone sottoposte ad audit per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4. Nonostante la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività, la sospensione parziale o totale delle disposizioni della presente parte e/o del protocollo I o la denuncia del presente accordo, le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la data di decorrenza della pertinente sospensione o cessazione/denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi o contratti di finanziamento in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima della data di decorrenza della pertinente sospensione o cessazione/denuncia.

ARTICOLO 726

Lotta contro irregolarità e frodi nonché altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio del Regno Unito. La Commissione europea e l'OLAF agiscono conformemente agli atti dell'Unione che disciplinano tali controlli, verifiche e indagini.

2. Le autorità competenti del Regno Unito informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3. I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente nel Regno Unito o persona giuridica stabilita nel Regno Unito che riceva un finanziamento dell'Unione a titolo di un accordo di finanziamento o di un contratto, nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito nel Regno Unito e coinvolto nell'esecuzione di un siffatto finanziamento dell'Unione. Tali controlli e verifiche sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta collaborazione con l'autorità competente del Regno Unito designata dal Regno Unito. L'autorità designata è informata, entro un termine ragionevole prima dei controlli e delle verifiche, dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico di tali controlli e verifiche per consentirle di coadiuvarne lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità del Regno Unito possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

4. Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione (in formato elettronico, cartaceo o in entrambi i formati) concernenti le operazioni di cui al paragrafo 3, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

5. La Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Regno Unito decidono caso per caso se svolgere congiuntamente controlli e verifiche sul posto, anche quando entrambe le parti sono competenti a svolgere indagini.

6. Qualora la persona, l'entità o un altro terzo soggetto a un controllo o a una verifica sul posto opponga resistenza a tale controllo o verifica, le autorità del Regno Unito, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere ai propri obblighi di svolgere un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, comprese misure volte a preservare gli elementi di prova.
7. La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità competenti del Regno Unito dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente del Regno Unito qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.
8. Fatta salva l'applicazione del diritto del Regno Unito, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.
9. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Regno Unito procedono a uno scambio periodico di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente, salvo se vietato dalla legislazione dell'Unione o dal diritto del Regno Unito.
10. Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, il Regno Unito designa un punto di contatto.

11. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Regno Unito avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

12. Fatta salva l'applicabilità dell'articolo 634, qualora qualsiasi cittadino del Regno Unito, o persone fisiche residenti nel Regno Unito, o persone giuridiche stabilite nel Regno Unito ricevano un finanziamento dell'Unione nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione di cui al protocollo I, direttamente o indirettamente, anche in relazione a terzi coinvolti nell'esecuzione di tale finanziamento dell'Unione, le autorità del Regno Unito cooperano con le autorità dell'Unione o con le autorità degli Stati membri dell'Unione competenti a indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a tale finanziamento, e i loro complici, conformemente alla legislazione e agli strumenti internazionali applicabili, per consentire loro di adempiere i propri doveri.

ARTICOLO 727

Modifiche degli articoli 708, 723, 725 e 726

Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può modificare gli articoli 725 e 726, in particolare per tener conto delle modifiche di atti di una o più istituzioni dell'Unione.

Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può modificare gli articoli 708 e 723 per estendere l'applicazione del presente capo ad altri programmi, attività e servizi dell'Unione.

ARTICOLO 728

Riscossione ed esecuzione

1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche che non siano gli Stati in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nel Regno Unito. La formula esecutiva è apposta con la sola verifica dell'autenticità del titolo da parte dell'autorità nazionale designata a tal fine dal Regno Unito. Il Regno Unito rende nota l'autorità nazionale designata alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Conformemente all'articolo 729, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite nel Regno Unito. L'esecuzione di tali decisioni avviene conformemente al diritto del Regno Unito.
2. Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo relativo a programmi e attività dell'Unione, o a parti di essi, di cui al protocollo I, costituiscono titolo esecutivo nel Regno Unito al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità delle decisioni della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tali decisioni. Tuttavia, il controllo della regolarità dell'esecuzione è di competenza delle giurisdizioni del Regno Unito.

SEZIONE 2

ULTERIORI NORME DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE

ARTICOLO 729

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente nel Regno Unito o persona giuridica stabilita nel Regno Unito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito nel Regno Unito e coinvolto nell'esecuzione di un finanziamento dell'Unione. Tali persone, entità e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività.

ARTICOLO 730

Cooperazione statistica

EUROSTAT e l'autorità statistica del Regno Unito possono concludere un accordo che consenta la cooperazione su questioni statistiche pertinenti e che preveda che EUROSTAT, con l'accordo dell'autorità statistica del Regno Unito, fornisca dati statistici sul Regno Unito ai fini della presente parte, compresi, in particolare, dati sul PIL del Regno Unito.

CAPO 3

ACCESSO DEL REGNO UNITO AI SERVIZI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE

ARTICOLO 731

Norme in materia di accesso ai servizi

1. Qualora non partecipi a un programma o attività dell'Unione in conformità del capo 1, il Regno Unito può comunque avere accesso ai servizi forniti nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione alle condizioni stabilite nel presente accordo, negli atti di base e in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.

2. Il protocollo II, se del caso:
 - a) individua i servizi nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione ai quali hanno accesso il Regno Unito e le entità del Regno Unito;
 - b) stabilisce condizioni specifiche per l'accesso del Regno Unito e delle entità del Regno Unito conformi a quelle stabilite nel presente accordo e negli atti di base;
 - c) se del caso, precisa il contributo finanziario o in natura del Regno Unito riguardo a un servizio fornito nell'ambito di tali programmi e attività dell'Unione.
3. Il protocollo II è adottato e può essere modificato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.
4. Il Regno Unito e i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati che operano nel Regno Unito o dal Regno Unito hanno accesso ai servizi previsti all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio¹ conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, di tale decisione fino a quando non saranno incluse nel protocollo II disposizioni relative a un accesso analogo o fino al 31 dicembre 2021.

¹ Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227).

CAPO 4

REVISIONI

ARTICOLO 732

Clausola di revisione

Quattro anni dopo che i protocolli I e II saranno diventati applicabili, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione ne esamina l'attuazione sulla base dei dati relativi alla partecipazione di entità del Regno Unito ad azioni indirette e dirette nell'ambito del programma, parti del programma, attività e servizi contemplati dai protocolli I e II.

Su richiesta di una delle parti, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione discute le modifiche o le proposte di modifiche che incidono sulle condizioni di partecipazione del Regno Unito a un qualsiasi programma o a una qualsiasi parte di programma, attività e servizi di cui ai protocolli I e II e, se necessario, può proporre misure appropriate nell'ambito del presente accordo.

CAPO 5

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ANNI 2021-2026

ARTICOLO 733

Quota di partecipazione per gli anni 2021-2026

La quota di partecipazione di cui all'articolo 714, paragrafo 4, ha il valore seguente per gli anni 2021-2026:

- nel 2021: 0,5 %;
- nel 2022: 1 %;
- nel 2023: 1,5 %;
- nel 2024: 2 %;
- nel 2025: 2,5 %;
- nel 2026: 3 %.

PARTE SESTA

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

TITOLO I

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 734

Obiettivo

Obiettivo del presente titolo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e gli accordi integrativi per pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata.

ARTICOLO 735

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica, fatti salvi i paragrafi 2, 3, 4 e 5, alle controversie tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo ("disposizioni contemplate").

2. Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo, a eccezione di:

- a) articolo 32, paragrafi da 1 a 6, e articolo 36;
- b) allegato 12;
- c) parte seconda, rubrica prima, titolo VII;
- d) parte seconda, rubrica prima, titolo X;
- e) articolo 355, paragrafi 1, 2 e 4, articolo 356, paragrafi 1 e 3, parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capo 2, articoli 371 e 372, parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capo 5, e articolo 411, paragrafi da 4 a 9;

- f) parte terza, anche quando si applica a situazioni disciplinate da altre disposizioni del presente accordo;
 - g) parte quarta;
 - h) parte sesta, titolo II;
 - i) articolo 782; e
 - j) accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate.
3. Ciascuna parte può ricorrere al consiglio di partenariato per risolvere una controversia riguardante obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al paragrafo 2.
4. Alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica l'articolo 736.
5. Nonostante i paragrafi 1 e 2, il presente titolo non si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati in casi specifici.

ARTICOLO 736

Esclusiva

Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo, le parti si impegnano a non avvalersi di meccanismi di risoluzione diversi da quelli previsti dal presente accordo.

ARTICOLO 737

Scelta del foro in caso di obbligo sostanzialmente equivalente a norma di altri accordi internazionali

1. In caso di controversia in merito al presunto inadempimento di un obbligo concernente una specifica misura del presente accordo o di ogni accordo integrativo e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia.
2. Scelto il foro e avviate le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o di un altro accordo internazionale, la parte attrice non avvia dette procedure a norma di quell'altro accordo internazionale in relazione alla misura specifica di cui al paragrafo 1, salvo se il foro scelto per primo non riesce, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni.

3. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 739;
- b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; e
- c) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di altri accordi si considerano avviate se lo sono in conformità delle pertinenti disposizioni di detti accordi.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, nulla nel presente accordo o in ogni accordo integrativo dovrà precludere a una parte la sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata secondo le procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti sono firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma del presente titolo.

CAPO 2

PROCEDURA

ARTICOLO 738

Consultazioni

1. Quando una parte ("parte attrice") reputi che l'altra parte ("parte convenuta") abbia violato un obbligo a essa incombente in virtù del presente accordo o di ogni accordo integrativo, le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.
2. La parte attrice può chiedere l'avvio delle consultazioni per iscritto alla parte convenuta. Nella richiesta scritta la parte attrice specifica i motivi, ivi compresa la misura contestata e la base giuridica della richiesta, e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.
3. La parte convenuta risponde senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si svolgono in presenza o con qualunque mezzo di comunicazione concordato tra le parti entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte convenuta, salvo che le parti non decidano diversamente.

4. Le consultazioni si considerano concluse entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta, salvo che le parti decidano di proseguirle.
5. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni che coinvolgono merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, si svolgono entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si considerano concluse entro detto termine di 20 giorni, salvo che le parti decidano di proseguirle.
6. Ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali per consentire un'analisi completa della misura contestata e del modo in cui possa incidere sull'applicazione del presente accordo o di ogni accordo integrativo. Ciascuna parte fa in modo che partecipi personale delle proprie autorità competenti con conoscenze adeguate nella materia oggetto di consultazione.
7. Per le controversie concernenti ambiti diversi dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, su richiesta della parte attrice le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo si svolgono nel quadro di un comitato specializzato o del consiglio di partenariato. Detto comitato specializzato può in qualsiasi momento decidere di rinviare la questione al consiglio di partenariato. Il consiglio di partenariato può anche intervenire di propria iniziativa. Il comitato specializzato o, a seconda dei casi, il consiglio di partenariato può dirimere la controversia mediante decisione. Si applicano i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il luogo delle riunioni è stabilito dal regolamento interno del comitato specializzato o, a seconda dei casi, del consiglio di partenariato.

8. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.

ARTICOLO 739

Procedura di arbitrato

1. La parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale se:
 - a) la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data in cui è stata presentata;
 - b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui all'articolo 738, paragrafo 3, 4 o 5;
 - c) le parti convengono di non tenere consultazioni; o
 - d) le consultazioni si concludono senza che sia raggiunta una soluzione concordata.

2. La domanda di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta. La parte attrice indica esplicitamente nella domanda la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detta misura configura violazione delle disposizioni contemplate.

ARTICOLO 740

Costituzione di un collegio arbitrale

1. Un collegio arbitrale si compone di tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla data in cui è presentata la domanda di costituzione di un collegio arbitrale, le parti si consultano per concordarne la composizione.
3. Qualora le parti non convengano sulla composizione del collegio arbitrale nel termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte nomina un arbitro dal sottoelenco che ha stabilito a norma dell'articolo 752, entro cinque giorni dallo scadere del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora una parte non nomini un arbitro dal suo sottoelenco entro detto termine, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice estrae a sorte un arbitro dal sottoelenco della parte che non ha nominato l'arbitro, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro.
4. Qualora le parti non convengano sul presidente del collegio arbitrale nel termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice seleziona il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 752, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice può delegare la selezione del presidente del collegio arbitrale.

5. Qualora nel momento in cui è effettuata una selezione a norma del paragrafo 3 o 4 del presente articolo non sia ancora stabilito uno degli elenchi di cui all'articolo 752, ovvero non contenga nominativi sufficienti, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi ufficiali proposti da una o entrambe le parti conformemente all'allegato 48.

6. La data di costituzione del collegio arbitrale è la data in cui l'ultimo dei tre arbitri comunica alle parti di accettare la nomina conformemente all'allegato 48.

ARTICOLO 741

Requisiti per gli arbitri

1. Tutti gli arbitri:
 - a) possiedono comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, hanno anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie;
 - b) non sono collegati alle parti né ricevono istruzioni dalle medesime;

- c) esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle questioni attinenti alla controversia; e
 - d) sono tenuti al rispetto dell'allegato 49.
2. Tutti gli arbitri sono personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza.
3. Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 742

Funzioni del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale:

- a) effettua una valutazione oggettiva della questione all'esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate come pure della conformità delle misure contestate a dette disposizioni;

- b) indica, nel lodo e nelle decisioni, le conclusioni di fatto e di diritto e le motivazioni alla base di tutte le risultanze da esso formulate; e
- c) dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata.

ARTICOLO 743

Mandato

1. Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, il mandato del collegio è il seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo o di ogni accordo integrativo, la questione oggetto della domanda di costituzione del collegio arbitrale, decidere della conformità della misura contestata alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 735 e pronunciarsi a norma dell'articolo 745".

2. Le parti, qualora concordino un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al collegio arbitrale il mandato concordato entro il termine di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 744

Procedura d'urgenza

1. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale decide, entro dieci giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.
2. In casi d'urgenza i termini applicabili di cui all'articolo 745 sono dimezzati.

ARTICOLO 745

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale trasmette una relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio arbitrale non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In nessun caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale oltre i 130 giorni dalla data di sua costituzione.

2. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 14 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla richiesta.
3. Se entro il termine di cui al paragrafo 2 non perviene alcuna richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, detta relazione diventa il lodo del collegio arbitrale.
4. Il collegio arbitrale trasmette il lodo alle parti entro 130 giorni dalla costituzione del collegio stesso. Ove il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di pronunciarsi. In nessun caso il collegio arbitrale si pronuncia oltre i 160 giorni dalla data di sua costituzione.
5. Il lodo arbitrale ricomprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione interinale e ne tratta compiutamente le osservazioni.
6. A fini di chiarezza, i riferimenti a "lodo" o "lodi" di cui agli articoli 742, 743 e 753 e all'articolo 754, paragrafi 1, 3, 4 e 6, si intendono fatti anche alla relazione interinale del collegio arbitrale.

CAPO 3

ESECUZIONE

ARTICOLO 746

Provvedimenti per l'esecuzione del lodo

1. Se nel lodo arbitrale di cui all'articolo 745, paragrafo 4, il collegio arbitrale riconosce che la parte convenuta ha violato un obbligo a essa incombente in virtù del presente accordo o di uno degli accordi integrativi, detta parte prende provvedimenti per l'esecuzione immediata del lodo al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.
2. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla pronuncia del lodo, i provvedimenti che ha preso o intende prendere per darvi esecuzione.

ARTICOLO 747

Periodo ragionevole

1. Se non è possibile dare esecuzione immediata, entro 30 giorni dalla pronuncia del lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, la parte convenuta notifica alla parte attrice il periodo ragionevole di cui avrà bisogno per conformarsi a detto lodo. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per dare esecuzione al lodo.
2. Ove le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto, non prima di 20 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.
3. La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nell'eseguire il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, quanto meno un mese prima che scada il periodo ragionevole.
4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.

ARTICOLO 748

Verifica dell'esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole, i provvedimenti presi per dare esecuzione al lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4.
2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di detti provvedimenti o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La domanda indica il provvedimento contestato e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detto provvedimento configura violazione delle disposizioni contemplate. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

ARTICOLO 749

Misure correttive temporanee

1. La parte convenuta può, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, presentare un'offerta di compensazione temporanea se:

- a) notifica alla parte attrice che è impossibile dare esecuzione al lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4; o
- b) non notifica i provvedimenti per l'esecuzione del lodo entro il termine di cui all'articolo 746 o prima della data di scadenza del periodo ragionevole; o
- c) il collegio arbitrale constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione del lodo o l'incompatibilità dei provvedimenti presi con le disposizioni contemplate.

2. Se ricorre una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta che intende sospendere l'applicazione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate se:

- a) rinuncia a fare la richiesta di cui al paragrafo 1; o

- b) le parti non convengono sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dallo scadere del periodo ragionevole o dalla pronuncia della decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo 748, in caso di richiesta di cui al paragrafo 1.

La notifica precisa il livello di sospensione prospettata.

3. La sospensione degli obblighi è soggetta ai requisiti seguenti:

- a) gli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica quarta, al protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati o alla parte quinta non possono essere sospesi a norma del presente articolo;
- b) in deroga alla lettera a), gli obblighi derivanti dalla parte quinta possono essere sospesi solo se il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, riguarda l'interpretazione e l'attuazione della parte quinta;
- c) gli obblighi previsti al di fuori della parte quinta non possono essere sospesi se il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, riguarda l'interpretazione e l'attuazione della parte quinta; e
- d) gli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, in relazione ai servizi finanziari non possono essere sospesi a norma del presente articolo, salvo se il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, riguarda l'interpretazione e l'applicazione degli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, in relazione ai servizi finanziari.

4. Se una parte persiste a non rispettare un lodo di un collegio arbitrale costituito a norma di un precedente accordo concluso tra le parti, l'altra parte può procedere alla sospensione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate di cui all'articolo 735. A eccezione della norma di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tutte le norme relative alle misure correttive temporanee in caso di inosservanza e al riesame di tali misure sono disciplinate dall'accordo precedente.
5. La sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
6. Se il collegio arbitrale accerta una violazione della parte seconda, rubrica prima o rubrica terza, la sospensione può essere applicata in un altro titolo della stessa rubrica in relazione alla quale il collegio ha accertato la violazione, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione sia efficace nell'indurre all'osservanza delle norme.
7. Se il collegio arbitrale accerta una violazione in relazione alla parte seconda, rubrica seconda:
 - a) la parte attrice dovrebbe in primo luogo cercare di sospendere obblighi di cui allo stesso titolo in relazione al quale il collegio arbitrale ha accertato la violazione,
 - b) se ritiene che non sia possibile o efficace sospendere obblighi di cui stesso titolo in relazione al quale il collegio ha accertato la violazione, la parte attrice può chiedere la sospensione di obblighi previsti da un altro titolo della stessa rubrica.

8. Se il collegio arbitrale accerta una violazione della parte seconda, rubrica prima, rubrica seconda, rubrica terza o rubrica quinta e se la parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere obblighi previsti dalla stessa rubrica in relazione alle quale il collegio arbitrale ha accertato la violazione e che le circostanze siano sufficientemente gravi, la parte attrice può sospendere obblighi previsti da altre disposizioni contemplate.
9. Nel caso di cui al paragrafo 7, lettera b), e al paragrafo 8, la parte attrice motiva la propria decisione.
10. La parte attrice può sospendere gli obblighi dieci giorni dopo la data della notifica di cui al paragrafo 2, salvo che la parte convenuta abbia inoltrato la richiesta di cui al paragrafo 11.
11. La parte convenuta, se ritiene che il livello di sospensione prospettata sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione o che non siano stati seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 7, lettera b), o ai paragrafi 8 o 9, può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, prima che scada il termine di dieci giorni di cui al paragrafo 10, di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale comunica alle parti la decisione sulla sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Non si dà luogo a sospensione fintanto che non si è pronunciato il collegio arbitrale. La sospensione degli obblighi è coerente con detta pronuncia.

12. Nell'agire a norma del paragrafo 11, il collegio arbitrale non esamina la natura degli obblighi da sospendere, bensì stabilisce se il livello di tale sospensione è superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. Tuttavia, se la questione sottoposta ad arbitrato comprende l'affermazione che non sono stati seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 7, lettera b), o ai paragrafi 8 o 9, il collegio arbitrale esamina tale affermazione. Qualora il collegio arbitrale accerti che tali principi e procedure non sono stati seguiti, la parte attrice li applica in modo coerente con quanto previsto dal paragrafo 7, lettera b), e dai paragrafi 8 e 9. Le parti accettano la decisione del collegio arbitrale, che considerano definitiva e non richiedono una seconda procedura di arbitrato. Il presente paragrafo non può in alcun caso ritardare la data a partire dalla quale la parte attrice ha il diritto di sospendere gli obblighi a norma del presente articolo.

13. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

- a) le parti sono pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 756;
- b) le parti hanno deciso che il provvedimento preso per l'esecuzione del lodo ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o
- c) il provvedimento preso per l'esecuzione del lodo che il collegio arbitrale ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stato revocato o modificato per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

ARTICOLO 750

Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure correttive temporanee

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice tutti i provvedimenti per l'esecuzione presi a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Salvo i casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla notifica. Nei casi in cui è applicata la compensazione, salvo i casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può revocare la compensazione entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta esecuzione del lodo.
2. Se entro 30 giorni dalla data della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che il provvedimento notificato ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è presentata la domanda. Se il collegio arbitrale decide che i provvedimenti per l'esecuzione sono compatibili con le disposizioni contemplate, è revocata la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi. Ove opportuno, il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione è adattato in base al lodo del collegio arbitrale.

CAPO 4

NORME DI PROCEDURA COMUNI

ARTICOLO 751

Richiesta di informazioni

1. Il collegio arbitrale, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni pertinenti alle parti, se lo ritiene necessario e opportuno. Le parti rispondono senza indugio e in modo esauriente a dette richieste di informazioni del collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni a qualsiasi fonte, se lo ritiene opportuno. Il collegio arbitrale può altresì chiedere il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordati tra le parti, ove applicabile.
3. Il collegio arbitrale esamina le comunicazioni in qualità di *amicus curiae* delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte, conformemente all'allegato 48.
4. Le informazioni ottenute dal collegio arbitrale a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle parti e le parti possono presentare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 752

Elenchi degli arbitri

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente accordo, il consiglio di partenariato stabilisce un elenco di persone con competenze nei settori specifici contemplati dal presente accordo o dai suoi accordi integrativi, disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco consta di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi:

- a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione;
- b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito; e
- c) un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.

Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. Il consiglio di partenariato provvede affinché l'elenco contenga sempre questo numero minimo di nominativi.

2. Il consiglio di partenariato può stabilire elenchi aggiuntivi di persone con competenze nei settori specifici contemplati dal presente accordo o da un accordo integrativo. Previo accordo delle parti, detti elenchi aggiuntivi possono servire per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 740, paragrafi 3 e 5. Gli elenchi aggiuntivi si compongono di due sottoelenchi:

- a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione; e
- b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito.

3. L'elenco di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

ARTICOLO 753

Sostituzione degli arbitri

Durante le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo, in caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro che non rispetti il codice di condotta, si applica la procedura di cui all'articolo 740. Il termine per la pronuncia del lodo o altra decisione può essere prorogato per il tempo necessario alla nomina di un nuovo arbitro.

ARTICOLO 754

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1. Le deliberazioni del collegio arbitrale rimangono riservate. Il collegio arbitrale si adopera al massimo per redigere il lodo e adottare le decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il collegio arbitrale decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali degli arbitri.
2. Il lodo e le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. Essi non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.
3. Il lodo e le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che le parti derivano dal presente accordo o da un accordo integrativo.
4. Per maggiore chiarezza, il collegio arbitrale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo o di un accordo integrativo ai sensi del diritto interno di una parte. Nessuna constatazione formulata dal collegio arbitrale nel decidere sulle controversie tra le parti vincola il giudice nazionale di una parte quanto al significato da attribuire al suo diritto interno.
5. Per maggiore chiarezza, gli organi giurisdizionali di ciascuna parte non sono competenti per la risoluzione delle controversie tra le parti in forza del presente accordo.

6. Ciascuna parte rende pubblici i lodi e le decisioni del collegio arbitrale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

7. Le informazioni trasmesse dalle parti al collegio arbitrale sono trattate secondo le norme di riservatezza di cui all'allegato 48.

ARTICOLO 755

Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale

Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se una parte non chiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale allo scadere del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini applicabili sono prorogati per il tempo corrispondente a detta sospensione.

ARTICOLO 756

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata delle controversie di cui all'articolo 735.
2. Se pervengono a una soluzione concordata durante il procedimento arbitrale, le parti la comunicano congiuntamente al presidente del collegio arbitrale. Con tale comunicazione si conclude il procedimento arbitrale.
3. La soluzione può essere adottata mediante decisione del consiglio di partenariato. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.
4. Ciascuna parte prende i provvedimenti necessari per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato.
5. Entro la data di scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti presi per l'attuazione.

ARTICOLO 757

Termini

1. Tutti i termini previsti dal presente titolo sono calcolati in giorni a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.
2. I termini di cui al presente titolo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
3. Il collegio arbitrale può in qualsiasi momento proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente titolo, motivando la proposta.

ARTICOLO 758

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento arbitrale.
2. Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso degli arbitri è conforme alle disposizioni dell'allegato 48.

ARTICOLO 759

Allegati

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'allegato 48 e si svolgono in conformità dell'allegato 49.
2. Il consiglio di partenariato può modificare gli allegati 48 e 49.

CAPO 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE MISURE UNILATERALI

ARTICOLO 760

Procedure speciali per le misure correttive e il riequilibrio

1. Ai fini dell'articolo 374 e dell'articolo 411, paragrafi 2 e 3, il presente titolo si applica con le modifiche di cui al presente articolo.

2. In deroga all'articolo 740 e all'allegato 48, se le parti non raggiungono un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro due giorni, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice estrae a sorte un arbitro dal sottoelenco di ciascuna parte e il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 752 entro un giorno dallo scadere del termine di due giorni. Il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro o del presidente. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro due giorni dalla data in cui è stata informata della nomina. La riunione organizzativa di cui all'allegato 48, articolo 10, ha luogo entro due giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

3. In deroga all'allegato 48, articolo 11, la parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro sette giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice. Il collegio arbitrale adegua qualunque altro termine rilevante della procedura di risoluzione delle controversie secondo necessità per garantire la presentazione tempestiva della relazione.

4. L'articolo 745 non si applica e i riferimenti al lodo contenuti nel presente titolo si intendono fatti alla decisione di cui all'articolo 374, paragrafo 10, o all'articolo 411, paragrafo 3, lettera c).

5. In deroga all'articolo 748, paragrafo 2, il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

ARTICOLO 761

Sospensione degli obblighi ai fini dell'articolo 374, paragrafo 12,
dell'articolo 501, paragrafo 5, e dell'articolo 506, paragrafo 7

1. Il livello di sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivanti dal presente accordo o da un accordo integrativo causato direttamente dalle misure correttive o risarcitorie a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali misure correttive o risarcitorie fino alla data di pronuncia del lodo arbitrale.
2. Il livello di sospensione degli obblighi richiesto dalla parte attrice e la determinazione del livello di sospensione degli obblighi da parte del collegio arbitrale si basano non su semplici asserzioni, congetture o remote possibilità, bensì su fatti che dimostrano che l'annullamento o il pregiudizio dei benefici deriva direttamente dall'applicazione della misura correttiva o risarcitoria e colpisce determinati beni, prestatori di servizi, investitori o altri operatori economici.
3. Il livello di annullamento o pregiudizio dei benefici richiesto dalla parte attrice o determinato dal collegio arbitrale:
 - a) non comprende risarcimenti a carattere sanzionatorio, né interessi o perdite ipotetiche di profitti o di opportunità commerciali,
 - b) è ridotto degli importi corrispondenti a eventuali rimborsi precedenti di dazi, risarcimenti dei danni o altre forme di compensazione già percepiti dagli operatori interessati della parte in questione, e

- c) non comprende il contributo all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante da azioni od omissioni intenzionali o negligenti della parte interessata o di qualsiasi persona o entità nei confronti della quale sono chieste le misure correttive in forza della prevista sospensione degli obblighi.

ARTICOLO 762

Condizioni per il riequilibrio, le misure correttive, compensative e di salvaguardia

Qualora una parte adotti una misura a norma dell'articolo 374, 411, 469, 501, 506 o 773, tale misura si applica solamente in relazione alle disposizioni contemplate ai sensi dell'articolo 735 e si conforma, *mutatis mutandis*, alle condizioni di cui all'articolo 749, paragrafo 3.

TITOLO II

BASE DELLA COOPERAZIONE

ARTICOLO 763

Democrazia, Stato di diritto e diritti umani

1. Le parti continuano a difendere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani che ne sottendono le politiche interne e internazionali. Esse ribadiscono il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei trattati internazionali in materia di diritti umani di cui sono parte.
2. Le parti promuovono detti valori e principi condivisi nei consessi internazionali. Esse cooperano per promuovere tali valori e principi, anche con o nei paesi terzi.

ARTICOLO 764

Lotta ai cambiamenti climatici

1. Le parti ritengono che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia esistenziale per l'umanità e ribadiscono il loro impegno a rafforzare la risposta globale a questa minaccia. La lotta ai cambiamenti climatici causati dall'uomo delineata nel processo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare l'accordo di Parigi adottato dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nella sua 21^a sessione ("accordo di Parigi), è alla base delle politiche interne ed estere dell'Unione e del Regno Unito. Ciascuna parte rispetta pertanto l'accordo di Parigi e il processo istituito dall'UNFCCC e si astiene da atti o omissioni che possano vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi.
2. Le parti perorano la causa della lotta ai cambiamenti climatici nei consessi internazionali, anche schierandosi a fianco di altri paesi e regioni per innalzarne le ambizioni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

ARTICOLO 765

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:
 - a) adottando misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione; e
 - b) istituendo un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni effettive in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
3. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

ARTICOLO 766

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di rispettare i rispettivi impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale nelle armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.
4. Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi e a cooperare reciprocamente nell'ambito dello stesso, promuovendo altresì l'universalizzazione e la piena esecuzione di detto trattato da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU.

5. Le parti si impegnano pertanto a cooperare negli sforzi per regolamentare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi.
6. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

ARTICOLO 767

I delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale

1. Le parti ribadiscono che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale. Le parti convengono di sostenere pienamente l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti.
2. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

ARTICOLO 768

Lotta al terrorismo

1. Le parti cooperano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformità del diritto internazionale, compresi, se applicabili, gli accordi internazionali connessi alla lotta al terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, compresa la prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e del finanziamento del terrorismo, al fine di promuovere gli interessi comuni di sicurezza, tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fatta salva la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e gli scambi di intelligence.
3. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori. Scopo di questo dialogo sarà anche promuovere e agevolare:
 - a) la condivisione di valutazioni della minaccia terroristica;
 - b) lo scambio di migliori prassi e conoscenze in materia di lotta al terrorismo;

- c) la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni; e
- d) scambi sulla cooperazione nel quadro delle organizzazioni multilaterali.

ARTICOLO 769

Protezione dei dati personali

1. Le parti affermano il loro impegno a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali. Esse si adoperano per collaborare per promuovere elevati standard internazionali.
2. Le parti riconoscono che gli individui hanno diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata e che norme elevate a tale proposito contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo degli scambi e rappresentano un fattore abilitante fondamentale per una cooperazione efficace nelle attività di contrasto. A tal fine le parti si impegnano a onorare, nel quadro delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, gli impegni assunti nel presente accordo in relazione a tale diritto.
3. Le parti cooperano a livello bilaterale e multilaterale nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna. Nella cooperazione possono rientrare il dialogo, lo scambio di conoscenze e la cooperazione in materia di contrasto, secondo il caso, in relazione alla protezione dei dati personali.

4. Ove il presente accordo o eventuale accordo integrativo preveda il trasferimento di dati personali, detto trasferimento ha luogo nell'osservanza delle norme in materia di trasferimenti internazionali di dati personali della parte che li trasferisce. A fini di chiarezza, il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione di disposizioni specifiche del presente accordo relative al trasferimento dei dati personali, in particolare l'articolo 202 e l'articolo 525, e lascia impregiudicata la parte sesta, titolo I. Ove necessario, ciascuna parte fa il possibile, nel rispetto delle proprie norme sui trasferimenti internazionali di dati personali, per stabilire le misure di salvaguardia necessarie per il trasferimento di dati personali, tenendo conto delle raccomandazioni del consiglio di partenariato di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera h).

ARTICOLO 770

Cooperazione mondiale su questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso

1. Le parti riconoscano l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso. Se nell'interesse reciproco, promuovono soluzioni multilaterali a problemi comuni.

2. Pur mantenendo autonomia decisionale e fatte salve altre disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo, le parti si adoperano per cooperare su questioni mondiali, attuali ed emergenti di interesse comune come pace e sicurezza, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, inquinamento transfrontaliero, tutela dell'ambiente, digitalizzazione, salute pubblica e tutela dei consumatori, fiscalità, stabilità finanziaria, commercio libero ed equo e investimenti. A tal fine le parti si adoperano per mantenere un dialogo costante ed efficace e coordinano le rispettive posizioni nelle organizzazioni e nei consessi multilaterali cui partecipano, segnatamente le Nazioni Unite, il Gruppo dei Sette (G-7) e il Gruppo dei Venti (G-20), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 771

Elementi essenziali

L'articolo 763, paragrafo 1, l'articolo 764, paragrafo 1, e l'articolo 765, paragrafo 1, costituiscono elementi essenziali del partenariato istituito dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.

TITOLO III

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E MISURE DI SALVAGUARDIA

ARTICOLO 772

Adempimento degli obblighi descritti come elementi essenziali

1. La parte che ritenga l'altra parte responsabile di un inadempimento grave e sostanziale degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 771 può decidere di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento del presente accordo o eventuale accordo integrativo.
2. Prima di procedere, la parte che si appella alle disposizioni del presente articolo chiede che il consiglio di partenariato si riunisca immediatamente per trovare una soluzione tempestiva e accettabile per entrambe. In mancanza di soluzione accettabile per le parti entro 30 giorni dalla data richiesta al consiglio di partenariato, detta parte può prendere le misure di cui al paragrafo 1.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

4. Le parti ritengono che, perché una situazione configuri inadempimento grave e sostanziale degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 771, la sua natura e gravità dovrebbero essere di eccezionalità tale da minacciare la pace e la sicurezza o da avere ripercussioni internazionali. A fini di chiarezza, si considera sempre atto o omissione che possa vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi un inadempimento grave e sostanziale ai fini del presente articolo.

ARTICOLO 773

Misure di salvaguardia

1. In caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale, anche in relazione alle attività di pesca e alle comunità da esse dipendenti, che rischiano di protrarsi nel tempo, la parte interessata può prendere opportune misure di salvaguardia unilateralmente. Tali misure di salvaguardia sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo.
2. La parte interessata notifica senza ritardo tale decisione all'altra parte per il tramite del consiglio di partenariato e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di consiglio di partenariato per trovare una soluzione accettabile per entrambe.

3. La parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2, a meno che la procedura di consultazione prevista al paragrafo 2 non sia conclusa congiuntamente prima della scadenza del termine fissato. Se circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato precludono un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

La parte interessata notifica senza ritardo le misure adottate al consiglio di partenariato e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

4. Se una misura di salvaguardia presa dalla parte interessata crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi ai sensi del presente accordo o eventuale accordo integrativo, l'altra parte può prendere misure di riequilibrio proporzionate, purché strettamente necessarie a correggere tale squilibrio. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. I paragrafi da 2 a 4 si applicano *mutatis mutandis* a dette misure di riequilibrio.

5. Ciascuna parte può, senza previo ricorso alle consultazioni di cui all'articolo 738, avviare la procedura di arbitrato di cui all'articolo 739 per contestare la misura adottata dall'altra parte in applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

6. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 e le misure di riequilibrio di cui al paragrafo 5 possono essere disposte anche in relazione a un eventuale accordo integrativo, salvo che questo non disponga diversamente.

PARTE SETTIMA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 774

Ambito di applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:
 - a) ai territori in cui si applicano il TUE, il TFUE e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate; e
 - b) al territorio del Regno Unito.
2. Il presente accordo si applica anche al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey e all'Isola di Man nella misura indicata alla parte seconda, rubrica quinta, e all'articolo 520.
3. Il presente accordo non si applica a Gibilterra né produce effetti in quel territorio.

4. Il presente accordo non si applica ai territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito: Anguilla, Bermuda, Territorio antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano indiano, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Isole Falkland, Montserrat, Isole Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Isole Turks e Caicos.

ARTICOLO 775

Relazioni con altri accordi

Il presente accordo o eventuale accordo integrativo si applica fatti salvi eventuali accordi bilaterali precedenti tra il Regno Unito, da una parte, e l'Unione e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra. Le parti ribadiscono l'obbligo di attuare detti eventuali accordi.

ARTICOLO 776

Riesame

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni le parti procedono a un riesame congiunto dell'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo e delle materie connesse.

ARTICOLO 777

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Nulla nel presente accordo dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di mettere a disposizione informazioni classificate.

Il materiale o le informazioni classificate trasmesse o scambiate tra le parti in forza del presente accordo o eventuale accordo integrativo sono trattate e protette in conformità dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate e di eventuali modalità di esecuzione pattuite ai sensi del medesimo.

Le parti concordano istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate che si scambiano.

ARTICOLO 778

Parti integranti del presente accordo

1. I protocolli, gli allegati, le appendici e le note a piè di pagina del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

2. Ciascuno degli allegati del presente accordo, comprese le relative appendici, costituisce parte integrante della sezione, del capo, del titolo, della rubrica o del protocollo che fa riferimento a tale allegato o cui si fa riferimento in tale allegato. A fini di chiarezza:

- a) l'allegato 1 costituisce parte integrante della parte prima, titolo III;
- b) gli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2;
- c) l'allegato 10 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 3;
- d) gli allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 4;
- e) l'allegato 18 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 5;
- f) gli allegati 19, 20, 21, 22, 23 e 24 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo II;
- g) l'allegato 25 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo VI;
- h) gli allegati 26, 27, 28 e 29 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII;

- i) l'allegato 27 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo XI;
- j) l'allegato 30 e qualunque allegato adottato in conformità dell'articolo 454 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica seconda, titolo II;
- k) l'allegato 31 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica terza, titolo I;
- l) gli allegati 32, 33 e 34 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica terza, titolo II;
- m) gli allegati 35, 36, 37 e 38 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica quinta;
- n) l'allegato 39 costituisce parte integrante della parte terza, titolo II;
- o) l'allegato 40 costituisce parte integrante della parte terza, titolo III;
- p) l'allegato 41 costituisce parte integrante della parte terza, titolo V;
- q) l'allegato 42 costituisce parte integrante della parte terza, titolo VI;
- r) l'allegato 43 costituisce parte integrante della parte terza, titolo VII;
- s) l'allegato 44 costituisce parte integrante della parte terza, titolo IX;
- t) l'allegato 45 costituisce parte integrante della parte terza, titolo III, titolo VII e titolo XI;

- u) l'allegato 46 costituisce parte integrante della parte terza, titolo XI;
- v) l'allegato 47 costituisce parte integrante della parte quinta, capo 1, sezione;
- w) gli allegati 48 e 49 costituiscono parte integrante della parte sesta, titolo I;
- x) l'allegato del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte costituisce parte integrante del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte;
- y) gli allegati SSC-1, SSC-2, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6, SSC-7 e SSC-8 e le relative appendici costituiscono parte integrante del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale.

ARTICOLO 779

Denuncia

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte. Il presente accordo o eventuale accordo integrativo cessa di essere in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data della notifica.

ARTICOLO 780

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tutte le versioni linguistiche dell'accordo sono sottoposte a revisione giuridico-linguistica finale entro il 30 aprile 2021. Nonostante la frase precedente, la revisione giuridico-linguistica finale della versione inglese dell'accordo è ultimata entro la data prevista all'articolo 783, paragrafo 1, se anteriore al 30 aprile 2021.

Le versioni giuridico-linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica finale sostituiscono *ab initio* le versioni firmate dell'accordo e sono confermate quali facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche tra le parti.

ARTICOLO 781

Future adesioni all'Unione

1. L'Unione notifica al Regno Unito qualsiasi nuova richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e un paese terzo relativi all'adesione di tale paese all'Unione¹, quest'ultima si adopera:
 - a) per fornire, su richiesta del Regno Unito e per quanto possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo o eventuale accordo integrativo; e
 - b) per tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Regno Unito.
3. Il consiglio di partenariato esamina gli effetti sul presente accordo o eventuale accordo integrativo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione.
4. Per quanto necessario, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di adesione di un paese terzo all'Unione, il Regno Unito e l'Unione:
 - a) modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo;

¹ A fini di chiarezza, i paragrafi da 2 a 9 si applicano in relazione ai negoziati per l'adesione all'Unione che hanno luogo tra l'Unione e un paese terzo dopo l'entrata in vigore del presente accordo, anche qualora la richiesta di adesione sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

- b) mettono in atto, con decisione del consiglio di partenariato, gli altri adeguamenti o disposizioni transitorie necessarie in relazione al presente accordo o eventuale accordo integrativo; o
- c) decidono in sede di consiglio di partenariato:
 - i) se applicare l'articolo 492 ai cittadini di tale paese terzo; o
 - ii) se stabilire disposizioni transitorie per quanto riguarda l'articolo 492 in relazione a tale paese terzo e ai suoi cittadini una volta che detto paese aderisce all'Unione.

5. In mancanza di una decisione a norma del paragrafo 4, lettera c), punto i) o ii), del presente articolo, entro la data di entrata in vigore dell'accordo relativo all'adesione del paese terzo interessato all'Unione, l'articolo 492 non si applica ai cittadini di tale paese terzo.

6. Qualora stabilisca le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii), il consiglio di partenariato ne specifica la durata. Il consiglio di partenariato può prorogare la durata di tali disposizioni transitorie.

7. Prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii), del presente articolo, il consiglio di partenariato decide se applicare l'articolo 492 ai cittadini di tale paese terzo a decorrere dalla scadenza delle disposizioni transitorie. In mancanza di tale decisione, l'articolo 492 non si applica ai cittadini di tale paese terzo a decorrere dalla scadenza delle disposizioni transitorie.

8. Il paragrafo 4, lettera c), e i paragrafi da 5 a 7 lasciano impregiudicate le prerogative dell'Unione a norma della propria legislazione interna.

9. A fini di chiarezza, fatti salvi il paragrafo 4, lettera c), e i paragrafi da 5 a 7, il presente accordo si applica nei confronti di un nuovo Stato membro dell'Unione dalla data di adesione di detto nuovo Stato membro all'Unione.

ARTICOLO 782

Disposizioni provvisorie per la trasmissione di dati personali al Regno Unito

1. Per la durata del periodo specificato la trasmissione di dati personali dall'Unione al Regno Unito non è considerata un trasferimento a un paese terzo ai sensi del diritto dell'Unione, a condizione che si applichi la normativa del Regno Unito in materia di protezione dei dati al 31 dicembre 2020, quale mantenuta e integrata nel diritto del Regno Unito dalla legge *European Union (Withdrawal) Act 2018* e modificata dalla legge *Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019* (SI 2019/419)¹ ("regime di protezione dei dati applicabile"), e a condizione che il Regno Unito non eserciti i poteri designati senza l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato.

¹ Quale modificata dalla legge *Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2020* (SI 2019/419).

2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 11, il paragrafo 1 si applica anche ai trasferimenti di dati personali dall'Islanda, dal Principato del Liechtenstein e dal Regno di Norvegia al Regno Unito effettuati durante il periodo specificato a norma del diritto dell'Unione, quale applicato in tali Stati dall'accordo sullo Spazio economico europeo, concluso a Porto il 2 maggio 1992, fintantoché il paragrafo 1 si applica ai trasferimenti di dati personali dall'Unione al Regno Unito, a condizione che detti Stati notificino per iscritto a entrambe le parti la loro espressa accettazione dell'applicazione di tale disposizione.

3. Ai fini del presente articolo, per "poteri designati" si intendono i poteri:

- a) di adottare disposizioni regolamentari a norma degli articoli 17A, 17C e 74 A della legge *Data Protection Act 2018* del Regno Unito,
- b) di emettere un nuovo documento che specifichi le clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 119A della legge *Data Protection Act 2018* del Regno Unito,
- c) di approvare un nuovo progetto di codice di condotta a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati del Regno Unito ("GDPR del Regno Unito"), diverso da un codice di condotta che non possa essere invocato per fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali a un paese terzo a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del GDPR del Regno Unito,
- d) di approvare nuovi meccanismi di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, del GDPR del Regno Unito, diversi da meccanismi di certificazione che non possano essere invocati per fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali a un paese terzo a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del GDPR del Regno Unito,

- e) di approvare nuove norme vincolanti d'impresa a norma dell'articolo 47 del GDPR del Regno Unito,
- f) di autorizzare nuove clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a), del GDPR del Regno Unito, o
- g) di autorizzare nuovi accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR del Regno Unito.

4. Il "periodo specificato" inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, fatto salvo il paragrafo 5, termina in una delle seguenti date, a seconda di quale delle due è anteriore:

- a) alla data in cui la Commissione europea adotta decisioni di adeguatezza in relazione al Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 e dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, oppure
- b) quattro mesi dopo la data in cui inizia il periodo specificato, che è prorogato di altri due mesi a meno che una delle parti non vi si opponga.

5. Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, qualora durante il periodo specificato il Regno Unito modifichi il regime di protezione dei dati applicabile o eserciti i poteri designati senza l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, il periodo specificato termina alla data in cui tali poteri sono esercitati o le modifiche entrano in vigore.

6. I riferimenti all'esercizio dei poteri designati ai paragrafi 1 e 5 non includono l'esercizio di tali poteri il cui effetto sia limitato all'allineamento con la pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

7. Qualunque atto che costituirebbe altrimenti una modifica del regime di protezione dei dati applicabile e che

- a) sia adottato con l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, o
- b) sia limitato all'allineamento con la pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati

non è considerato una modifica del regime di protezione dei dati applicabile ai fini del paragrafo 5, bensì dovrebbe essere considerato parte del regime di protezione dei dati applicabile ai fini del paragrafo 1.

8. Ai fini dei paragrafi 1, 5 e 7, per "accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato" si intende:

- a) una decisione del consiglio di partenariato, quale descritta al paragrafo 11, o
- b) un accordo presunto, quale descritto al paragrafo 10.

9. Qualora il Regno Unito notifichi all'Unione la proposta di esercitare i poteri designati o di modificare il regime di protezione dei dati applicabile, entro cinque giorni lavorativi ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione del consiglio di partenariato, che deve avere luogo entro due settimane dalla data di tale richiesta.

10. Se non viene richiesta la convocazione di tale riunione, si ritiene che l'Unione abbia dato il suo accordo all'esercizio di detti poteri o alle suddette modifiche durante il periodo specificato.
11. Se viene richiesta la convocazione di tale riunione, in occasione della stessa il consiglio di partenariato valuta la proposta di esercizio dei poteri o le modifiche proposte e può adottare una decisione con cui dichiara di accettare tale esercizio o dette modifiche durante il periodo specificato.
12. Il Regno Unito, nei limiti del ragionevolmente possibile, informa l'Unione quando, durante il periodo specificato, conclude un nuovo strumento che può essere invocato per trasferire dati personali a un paese terzo ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR del Regno Unito o dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), della legge *Data Protection Act 2018* del Regno Unito durante il periodo specificato. A seguito di una notifica del Regno Unito a norma del presente paragrafo, l'Unione può chiedere la convocazione di una riunione del consiglio di partenariato per discutere in merito allo strumento pertinente.
13. Alle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente articolo non si applica la parte sesta, titolo I.

ARTICOLO 783

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

2. Le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal 1° gennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione provvisoria. L'applicazione provvisoria cessa alla data anteriore fra le date seguenti:
 - a) il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o
 - b) la data di cui al paragrafo 1.

3. Dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, le parti considerano i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" o all'"entrata in vigore del presente accordo" contenuti nel presente accordo come riferimenti alla data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria.